

## DCXIX.

## SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

## DEI VICEPRESIDENTI RAPELLI E MACRELLI

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG	
<b>Congedo</b> . . . . .	34944	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Approvazioni in Commissione</i> ) . . . . .	34944	
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		
BONOMI ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti (252),		GUI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . . 34945, 34948 34956, 34963, 34967, 34969, 34971 34972, 34973, 34977, 34980, 34982 34984, 34986, 34987, 34988, 34989
DI VITTORIO ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e partecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (604);		TOGNONI . . . . . 34945, 34980 SCARPA, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . . 34945, 34978 34952, 34978 LOPARDI . . . . . 34946, 34947 34951, 34964, 34968, 34970, 34971 34972, 34978, 34980, 34987
LONGO ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti (801);		CACCIATORE . . . . . 34946, 34948, 34954 34955, 34957, 34964, 34965, 34969 34970, 34977, 34979, 34981, 34983
GUI E ZACCAGNINI: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria (1163).		MONTANARI . . . . . 34946 COMPAGNONI . . . . . 34947, 34959, 34965, 34966 BERLINGUER . . . . . 34947, 34969, 34973, 34977 34979, 34981, 34982, 34988, 34989
PASTORE ed altri: Estensione della assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari (1854) . . . . .	34944	MICELI . . . . . 34949, 34990 ROSSI MARIA MADDALENA . . . . . 34954 DE MARZI . . . . . 34955, 34956, 34958 34965, 34981, 34982
PRESIDENTE . . . . .	34944, 34989	MACRELLI 34955, 34956, 34965, 34971, 34989
CREMASCHI . . . . .	34944, 34945	SACCHETTI . . . . . 34957, 34964 BETTOLI . . . . . 34958, 34965 CINCIARI RODANO MARIA LISA 34958, 34965 DE VITA . . . . . 34959, 34993 BETTIOL FRANCESCO GIORGIO . . . . . 34961 34965, 34982
ZACCAGNINI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	34945, 34947, 34948 34951, 34955, 34961, 34967, 34969 34971, 34972, 34973, 34977, 34980 34982, 34986, 34987, 34988, 34989	TITOMANLIO VITTORIA . . . . . 34964 BUCCIARELLI DUCCI . . . . . 34964, 34992 VIVIANI LUCIANA . . . . . 34966, 34967 IOTTI LEONILDE . . . . . 34966, 34967 DIAZ LAURA . . . . . 34968, 34969, 34970 BONOMI . . . . . 34969, 34970 MINASI . . . . . 34969, 34970, 34981, 34982, 34989 PASTORE . . . . . 34971 PIGNI . . . . . 34973 CORONA ACHILLE . . . . . 34973 ZANIBELLI . . . . . 34973, 34974 GOMEZ D'AYALA . . . . . 34975

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

	PAG.
VENEGONI . . . . .	34976, 34979
GRIFONE . . . . .	34978
AUDISIO . . . . .	34980
BIGI . . . . .	34981
BARDINI . . . . .	34982
BONOMELLI . . . . .	34982
CAPUA . . . . .	34983, 34984
PAJETTA GIAN CARLO . . . . .	34984
VILLANI . . . . .	34986
DI MAURO . . . . .	34986
MARILLI . . . . .	34988
PAVAN . . . . .	34988
ROBERTI . . . . .	34990
BARDANZELLU . . . . .	34994
<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)</b> . . . . .	34996
<b>Votazioni segrete</b> . . . . .	34952, 34994

**La seduta comincia alle 16,30.**

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Bernardinetti.

(È concesso).

**Approvazioni in Commissione.**

PRESIDENTE. Nella riunione di stamane della IV Commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

« Vendita a trattativa privata all'Ente morale « Casa dell'Aviatore » del suolo di metri quadrati 1.260 appartenente al patrimonio dello Stato, sito al viale della Università in Roma » (2980);

« Vendita a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Alessandria di una area patrimoniale disponibile di circa metri quadrati 5.950 da scorporare dal compendio denominato « Ex Tettoie San Martino » in detta città » (2981);

« Vendita a trattativa privata in favore del comune di Breno dell'immobile patrimoniale disponibile denominato « ex caserma Neri » sito in detto centro abitato » (2982);

« Vendita a trattativa privata al comune di Parma dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato « ex caserma Alessandro Farnese (Cittadella) » sito in detta città » (2983);

« Cessione al comune di Chioggia di una zona di arenile della superficie di metri quadrati 117.745 appartenente al patrimonio

dello Stato, sita in comune di Chioggia » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3046);

« Cessione al comune di Cervia di un arenile della superficie di metri quadrati 28.500 appartenente al patrimonio dello Stato, in permuta di un lotto di terreno pinetato, sito nella stessa località, della complessiva estensione di metri quadrati 28.600, di proprietà del comune di Cervia » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3047).

**Seguito della discussione delle proposte di legge sulla estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge sulla estensione dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Proseguiamo l'esame degli emendamenti all'articolo 1 seguendo sempre il criterio di discuterli e votarli raggruppandoli per argomenti.

Consideriamo perciò la questione dell'invalidità di cui alla lettera *b*) dell'emendamento Tognoni: « alla pensione a qualunque età quando l'assicurato sia riconosciuto invalido ai sensi e con le norme dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni ».

Ritengo che ad esso si ricollegli l'emendamento Cremaschi-Bigi, diretto ad aggiungere all'articolo 22 il seguente comma:

« Per la pensione di invalidità l'anzianità convenzionale è stabilita come segue:

Anno	Anzianità convenzionale	Numero contributi
1958 . . . . .	1953	104
1959 . . . . .	»	208
1960 . . . . .	»	312
1961 . . . . .	»	416
1962 . . . . .	»	520 »

L'onorevole Cremaschi ha facoltà di svolgerlo.

CREMASCHI. Il mio emendamento è ispirato alla inderogabile necessità di inserire fra gli aventi diritto alla pensione gli inabili al lavoro.

Onorevoli colleghi, non dimentichiamo che siamo di fronte a casi veramente penosi, in quanto trattasi, per esempio, di ciechi civili, per i quali, se anche è vero che vi è una legge che prevede un assegno pensionabile, non è data la possibilità di ottenere alcun assegno di pensione, perché, facendo l'Opera nazionale

ciechi civili operare la legge in base alle condizioni economiche stabilite per le pensioni di guerra (lire 240 mila di reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare) essi vengono praticamente esclusi per non essere considerati in condizioni economiche bisognose, pur avendo un reddito che rappresenta un vero e proprio stato di disperazione economica.

Si tratta di persone affette da artrite deformante, qualche poliomielitico, ecc., in tutto, secondo i dati statistici forniti alla Commissione dall'Istituto della previdenza sociale, di un complesso di 6.990 inabili al lavoro: una cifra addirittura trascurabile di fronte ai 6 milioni di persone a cui estendiamo il diritto alla pensione. Ma si tratta di una esigenza umana che non possiamo trascurare: molto spesso, infatti, questi invalidi dipendono da famiglie poverissime, per cui tanto maggiore è la loro umiliazione per dover essere di totale peso ai congiunti.

Resta pacifico che, se noi non riconosciamo questo diritto agli invalidi, essi non avranno l'accreditamento delle giornate per i contributi e quindi si troveranno nella impossibilità di avere una pensione. I 6 milioni di contadini sarebbero ben lieti della estensione di tale diritto a questi invalidi che sono parte integrante della grande famiglia dei lavoratori dei campi. Questo lo spirito del mio emendamento con il quale si chiede che ai grandi invalidi siano riconosciuti 5 anni di anzianità convenzionale, appunto perché, data la loro situazione, non potrebbero mai avere all'attivo una quota di giornate lavorative tale da acquisire il diritto alla pensione.

Sono certo che la Camera sarà sensibile a questa esigenza umana e vorrà approvare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti Tognoni, lettera b), e Cremaschi-Bigi?

**ZACCAGNINI, Relatore per la maggioranza.** L'emendamento Tognoni sarebbe superfluo, se si richiamasse genericamente alle norme generali che regolano la corresponsione delle pensioni di invalidità, in quanto non aggiungerebbe niente al nostro testo. Ma siccome esso si richiama soltanto all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, cioè alla norma che determina gli elementi da tener presente per stabilire se uno è invalido o meno, e non parla dell'articolo 11, cioè dei contributi necessari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità, ha in sostanza, se pure in senso più esteso, lo stesso significato dell'emendamento Crema-

schi. Stando all'interpretazione letterale di questa parte dell'emendamento Tognoni si giungerebbe alla conclusione che con qualsiasi numero di contributi, anche con uno solo, un assicurato, che venisse a trovarsi inabile ai sensi dell'articolo 10, avrebbe diritto ad ottenere immediatamente la pensione di invalidità.

Per questo motivo, mi dichiaro contrario all'emendamento Tognoni. La maggioranza della Commissione ha risolto il problema, sia in sede plenaria sia in sede di comitato ristretto (dove a questo proposito non vennero fatte obiezioni perché le varie proposte di legge concordavano su questo punto), nel senso della estensione pura e semplice delle norme della legge generale n. 218 ai coltivatori diretti ed ai mezzadri.

Ritengo, con ciò, di avere espresso implicitamente l'avviso della Commissione anche sull'emendamento Cremaschi, il quale tende a risolvere la questione non in senso permanente come la proposta Tognoni, ma in senso transitorio. Anche da questo punto di vista, richiamandomi alle norme della legge generale, mi dichiaro contrario all'emendamento Cremaschi.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sugli emendamenti Tognoni e Cremaschi?

**GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Concordo con le argomentazioni del relatore. Nemmeno io sono convinto della... innocenza dell'emendamento Tognoni e sono costretto pertanto a dichiararmi ad esso contrario, invocando anche per le pensioni di invalidità ai coltivatori e ai mezzadri l'applicazione delle norme generali previste dalla legge n. 218. Analogo parere esprimo sull'emendamento Cremaschi.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Onorevole Tognoni, mantiene il suo emendamento?

**TOGNONI.** Non insisto per la votazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cremaschi?

**CREMASCHI.** Lo mantengo, signor Presidente.

**SCARPA, Relatore di minoranza.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SCARPA, Relatore di minoranza.** La mia brevissima dichiarazione di voto è rivolta a sottoporre all'attenzione della Camera il fatto che, respingendo l'emendamento Cremaschi, si viene a produrre una disparità di trattamento ai danni dei coltivatori e dei mezzadri. La legge n. 218, alla quale ci siamo sempre concordemente richiamati, ha previsto una

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

disposizione transitoria, la quale abbassa a un quindicesimo i requisiti minimi indispensabili per accedere alla pensione di vecchiaia e abbassa a un quinto i requisiti minimi indispensabili per la pensione di invalidità. Nel provvedimento in esame è, invece, prevista una norma transitoria per la pensione di vecchiaia soltanto e non per la pensione di invalidità. Si determina quindi un ingiusto squilibrio rispetto alla legge generale sulle pensioni, squilibrio che l'emendamento Cremaschi tende a riparare.

LOPARDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPARDI. Il gruppo del partito socialista italiano voterà a favore dell'emendamento Cremaschi proprio perché, in mancanza di una disposizione analoga a quella per la pensione di vecchiaia, vi sarebbe una disparità di trattamento per la pensione di invalidità, cosa che mi pare debba assolutamente evitarsi, anche per ragioni di euristicità legislativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 22, proposto dagli onorevoli Cremaschi e Bigi, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Per la pensione di invalidità l'anzianità convenzionale è stabilita come segue:

Anno	Anzianità convenzionale	Numero contributi
1958 . . . . .	1953	104
1959 . . . . .	»	208
1960 . . . . .	»	312
1961 . . . . .	»	416
1962 . . . . .	»	520 ».

(Non è approvato).

Passiamo alla lettera c) dell'emendamento Tognoni relativo alla reversibilità. In questa sede anticipiamo l'esame degli emendamenti all'articolo 18.

Gli onorevoli Cacciatore, Lopardi, Bonomelli, Albizzati, Pigni, Fora, Minasi, Achille Corona e Berlinguer hanno proposto al primo comma di sostituire le parole: « Hanno diritto alla reversibilità della pensione la vedova » con le parole: « Hanno diritto alla reversibilità della pensione di invalidità e vecchiaia il coniuge », nonché di sostituire al secondo comma le parole « nell'articolo 13 » con le parole: « negli articoli 2 e 13 ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CACCIATORE. Noi siamo contrari alla limitazione imposta con l'articolo 18, per cui la reversibilità della pensione competerebbe solo in determinati casi.

Uno dei miei emendamenti riguarda semplicemente la sostituzione della parola « vedova » con la parola « coniuge ». In Commissione abbiamo dimostrato che vi possono essere dei casi in cui il capofamiglia sia la moglie: perciò, se il marito non è in condizioni di lavorare, perderebbe il diritto alla reversibilità.

Richiamo ora l'attenzione dei colleghi democristiani sull'altro nostro emendamento. I colleghi della democrazia cristiana fanno riferimento all'articolo 13 della legge del 1939. Ora, a prescindere dalla limitazione contenuta nell'articolo 18, penso che dobbiamo fare anche riferimento all'articolo 2 della legge del 1952, altrimenti la reversibilità verrebbe applicata soltanto in caso di morte del pensionato, e non sarebbero assicurate le prestazioni in caso di morte dell'assicurato che non abbia conseguito ancora il diritto a pensione. Non credo che i colleghi della democrazia cristiana vogliano intendere il diritto di reversibilità in questo senso.

Sono contrario alle limitazioni di cui all'articolo 18, e quindi se vi è un altro emendamento che prevede la piena reversibilità, appoggerò quell'emendamento, per ripiegare eventualmente sul mio emendamento subordinato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Montanari, Nadia Gallico Spano, Leonilde Jotti, Cremaschi, Adele Bei Ciufoli, Di Mauro, Tognoni, Compagnoni, Scarpa, Gomez D'Ayala, Miceli, Grifone, Villani, Maglietta e Bigi hanno proposto, al primo comma, di sostituire la parola: « vedova » con la parola: « coniuge » nonché di sopprimere al primo comma le parole da: « qualora » alla fine.

L'onorevole Montanari ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MONTANARI. Per il primo emendamento mi rimetto a quanto ha detto l'onorevole Cacciatore.

Col nostro secondo emendamento si vuole ripristinare la formula normale che è già in vigore nelle leggi sulle pensioni, cioè la reversibilità pura e semplice, senza la limitazione prevista dall'articolo della Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lopardi, Cacciatore, Minasi, Achille Corona, Albizzati, Pigni, Bettoli e Bonomelli hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole da: « qualora » alla fine.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

L'onorevole Lopardi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LOPARDI. La nostra proposta è subordinata a quella testé illustrata dall'onorevole Cacciatore, che mi pare sia fondamentale.

Nel testo della Commissione è detto: « Hanno diritto alla reversibilità della pensione la vedova, ecc. ». Non è detto di quale tipo di pensione si tratti. Se si allude alla sola pensione di vecchiaia, le vedove e gli orfani di una persona che fruiva della pensione di invalidità, potrebbero rimanerne escluse. Anche se dovesse rimanere approvato il testo della Commissione così come è formulato, riteniamo necessaria la soppressione da noi proposta, affinché sia ammessa la reversibilità per questa categoria, come per tutte quante le altre categorie di pensionati.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Compagnoni, Gomez D'Ayala, Miceli, Di Mauro, Tognoni, Nadia Gallico Spano, Laura Diaz, Adele Bei Ciufoli, Cremaschi, Scarpa, Villani, Grifone e Audisio hanno proposto, al primo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « tale condizione non è richiesta quando il capo famiglia era l'unico assicurato nel nucleo familiare ».

L'onorevole Compagnoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COMPAGNONI. Il nostro emendamento tende a riconoscere il diritto alla reversibilità della pensione nei casi in cui vi sia un solo assicurato: praticamente noi affrontiamo il problema della reversibilità per coloro che hanno un minimo di 104 contributi. In questi casi noi abbiamo un solo assicurato nella famiglia contadina, per cui mi sembra che si dovrebbe concedere questo beneficio della reversibilità alla vedova o comunque al coniuge. Si tratta, comunque, di un emendamento subordinato a quello Cacciatore.

BERLINGUER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Nel suo esame di merito il collega Cacciatore ha già segnalato che esistono alcuni casi in cui il capofamiglia, nelle aziende mezzadrili o di coltivatori diretti, è una donna.

In punto di diritto aggiungo che la nostra richiesta si fonda sull'osservanza delle norme della Costituzione: non solo dell'articolo 3 e dell'articolo 29, ma anche degli articoli 32 e 38 che non distinguono fra i sessi in tema di assistenza e di pensione.

Vorrei anche informare quei colleghi i quali non hanno partecipato al lungo dibattito che si sta svolgendo presso la Commissione interni sulle nostre proposte di legge

per la reversibilità delle pensioni statali, che in quella sede è stato affrontato con approfondita discussione il tema della reversibilità a favore dei vedovi di pensionate statali e se pure non è stato risolto in pieno, la nostra tesi ha già avuto un primo riconoscimento in quanto si è stabilito che anche al vedovo, qualora ricorrano alcune condizioni come il particolare bisogno, possa concedersi la pensione di reversibilità in seguito alla morte della moglie impiegata o pensionata.

Vi è inoltre da rilevare che anche la donna versa i contributi assicurativi per garantire una pensione non soltanto a se stessa, ma anche ai suoi superstiti, e che, per quanto riguarda la situazione particolare dei coltivatori diretti e dei mezzadri, sarebbe iniquo creare uno *jus singulare* in senso peggiorativo per l'intero sistema di reversibilità.

In sostanza, il nostro emendamento tende a sottrarre i superstiti, vedova o anche vedovo, vecchi incapaci di lavorare, dalla necessità di dover far dipendere la loro esistenza dalla generosità dei figli, dei nipoti, o soltanto di un genero, di una nuora, il che non è né umano né giusto. Ecco perché ritengo che la Camera possa dare il suo voto favorevole a tutti i nostri emendamenti su questo oggetto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18 ?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda i primi due emendamenti Cacciatore e Montanari (che mi pare siano sostanzialmente identici), ritengo che la formulazione proposta dalla Commissione rispecchi la generalità dei casi, in quanto il capofamiglia è generalmente il marito, e quindi la reversibilità è concepibile nei riguardi della vedova. Tuttavia su questo la Commissione si rimette alla Camera, poiché ritiene che possa essere anche accolta la formulazione proposta dagli onorevoli Cacciatore e Montanari.

Per quanto attiene ai successivi emendamenti Lopardi e Montanari (anch'essi identici) i quali, attraverso la soppressione della seconda parte del primo comma, sostanzialmente intendono estendere la reversibilità negli stessi termini in cui essa vige per gli altri lavoratori, non ho che da riprendere gli argomenti già esposti in sede di discussione generale per dire che noi accettiamo il criterio della reversibilità, ma inserito in questo sistema e in armonia con quelli che sono i criteri del sistema medesimo. Ribadisco cioè quel concetto per cui, stabilendosi attraverso questa legge una accensione di diritto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

primario alla pensione, non si può considerare l'ipotesi di reversibilità se non quando si abbia una trasformazione del tipo di lavoro cui si dedica il nucleo familiare.

Va considerato che questa legge ha come base il nucleo familiare: ecco il valore della reversibilità, così come è stato proposto dalla Commissione. Per questi motivi mi dichiaro contrario agli emendamenti Lopardi e Montanari.

Vi è poi l'emendamento Compagnoni che limita, in via subordinata, l'estensione della reversibilità ai casi in cui esiste un solo membro assicurato, cioè il capofamiglia. Ora, comprendo lo spirito di questo emendamento, ma devo dire che esso viene ad urtare contro quella che è la logica sistematica delle disposizioni che abbiamo cercato di tradurre nell'articolo 18. Se cioè in una azienda il solo membro assicurato viene a mancare, allora il diritto a pensione si estende automaticamente alla moglie ed ai superstiti. Quindi, questo concetto della trasmissione del diritto a pensione fa parte della legge. Solo nel caso che sopravvenisse la cessazione dell'attività dell'azienda, allora sarebbe giusto riconoscere il diritto alla reversibilità.

Per queste ragioni, sono contrario all'emendamento Compagnoni.

CACCIATORE. L'onorevole relatore non ha tenuto conto del mio ultimo emendamento, il quale accetta le limitazioni da lui indicate. Semplicemente vuol riconoscere il diritto a prestazioni a favore dei superstiti, anche nel caso in cui l'assicurato muoia senza avere ancora conseguito il diritto a pensione. Penso che su questo la maggioranza della Commissione dovrebbe essere d'accordo.

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. Qui non siamo in tema di pensioni di reversibilità, ma di pensioni indirette: si tratta di due istituti completamente diversi. Noi abbiamo introdotto il principio della reversibilità come è già disciplinato dall'articolo 13 della legge n. 218. Pertanto, rimango fermo al testo della Commissione e dichiaro di essere contrario all'emendamento Cacciatore.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei distinguere il parere che intendo esprimere sugli emendamenti da quello che intendo esprimere sul testo della Commissione per quanto riguarda l'articolo 18.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi su questa *vexata quaestio* della reversibilità per fare presente che noi ancora

una volta tocchiamo con mano come sia nettamente diversa la figura dell'assicurato coltivatore diretto e della sua famiglia dalla figura del lavoratore subordinato.

Nel caso del lavoratore subordinato, onorevoli colleghi, è assicurato per la vecchiaia soltanto il capofamiglia e, quindi, si capisce benissimo che funzioni in caso di morte la reversibilità sui membri della famiglia che non sono assicurati.

Nel caso del coltivatore diretto non è soltanto assicurato lui, ma tutti i componenti della famiglia, i quali hanno diritto alla pensione. Di conseguenza, in questo caso, il problema della reversibilità si pone in un modo radicalmente diverso. Perché, se trasferissimo in questa legge il sistema della legge n. 218, noi attribuiremmo ai familiari il diritto alla pensione e alla reversibilità.

Ecco, onorevoli colleghi, come è nettamente diverso questo caso dei coltivatori diretti da quello degli altri lavoratori. È per questo che giustamente la Commissione (ed io nell'emendamento che proporrò a nome del Governo voglio chiarire ulteriormente questa situazione) ha in linea generale escluso la reversibilità e ha attribuito a questa categoria di assicurati la sola assicurazione per la pensione e la invalidità. Questa impostazione è esatta, altrimenti i membri della famiglia sommerebbero il beneficio della pensione con quello della reversibilità, il che non porrebbe questa categoria di assicurati alla stessa stregua di quelli beneficiati dalla legge n. 218, bensì in una posizione di favore.

Questo desidero che alla Camera sia ben chiaro, affinché non si dica che si fanno trattamenti di sfavore nei confronti dei coltivatori diretti. In effetti, i coltivatori diretti hanno un trattamento radicalmente diverso da quello degli altri assicurati, in quanto sono assicurati tutti i membri della famiglia, cosa che non avviene per nessuno dei lavoratori subordinati.

Posta così la questione, la Commissione ha ritenuto di introdurre una eccezione. Il Governo si preoccupa di precisare meglio questa eccezione nell'emendamento che ho presentato.

Il testo della Commissione presenta, a mio giudizio, un pericolo. Onorevoli colleghi, dobbiamo renderci conto che noi estendiamo la pensione di invalidità e vecchiaia a coltivatori diretti i quali possono essere anche proprietari e coprire con la forza lavorativa delle loro famiglie un terzo della terra che, eventualmente, possono anche possedere in

proprietà. Ora, tutti sanno che esistono grosse famiglie proprietarie che rientrano in questo provvedimento. Non si tratta, quindi, soltanto di famiglie povere e diseredate, come si vuol far credere, bensì anche di famiglie benestanti. Ad esempio, anche in certe famiglie mezzadrili della pianura padana riscontriamo casi analoghi.

Possiamo così renderci conto che attribuiremmo una quota diversa ai coltivatori diretti poveri ed a quelli benestanti. Esiste, quindi, una deficienza nel testo della Commissione. Dobbiamo, perciò, stare attenti, in questo nostro spirito di comprensione, a non arrivare ad abusi e ad illeciti favori nei confronti di una parte di questa così varia famiglia dei coltivatori diretti e dei mezzadri.

Il testo che la Commissione ha elaborato per la reversibilità permette, secondo me, qualche abuso. In esso si dice infatti che si dà la reversibilità alla vedova e agli orfani quando il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata. Ciò significa che questa vedova, proprietaria di un rispettabile fondo, può venderlo e con il ricavato dedicarsi ad altra attività, usufruendo egualmente della reversibilità della pensione. A questo ci porterebbe l'attuale formulazione del testo elaborato dalla Commissione. Faremmo sostenere, cioè, ai coltivatori diretti poveri ed ai mezzadri poveri un sacrificio nei confronti di gente senza dubbio rispettabile e benemerita, ma che non ha bisogno di solidarietà. Ecco perché deve essere configurata questa eccezione in modo tale da limitare gli abusi. Il Governo ha presentato un emendamento che vuole raggiungere appunto questo scopo. Accetta la eccezione della Commissione, ma la configura in un modo più ristretto. Il primo comma dell'articolo 18 dovrebbe, pertanto, essere sostituito con i seguenti:

« L'assicurazione di cui alla presente legge ha per oggetto il conferimento delle sole pensioni dirette, di vecchiaia e di invalidità, escluse la pensioni ai superstiti ed ogni altra prestazione in caso di morte degli assicurati e dei pensionati, salvo quanto è previsto nel successivo comma del presente articolo 18.

Hanno diritto alla reversibilità della pensione la vedova di età superiore ai 60 anni e inabile al lavoro, purché non abbia una pensione a titolo personale, e gli orfani del capofamiglia qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nella impossibilità di continuare nell'attività abitualmente esercitata ».

Si aggiunge in sostanza al testo della Commissione un inciso che limita questo diritto di reversibilità a favore della vedova al raggiungimento dell'età superiore ai 60 anni o alla inabilità al lavoro, al fine appunto di evitare questo esagerato favore che graverebbe sulla gestione statale a favore di categorie che questo diritto non possono ragionevolmente avanzare.

Per queste considerazioni, dato il sistema particolare della famiglia contadina nella quale tutti sono di fatto o potenzialmente assicurati, non posso evidentemente che essere contrario all'emendamento Tognoni, che estende la reversibilità al coniuge e agli altri superstiti senza alcuna limitazione, esponendo lo Stato, che interviene con questo sforzo di solidarietà, alla possibilità di attribuire a queste famiglie e la pensione e la reversibilità.

Per queste considerazioni sono contrario ad ogni emendamento che allarghi il testo proposto dalla Commissione. Sono perciò contrario agli emendamenti Cacciatore, Montanari, Lopardi, e Compagnoni.

Desidero chiarire, infine, che l'emendamento governativo è sostitutivo del primo comma dell'articolo 18. Ciò stabilito noi non facciamo nulla che sacrifichi queste categorie, ma siamo coerenti con il sistema particolare di cui beneficiano queste categorie, non sembrando giustificato che ai membri di queste famiglie si debba dare oltre che la pensione anche la reversibilità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Abbiamo inteso le dichiarazioni del relatore e dell'onorevole ministro, le quali prima di tutto non tengono conto o dimenticano che nella proposta di legge Bonomi l'istituto della reversibilità piena a favore dei superstiti in caso di morte dell'assicurato era ammesso senza riserve. Dobbiamo costatare che la maggioranza e Governo seguono la norma di andare indietro rispetto alle posizioni prese; l'ultimo emendamento del ministro dimostra che si è andati indietro, a distanza di due giorni, anche rispetto alla posizione presa dalla Commissione. Quello che vogliamo sottolineare è che il diritto di reversibilità ai superstiti dell'assicurato non è un privilegio, non rappresenta una differenziazione a favore della categoria. Nella categoria dei coltivatori diretti è ben vero che ci saranno degli assicurati che percepiranno la pensione, ma l'onorevole ministro e l'onorevole relatore non ci faranno credere

che noi chiediamo e la pensione, quando sarà maturata, e la reversibilità, perché questo è escluso dal primo comma dell'articolo 18, in cui è detto che ha diritto alla reversibilità la vedova, purché non abbia una pensione a titolo personale. Pertanto, nel momento in cui venisse a maturare una seconda pensione, cesserebbe automaticamente la reversibilità in seguito all'applicazione del primo comma.

Domando, onorevoli colleghi, perché la categoria dei coltivatori diretti dovrebbe avere un trattamento diverso da quello degli altri assicurati. Sono forse rare le famiglie di assicurati in cui, oltre al capofamiglia, lavorano come dipendenti altri membri della famiglia che sono assicurati e quindi pensionabili? Anche se fosse pensabile una differenziazione favorevole ai coltivatori diretti in rapporto agli assicurati di altre categorie, non sarebbe tale differenziazione conseguenza dell'affermazione dell'onorevole Bonomi, che la categoria dei coltivatori diretti globalmente considerata sta peggio delle altre categorie lavoratrici?

Noi riteniamo per questi motivi che debba essere concesso ai coltivatori diretti il diritto alla reversibilità piena.

Ci pare poi strana la limitazione che originariamente ha posto il Governo, il quale è disposto a concedere questo diritto di reversibilità alla vedova — veramente dovrebbe dirsi « al coniuge » — a condizione che con la morte dell'assicurato il nucleo familiare venga a trovarsi nella impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata.

Ma non pensate, onorevoli colleghi, che questo inciso possa essere una fonte di sotterfugi, nella migliore delle ipotesi, e, per i nuclei più poveri, addirittura un invito ad abbandonare la terra? Infatti un nucleo familiare di fittavoli, il quale coltivi due ettari di terra richiedente 50-60 giornate all'anno, nel caso di morte del capofamiglia è messo di fronte alla scelta: percepire una pensione anche minima di 3.500 o 5 mila lire mensili abbandonando la terra, oppure continuare la coltivazione di questo appezzamento di terra rinunciando alla pensione. Credo che nella maggior parte di questi casi, essendo insufficiente il reddito di così poca terra, si sceglierà la prima via, ricercando altre attività marginali estranee alla coltivazione.

E allora, onorevoli colleghi, che valore ha l'affermazione del ministro e dell'onorevole Zaccagnini — che io pienamente condivido — che una giusta pensione ai coltivatori diretti rappresenta anche un modo per rendere più stabile l'insediamento delle famiglie coltiva-

trici sui fondi, se noi con questa norma imponiamo, specialmente ai coltivatori più poveri, la via della fuga dalla terra?

Per queste ragioni noi sosteniamo in linea principale l'emendamento Tognoni. Non vedo poi come possiate respingere l'emendamento Compagnoni, a meno che non ci sia in voi un partito preso: evitare qualunque modifica, anche se riconosciuta giusta, al testo della Commissione per dar modo all'onorevole Bonomi di affiggere subito i manifesti, forse già stampati, che il rinvio in aula della legge è stato del tutto inutile, dal momento che tutte le proposte qui fatte sono state rigettate. Se questo è il vostro scopo, ogni discussione diventa superflua.

Molte volte il Governo e la maggioranza, per impedire che si modifichi un disegno di legge, ricorrono al pretesto che ogni modifica del testo costringe a rimandare il testo al Senato, per cui è meglio rinunciare alla modifica, anche se ritenuta giusta, perché quello che conta è far presto. Ma nel nostro caso nemmeno questo pretesto è opponibile. Anzi voi nel nostro caso dovete prospettare anche la possibilità che, essendo molto scarsi al Senato i seguaci dell'onorevole Bonomi, essi non riescano a far passare delle disposizioni assurde, per cui noi saremmo costretti a riprendere in esame la legge qui alla Camera.

L'emendamento Compagnoni, se l'esaminiamo in piena serenità e senza prevenzioni, è quello che risponde alle dichiarazioni del Governo. Che cosa ha detto infatti il Governo? Noi vogliamo dare una pensione di reversibilità a coloro che non possono avere altra pensione. E allora, se c'è un fondo che richiede 56-60 giornate lavorative e queste giornate lavorative sono attribuite solo al capofamiglia e il capofamiglia raggiunge un numero di contributi che gli dà diritto a pensione e muore, in questo caso la vedova, o il qualsivoglia superstite, non ha, né può aspirare ad avere subito alcuna pensione.

Infatti un tale superstite parte da zero; non ha attribuito alcun contributo. E deve salire una lunga scala per raggiungere con i 104 contributi di minimo, il diritto a pensione. Per lo meno in questo caso, cioè per i piccoli appezzamenti di terra in cui il coniuge che ha attribuito il complesso dei contributi viene a decedere, la vedova o comunque il superstite dovrebbero poter fruire della pensione di reversibilità che gli consenta di percepire un minimo di pensione e rimanere così sulla terra utilizzando i contributi nei successivi anni, salvo poi, quando abbia rag-

giunto le condizioni di pensione, per il primo comma dell'articolo 18 che vi ho letto, ad essere privato della reversibilità.

Mi auguro pertanto che la maggioranza vorrà accettare l'emendamento Compagnoni. E se essa dovesse avere ancora qualche dubbio che vi potesse essere qualche caso di cumulo di corresponsioni, e se anche volesse tener conto soltanto dei casi disperati, noi potremmo venire incontro ai desideri della maggioranza proponendo una ulteriore restrizione all'emendamento Compagnoni.

Oltre, cioè, alla condizione che il deceduto sia l'unico pensionabile, noi accederemmo al criterio di sancire altresì la condizione: « sempreché il superstite non abbia i requisiti per percepire in proprio la pensione ». Voi sareste in tal modo completamente certi che la reversibilità è l'unica corresponsione data al superstite.

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. Questo è superfluo.

MICELI. Perché? Il caso che noi ipotizziamo è che il pensionato il quale abbia raggiunto un certo numero di contributi deceda. In questo caso la vedova, il coniuge, parte da zero contributi e molte volte non ha neppure i requisiti di età per raggiungere la pensione.

Mi auguro che, con tutte queste salvaguardie, l'emendamento Compagnoni possa essere accettato dalla Camera.

LOPARDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

LOPARDI. Il gruppo socialista voterà a favore di tutti gli emendamenti che consentono e concedono il diritto alla reversibilità in quanto non è esatto dire che i beneficiari potrebbero fruire contemporaneamente e di diritto a pensione e di diritto a reversibilità. Ora, come è stato già detto, per la prima parte dell'articolo 18, che secondo quasi tutti gli emendamenti rimarrebbe in piedi, il diritto a reversibilità decadrebbe quando il coniuge superstite avesse già una pensione a titolo personale.

L'obiezione, pertanto, cade e di conseguenza se l'assicurato muore e la vedova ha diritto a pensione, il cumulo non sorge. Se la vedova invece non ha diritto a pensione, specialmente nel caso di quei piccoli terreni che diano soltanto al capofamiglia la possibilità di essere assicurato, di quei piccoli fondi che in tanto riescono a dare sostentamento all'intera famiglia in quanto il capofamiglia integra talvolta il lavoro di coltivatore diretto sul proprio fondo con qualche altra

prestazione (cosa che naturalmente è impossibile fare alla vedova), la vedova stessa e i figli rimarrebbero completamente abbandonati, senza possibilità di reversibilità della pensione e posti nella assoluta necessità di lasciare il piccolo fondo, pur di avere quella pensione di reversibilità che è prevista dal testo della Commissione.

Pensi, onorevole ministro, ai piccoli proprietari di montagna, che già non si comprende come restino a coltivare quei fondi ingrati sull'arida montagna, che in parte si spopola. Con l'articolo 18 nel testo proposto dalla Commissione, è evidente che costoro lascerebbero il fondo pur di avere diritto alla reversibilità; cosa che invece non avverrebbe se il testo votato fosse — per esempio — quello da noi proposto col nostro emendamento.

Devo aggiungere che, se mai, noi saremmo disposti — dopo che siano stati votati tutti gli emendamenti che migliorano il testo dell'articolo 18 (ad eccezione, pare, dell'ultimo emendamento Cacciatore che sarà ritirato) — a votare il testo della Commissione e non quello governativo, il quale ci sembra sotto certi aspetti ancora peggiorativo rispetto a quello proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera c) dell'emendamento Tognoni:

« c) alla reversibilità, in caso di morte dell'assicurato, a favore dei superstiti secondo le norme dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la formulazione Cacciatore-Montanari, diretta a sostituire la parola « vedova » con la parola « coniuge ».

(Non è approvata).

La Commissione aderisce all'emendamento proposto dal Governo?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Allora esso sostituisce il primo comma del testo della Commissione.

Pongo in votazione il primo comma di questo nuovo testo:

« L'assicurazione di cui alla presente legge ha per oggetto il conferimento delle sole pensioni dirette, di vecchiaia e invalidità, escluse le pensioni ai superstiti ed ogni altra prestazione in caso di morte degli assicurati e dei pensionati, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo ».

(È approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

Gli onorevoli Lopardi, Montanari ed altri hanno proposto al secondo comma di sopprimere le parole da « qualora » alla fine, che si riferisce ora al secondo comma del nuovo testo.

Pongo in votazione questo emendamento.  
(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma del testo proposto dal Governo:

« Hanno diritto alla reversibilità della pensione la vedova di età superiore ai 60 anni o inabile al lavoro, purché non abbia una pensione a titolo personale, e gli orfani del capo famiglia, qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nella impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Compagnoni ed altri avevano proposto di aggiungere:

« Tale condizione non è richiesta quando il capo famiglia era l'unico assicurato nel nucleo familiare ».

Gli stessi presentatori hanno così modificato il testo dell'emendamento:

« Tale condizione non è richiesta quando il capo famiglia era l'unico assicurato nel nucleo familiare e sempre che il superstite non abbia i requisiti per percepire la pensione ».

Su questo emendamento la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario.

SCARPA, *Relatore di minoranza*. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Compagnoni, diretto ad aggiungere le seguenti parole: « Tale condizione non è richiesta quando il capofamiglia era l'unico assicurato e sempre che il superstite non abbia i requisiti per percepire la pensione ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
RAPELLI.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	473
Maggioranza . . . . .	237
Voti favorevoli . . .	209
Voti contrari . . . .	264

(*La Camera non approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi — Aimi — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Amadei — Amato — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andreotti — Anfuso — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angioy — Antoniozzi — Ariosto — Armosino — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barberi Salvatore — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Basso — Bei Ciufoli Adele — Bellotti — Beltrame — Bensi — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernieri — Berry — Bersani — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagiotti — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottone — Bovetti — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Campilli — Camposarcuno — Candelli — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Caprara — Capua — Carcaterra — Caroleo — Caronia — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cervellati — Cervone — Chiarini — Chiarolanza — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Covelli — Cremaschi — Curcio — Curti — Cuttitta.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De Francesco — De Lauro — Matera Anna — Del Bo — Delcroix — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Marsanich — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Marzio Ernesto — De Meo — D'Este Ida — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Di Bernardo — Diecidue — Di Filippo — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Dominedò — D'Onofrio — Driussi — Ducci — Durand de la Penne.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Failla — Faletta — Faletti — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farini — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Forchichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghidetti — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giraud — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonnella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Grazia-dei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helfer.

Infantino — Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — Lami — La Rocca — Larussa — La Spada — Leccisi — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucchesi — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino del Rio — Mattarella — Matteotti Giancarlo — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni —

Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Miceli — Micheli — Michelini — Minasi — Montagnana — Montanari — Montelatici — Montini — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pastore — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pella — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preziosi — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repposi — Resta — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romita — Ronza — Rosati — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sanzo — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spadola — Spallone — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Terranova — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tognoni — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Villabruna — Villani — Villelli — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoni — Zanotti — Zerbi — Zuppante.

*Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):*

Alicata — Angelucci Nicola.

Benvenuti.

Del Vescovo — Di Vittorio.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

Farinet — Ferrara Domenico — Ferreri Pietro.

Guglielminetti.

Longo.

Marengi — Moro.

Romano.

Scoca — Simonini.

Vigo.

(concesso nelle sedute odierne):

Jervolino Maria.

Sparapani.

Taviani — Togni.

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, insiste nel suo emendamento al secondo comma ?

CACCIATORE. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma del testo della Commissione, che diverrà il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 18:

« Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di reversibilità sono quelle stabilite nell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificate secondo l'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

(È approvato)

La onorevole Gisella Floreanni ed altri hanno proposto di sostituire, all'articolo 22, la tabella con la seguente:

Anno	Età		Contributi Giornalieri	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
1958 . . .	65	60	104	104
1959 . . .	65	60	208	208
1960 . . .	65	60	312	312
1961 . . .	65	60	416	416
1962 . . .	65	60	520	520
1963 . . .	65	60	624	624
1964 . . .	65	60	728	728
1965 . . .	65	60	832	832
1966 . . .	65	60	936	936
1967 . . .	65	60	1.040	1.040
1968 . . .	65	60	1.144	1.110
1969 . . .	65	60	1.248	1.179
1970 . . .	65	60	1.352	1.249
1971 . . .	65	60	1.456	1.318

Commissione e Governo si sono già dichiarati contrari all'emendamento.

ROSSI MARIA MADDALENA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI MARIA MADDALENA. Il ministro, nel respingere la proposta di sostituzione della tabella, ha invocato il motivo della mancanza della copertura. Siamo perfettamente coscienti che i problemi di copertura della spesa hanno una notevole rilevanza su molte delle questioni che verranno in votazione e che costringeranno a soluzioni diverse da quelle che noi, e forse molti altri colleghi, avremmo desiderato. Però, mi pare che in questo caso il motivo finanziario non rappresenti una sufficiente giustificazione.

Votare una tabella come quella proposta dalla Commissione, che porta per 5 anni i limiti di età a 65 anni e, nei 4 successivi, ad età progressivamente inferiori, costituisce la violazione di un principio ormai accettato da tutti. D'altra parte un procedimento del genere fa risparmiare solo delle briciole, e pertanto non so se il gioco valga la candela.

Questa mattina il relatore di maggioranza, scherzando su questa questione, diceva: « Avete voluto la parità di diritti ? Eccovela ». So bene che è una battuta scherzosa e per questo non voglio polemizzare con l'onorevole Zaccagnini: lo conosco abbastanza per capire che si tratta soltanto di una battuta scherzosa.

Però al fondo vi è una questione seria, onorevole Zaccagnini, ed è questa. Non si parlava ancora di parità — o perlomeno la parità era di là da venire — e tutti avevano già accettato il principio che la pensione dovesse essere attribuita con un certo margine di favore nei riguardi delle donne. E ciò in Italia come in tutto il mondo, per le ragioni a tutti note. Se tali ragioni sono valide per le donne che lavorano nell'industria, negli impieghi, nel commercio e così via, sono tanto più valide per le donne che lavorano nei campi, in quanto è ben noto quanto gravoso sia il lavoro in agricoltura, soprattutto per le donne.

Pertanto, il fatto che proprio nello stesso momento in cui si tende a conseguire la parità in altri settori, qui si faccia un passo indietro, sia pure per un periodo di soli 9 anni, mi pare un controsenso. Che la donna debba andare in pensione ad un'età inferiore a quella degli uomini, costituisce un principio su cui non è lecito fare concessioni: è un principio che rimane fermo da noi e nei paesi in cui la parità di diritti è stata conquistata.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

In questo caso, poi, la questione è tanto più grave in quanto la parità è nei contributi, poiché per 9 anni si effettuano gli stessi contributi per i lavoratori e per le lavoratrici. Pertanto la situazione finisce con l'essere persino paradossale: non so neppure se vi convenga fare questa figura! Non bisogna fare un passo indietro nei confronti di una categoria di donne che, per le condizioni di vita, esige un trattamento perlomeno simile a quello riservato ad altre categorie di lavoratrici.

Data l'atmosfera che regna oggi in quest'aula, non credo sia il caso di sperare nella comprensione dei colleghi, e soprattutto in quella del ministro e del relatore per la maggioranza che sono stati così fermi su questo punto. Vorrei rivolgermi, in modo particolare, alle colleghe di tutti i settori.

Noi donne che sediamo in quest'aula abbiamo qualcosa da imparare dai nostri colleghi meridionali. Osservate quello che avviene in certe circostanze: i colleghi del meridione d'Italia, di tutti i settori, di fronte a problemi che toccano la loro sensibilità di meridionali, cioè di persone che vivono a contatto con una realtà cruda che essi conoscono meglio di altri, si uniscono e votano insieme, a volte anche contro il parere del Governo e del relatore.

Mi domando se non sia il caso (e, badi onorevole ministro, io sono per principio contro quel femminismo che oltre tutto è una manifestazione di cattivo gusto) di sperare che le colleghe di questa Assemblea su questioni di questo genere, che non sono alla fine questioni che aggravino il problema della copertura, trovino quella solidarietà che valga, in qualche modo, a rendere più cauti l'onorevole relatore e l'onorevole ministro, quando si tratta di dare un giudizio su una materia di questa importanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella sostitutiva Floreanini Gisella, non accettata dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvata).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura. BIASUTTI, Segretario, legge:

« Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare

non sia inferiore a un terzo di quella occorrenti per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate uomo ».

PRESIDENTE. L'onorevole De Marzi propone di aggiungere, dopo le parole: « gli assegnatari », le parole: « degli enti di riforma fondiaria », e di sostituire, all'ultimo rigo, le parole: « a un terzo », con le parole: « al cinquanta per cento ».

L'onorevole De Marzi ha facoltà di svolgerli questi emendamenti.

DE MARZI. Rinuncio allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Macrelli e De Vita hanno proposto di sostituire le parole: « a un terzo » con le parole: « al cinquanta per cento ».

MACRELLI. Rinuncio allo svolgimento.

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Credo che l'emendamento De Marzi non possa essere accolto, perché non abbiamo soltanto gli assegnatari degli enti di riforma fondiaria, ma anche gli assegnatari delle terre incolte o mal coltivate. Se noi introducessimo la precisazione proposta dal collega De Marzi, escluderemmo gli altri assegnatari.

Non sono poi d'accordo con l'onorevole De Marzi di sostituire la parola « uomo » con la parola: « lavorative », perché se in Commissione abbiamo adottato la parola « uomo » è stato per una determinata ragione. Infatti, sappiamo benissimo in materia di contributi unificati che cosa sia una giornata-uomo, una giornata-donna, e una giornata-ragazzo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

ZACCAGNINI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole alla precisazione proposta dall'onorevole De Marzi, nel suo primo emendamento, perché l'ipotesi adombrata dall'onorevole Cacciatore è estranea al caso previsto da questa legge. A me pare che sia bene introdurre questa precisazione proprio al fine di evitare una confusione.

Sono contrario all'emendamento Macrelli perché con questa riduzione del campo di applicazione della legge si escluderebbe una certa parte di coltivatori diretti che, a nostro avviso, dovrebbero entrarvi anche perché attraverso questa parte di coltivatori diretti, che sono quelli che il ministro ha definito

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

cosiddetti benestanti, si ha la possibilità di un certo contributo di solidarietà sotto forma di contributi integrativi che possono essere utili al fondo comune.

Sono favorevole anche al secondo emendamento De Marzi, tendente a sostituire la parola « uomo » con « lavorative ». È vero quanto l'onorevole Cacciatore ha detto, che cioè in Commissione avevamo sostituito la parola « lavorative » con « uomo », ma ulteriori approfondimenti ci hanno convinti che la parola « uomo » non consentirebbe di fare quelle operazioni che prevediamo all'articolo 3, cioè delle giornate medie tra uomo, donna e ragazzo.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo ?

**GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Sono favorevole al primo emendamento De Marzi, perché la parola « assegnatari » da sola sarebbe praticamente priva di significato, per cui la precisazione introdotta dall'emendamento De Marzi è opportuna.

L'emendamento Macrelli ed il secondo emendamento De Marzi sono in qualche modo collegati, in quanto attengono alla definizione di coltivatore diretto. Vorrei pregare la Camera di accettare una definizione valida per tutte le leggi in cui si parla di coltivatori diretti. Quando si parla di coltivatore diretto s'intende colui che con la forza lavorativa della famiglia copre un terzo della esigenza lavorativa del fondo. Questo concetto si trova nella legge sui contratti agrari che è in discussione. Se introduciamo qui delle definizioni diverse, creiamo una notevole confusione.

L'emendamento Macrelli restringe il concetto di coltivatore diretto. Posso essere sensibile alle ragioni che hanno ispirato l'onorevole Macrelli, ma, per le ragioni enunciate, lo prego di non insistere.

Per gli stessi motivi sono invece favorevole al secondo emendamento De Marzi, in quanto la precisazione che egli propone di introdurre si riporta alla definizione ormai acquisita di coltivatore diretto. La parola « uomo » allargherebbe notevolmente, oltre il suaccennato terzo, il concetto di coltivatore diretto.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Onorevole De Marzi, mantiene i suoi emendamenti, accettati dalla Commissione e dal Governo ?

**DE MARZI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Onorevole Macrelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**MACRELLI.** Non insisto per la votazione. Fissando un termine diverso da quello del

testo della Commissione noi miravamo soprattutto a una restrizione del numero di coloro che dovrebbero essere i beneficiari della legge e, nello stesso tempo, a conseguire un aumento di fondi da distribuire in forma più equa e più larga.

Siccome non intendiamo frapporre indugi alla approvazione della legge e siccome soprattutto anche l'accoglimento dell'emendamento non apporterebbe una modifica sostanziale al provvedimento, non insistiamo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il primo emendamento De Marzi diretto ad aggiungere, dopo le parole: « gli assegnatari », le parole: « degli enti di riforma fondiaria ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento De Marzi, diretto a sostituire, all'ultima riga, alla parola: « uomo », la parola: « lavorative ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

**BIASUTTI, Segretario,** legge:

« L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonché la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono effettuati con le modalità stabilite dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, a cura del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che assume la denominazione di Servizio per la previdenza e l'assistenza sociale per l'agricoltura. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 agosto 1952, n. 991.

I contributi di cui al precedente comma vengono applicati alle giornate che risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, in base alle norme di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Rimane fermo l'obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori diretti di far pervenire al Servizio per la previdenza e l'assistenza sociale per l'agricoltura le dichiarazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

Nel caso di fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al precedente comma debbono essere sottoscritte anche dai mezzadri e coloni parziari.

Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano d'opera non può in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma del successivo articolo 5.

Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo familiare coltivi più di un fondo, anche se a titolo diverso, le giornate di lavoro prestate dai componenti la famiglia sono accertate tenendo presente il complesso dei fondi stessi ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Sacchetti e Bigi hanno proposto di sopprimere, al primo comma, le parole:

« che assume la denominazione di servizio per la previdenza e l'assistenza sociale per l'agricoltura ».

L'onorevole Sacchetti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**SACCHETTI.** Il mio emendamento, tendente a sopprimere una parte del primo comma dell'articolo 3, potrebbe, a prima vista, sembrare puramente formale, però può assumere un aspetto sostanziale. Infatti, il primo comma dell'articolo 3 dice che il servizio dei contributi unificati verrebbe ad assumere la denominazione di servizio per la previdenza e l'assistenza sociale per l'agricoltura.

Il servizio dei contributi unificati ha una sua struttura e compiti ben precisi e definiti, cioè stabilisce le giornate, fa gli accertamenti, presenta il conto dei contributi; non si comprende perché e come questo importante istituto debba essere assorbito nel nuovo servizio, di cui peraltro non si precisano i compiti e la struttura. La chiarezza, dunque, ci consiglia di eliminare dal primo comma dell'articolo 3 le parole indicate nel mio emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cacciatore ha proposto di sopprimere, al primo comma, le parole:

« Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 agosto 1952, n. 991 ».

L'onorevole Cacciatore ha proposto anche di sopprimere il secondo comma.

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**CACCIATORE.** L'articolo 8 della legge 25 luglio 1952 (luglio e non agosto, come

erroneamente stampato) dice: « Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali in materia di imposte sui terreni ecc. » « nonché l'esenzione dal pagamento di contributi unificati in agricoltura ».

Praticamente, si è voluto fare un trattamento di favore a questi contadini che con le terre di montagna non riescono a vivere.

Ora, si dirà che ognuno deve pagare il contributo per la pensione. Ma, onorevole Zaccagnini, si è parlato qui di sicurezza sociale e di solidarietà. Ora la solidarietà in questo caso non opera neppure all'interno della categoria. Non vi dico di addossarla all'intera collettività, ma rendiamola operante almeno all'interno della categoria, esentando questi contadini poveri. Altre volte ho detto che il contadino di montagna non avrà mai denaro liquido né per pagare l'esattore né per pagare il contributo per l'assicurazione, in quanto nei fondi di montagna a stento si ricavano i prodotti per l'alimentazione di chi li lavora. Facciamo, dunque, operare una buona volta questa solidarietà. Chiedo, pertanto, che venga soppressa la ultima parte del primo comma dell'articolo 3, perché allorquando noi nel 1952 approvammo quella legge tenemmo conto proprio delle condizioni di miseria di questi contadini di montagna, i quali furono esentati anche dal pagamento dei contributi unificati.

Il secondo comma, poi, mi sembra in contrasto col primo dello stesso articolo, come pure con l'ultima parte dell'articolo 2, perché, quando noi abbiamo fissato in 280 giornate — siano esse giornate-uomo o lavorative — la forza lavorativa del nucleo familiare, ci contraddiciamo stabilendo come facciamo qui che « i contributi di cui al precedente comma vengono applicati alle giornate che risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, in base alle norme di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 »; infatti questo articolo 5 così suona: « La determinazione delle giornate di lavoro di cui sopra dovrà essere fatta distintamente per uomini, donne, ragazzi, tenendo presenti le esigenze normali delle diverse colture e delle attività complementari ed accessorie »; e continua: « La commissione determina inoltre il numero medio delle giornate di lavoro che può presumersi necessario ». Noi, questo numero, già lo abbiamo fissato e quindi il richiamo all'articolo 5 della legge del 1940 è contraddittorio.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

PRESIDENTE. L'onorevole De Marzi ha proposto di sostituire, al primo comma, la parola « agosto » con la parola « luglio ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE MARZI. Rinunzio allo svolgimento, trattandosi di correggere un semplice errore materiale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bettoli, Cacciatore, Berlinguer, Achille Corona, Minasi, Bonomelli, Pigni, Albizzati e Fora hanno proposto di sopprimere il quinto comma.

L'onorevole Bettoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BETTOLI. Al quinto comma dell'articolo 3 si parla di accertamento di manodopera che non può in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate. Dal momento che nell'ultimo comma dell'articolo 1, già approvato, si parla di « fabbisogno annuo complessivo di manodopera inferiore a 30 giornate uomo », si deve parlare non di accertamento, bensì di accreditamento di manodopera.

In ogni caso le ragioni di questo emendamento sono quelle che ha esposto l'onorevole Cacciatore nel suo intervento in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Le onorevoli Maria Lisa Cinciari Rodano, Nadia Gallico Spano, Laura Diaz e Adele Bei Ciufoli hanno proposto di sostituire il quinto comma con il seguente:

« Per ogni singolo nucleo familiare l'accreditamento di giornate lavorative non può in alcun caso essere inferiore a 208 giornate da attribuirsi in numero di 104 ciascuno al capo famiglia ed al coniuge. L'importo dei contributi relativi alla differenza fra il numero di giornate di effettivo fabbisogno del fondo ed il predetto limite di 208 è a totale carico dello Stato ».

La onorevole Maria Lisa Cinciari Rodano ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente emendamento è già stato annunciato nel suo intervento dalla onorevole Diaz; il ministro tuttavia non si è pronunciato sulla questione, e ho l'impressione che la Camera non abbia avvertito pienamente lo scopo per il quale le colleghe ed io l'abbiamo proposto: che è quello di garantire « in ogni caso », la pensione almeno a una donna di ogni famiglia contadina assicurata. Modificare il testo della Commissione in questo punto è necessario per due ordini di ragioni: per una ragione di

principio e per una ragione pratica di notevole importanza.

Per quanto riguarda la ragione di principio, l'onorevole ministro nel suo discorso ha ricordato, nel motivare la sua opposizione a estendere il principio della reversibilità, che la famiglia contadina non può essere avvicinata alla famiglia del lavoratore subordinato, perché in questo secondo caso colui che col suo lavoro procura alla famiglia i mezzi per vivere è, quasi sempre, solo il capofamiglia, mentre nel primo caso il capofamiglia è inserito in un nucleo familiare che lavora tutto sul fondo.

Avviene però che proprio questo carattere particolare della donna contadina che nella famiglia mezzadrile o diretto-coltivatrice non è solo un familiare a carico del coltivatore assicurato, ma una lavoratrice che partecipa attivamente alla attività della azienda, viene misconosciuto dalla legislazione vigente, tanto è vero che sia al fine dell'accertamento dei contributi unificati come a quello della valutazione del lavoro nel contratto di mezzadria, alla donna viene attribuito un numero di giornate inferiore a quello attribuito all'uomo.

Bisogna però che ci si metta d'accordo. Non possiamo, cioè, considerare la donna contadina come una lavoratrice, e quindi come un'assicurata, quando la vogliamo escludere dal diritto di reversibilità della pensione, ed invece come casalinga quando la vogliamo escludere dalla pensione diretta. Se abbiamo respinto la possibilità della reversibilità, se cioè consideriamo la contadina come lavoratrice avente diritto alla pensione diretta, si deve, nella pratica, garantire questo diritto a tutte le donne che lavorano nel nucleo familiare.

Non vi è dubbio, infatti, che l'attività della donna contadina è indissolubilmente legata all'azienda, sia perché nei periodi di punta in agricoltura, per esempio durante la zappatura del grano, durante la mietitura, durante la fienagione la donna lavora esattamente quanto l'uomo, e lavora addirittura in misura maggiore dell'uomo in certi tipi di coltivazione, per esempio in quella della bietola e degli ortaggi; sia perché svolge attività accessorie, ma integranti nell'azienda contadina, e fornisce agli uomini della famiglia determinati servizi che abitualmente nell'industria sono assicurati dal datore di lavoro: quando per esempio porta il vitto sul campo ai lavoratori sostituisce in un certo modo la mensa aziendale che esiste nello stabilimento industriale.

Si tratta ora di introdurre una norma che riconosca di fatto questa qualifica di lavoratrici alle donne contadine, e che riconosca altresì che il contributo da esse dato è pari a quello degli altri membri della famiglia contadina.

Ma vi è anche, dicevo, una ragione pratica, che è veramente decisiva. Vorrei far rilevare all'onorevole relatore e agli altri colleghi che, quando il fabbisogno di una azienda contadina non arriva alle 104 giornate e quindi tutti i contributi vengono attribuiti al capofamiglia, di fatto nessuna donna in quella famiglia contadina ha la possibilità di acquisire il diritto alla pensione. Riteniamo pertanto che, proprio per stabilire non a parole ma con i fatti un principio di parità, si debba garantire la pensione non soltanto al capofamiglia ma anche, per lo meno, alla moglie, e che quindi debbano essere attribuite ad ogni azienda contadina che sia al di sotto delle 104 giornate, non 104 giornate convenzionali soltanto, bensì 208, tali cioè da consentire la concessione di due pensioni, l'una al capofamiglia e l'altra alla moglie o alla figlia, secondo i casi, del capofamiglia.

Si deve osservare che qualora tale emendamento non dovesse venire accolto, una gran parte delle donne contadine verrebbe esclusa dalla pensione; verrebbero cioè escluse tutte quelle delle aziende diretto-coltivatrici che non raggiungono le 104 giornate. Si potrebbe osservare: ma in questo caso tali donne non lavorano. No, la realtà invece è diversa. La realtà è che l'arretratezza delle piccolissime aziende contadine, soprattutto delle zone di collina e di montagna, comporta che la famiglia lavoratrice eroga su quel fondo molte più giornate di quelle che sono previste sulla tabella ettaro-coltura per quel determinato tipo di coltivazione. Né, d'altra parte, l'arretratezza del fondo, che è fatto legato a complessi problemi ambientali, può costituire colpa a carico della famiglia contadina.

Si chiede, pertanto, che si tenga conto di tale situazione e si attribuiscono 208 giornate, se non si vorrà che proprio le donne delle famiglie contadine più povere vengano escluse dal beneficio della pensione e che tutto il lavoro da esse erogato valga soltanto a far avere la pensione al solo capofamiglia, che sovente è meno della donna impiegato nell'azienda agricola perché ricerca altre attività accessorie fuori del fondo quando questo è troppo povero e non può bastare al sostentamento della famiglia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Macrelli e De Vita hanno presentato al quinto comma un emendamento diretto a sostituire le parole « 104 giornate » con le parole « 80 giornate ».

DE VITA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. L'emendamento presentato dall'onorevole Macrelli e da me è inteso a modificare il quinto comma dell'articolo 3, nel senso che per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di manodopera non possa in alcun caso essere inferiore alle 80 giornate attribuibili come minimo al capofamiglia a norma del successivo articolo 5.

L'emendamento comporta, altresì, la necessità di modificare l'articolo 5 in relazione all'attribuzione delle giornate ai singoli componenti e di modificare, inoltre, l'onere dello Stato a favore dei piccolissimi coltivatori, onde assicurare egualmente una somma di liquidazione corrispondente alle 104 giornate lavorative.

Le ragioni dell'emendamento sono facilmente intuibili, sol che si pensi alla circostanza che una contribuzione minima di 104 giornate determina una fortissima sperequazione nell'onere a carico dei piccolissimi coltivatori. Il caso limite è quello di un coltivatore con un terreno di 31 giornate, il quale verrebbe a pagare nella stessa misura di quello con un terreno di 104 giornate.

È pertanto opportuno ridurre il più possibile tale sperequazione e a tal fine, prendendo come riferimento la legge sulle assicurazioni contro le malattie, si propone di ridurre ad 80 giornate il minimo contributivo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Compagnoni, Miceli, Gomez D'Ayala, Villani, Tognoni, Scarpa, Maglietta, Laura Diaz e Grifone hanno proposto di aggiungere al quinto comma, in fine:

« La differenza del contributo tra le effettive giornate di fabbisogno aziendale e il minimo di 104 è posta a carico dello Stato ».

L'onorevole Compagnoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COMPAGNONI. Noi vogliamo con questa proposta affrontare un doveroso problema di solidarietà nei confronti della notevole massa dei contadini più poveri che saranno assicurati con questa legge. Noi abbiamo fatto benissimo a riconoscere loro il diritto di assicurazione; a nostro parere, però, è necessario anche che ci domandiamo come

pagheranno il contributo questi contadini. Soprattutto dobbiamo evitare che questa legge sia vista come una legge fiscale, specialmente dai contadini poveri.

Né possiamo prendere sul serio la considerazione fatta l'altro giorno dall'onorevole Bonomi, il quale, parlando di contadini poveri, affermava che questi o svolgono anche altra attività o, quando arriverà la pensione, saranno già morti. Affermazioni di questo genere sono in contraddizione e demoliscono l'altra argomentazione sostenuta dall'onorevole Bonomi allorché, per mettere in evidenza la giustizia di questa iniziativa che mira ad estendere la pensione ai contadini, si è richiamato alla loro povertà e ai risultati dell'inchiesta sulla miseria.

Noi non parliamo di contadini poveri in senso astratto, ma parliamo di quei contadini poveri che hanno diritto di essere assicurati in base a questa legge: si tratta cioè di coloro i quali, pur avendo una piccola proprietà che richiede un fabbisogno effettivo di 30 giornate di lavoro, dovranno pagare i contributi per 104 giornate. E abbiamo dimostrato esaurientemente in Commissione che una massa notevole di contadini si trova in queste condizioni. Essi dovrebbero pagare i contributi per giornate di lavoro delle quali non hanno bisogno, che essi non compiono sulla loro piccola proprietà perché non posseggono terra a sufficienza per aver bisogno di 104 giornate lavorative.

Abbiamo dimostrato in Commissione che si tratta di centinaia di migliaia di giornate lavorative che vengono pagate e abbiamo fatto riferimento alla legge per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti. Anche questo ci dimostra che l'argomentazione dell'onorevole Bonomi non trova alcuna seria giustificazione, poiché noi facciamo riferimento agli iscritti alle casse mutue malattie dei coltivatori diretti. E se teniamo presente che, per aver diritto all'assistenza malattia, da parte delle mutue occorre un minimo di 80 giornate, mentre per la pensione ne occorrono 104, vediamo che si supera largamente il numero di contributi che questi contadini poveri devono pagare per un fabbisogno di manodopera che non esiste, perché la loro proprietà è talmente misera che non lo richiede.

In sede di Commissione, il relatore Zaccagnini non ci diede una risposta esauriente su questo punto, poiché in pratica egli si limitò ad aggirare l'ostacolo dandoci una risposta molto evasiva. Ma, indipendente-

mente da questa risposta evasiva, restano le cifre che abbiamo denunciato.

Se scendiamo nei particolari di queste centinaia di migliaia di giornate che i contadini poveri dovranno pagare in più, troviamo che esse vengono pagate soprattutto nelle province più povere, dove la piccola proprietà è particolarmente frazionata. Ho fatto l'esempio della provincia di Frosinone, che è particolarmente tartassata, perché si tratta di una provincia ad economia poverissima, dove i piccoli proprietari hanno proprietà davvero minuscole. Abbiamo, in questa provincia, ben 8 mila famiglie contadine che dovranno pagare 104 contributi pur avendo un fabbisogno di giornate lavorative assai inferiore, che in media è di 45. Quindi, quello che essi dovrebbero pagare in più fra le 45 giornate di cui hanno bisogno per lavorare la loro piccola proprietà ed il minimo di 104 giornate richieste per il riconoscimento del diritto alla pensione è di 1.800 lire per ogni famiglia.

Ora, se teniamo presente che ci troviamo di fronte ad una massa di contadini veramente poveri, ci rendiamo conto che questa somma di 1.800 lire è, nella migliore delle ipotesi, anche se non vi saranno aumenti di contributi, una tassa che diventa insopportabile per questi contadini.

D'altra parte, la somma che lo Stato dovrebbe stanziare per far fronte a questa differenza è una somma talmente esigua che io credo proprio non esista alcuna difficoltà per cui non si debba accogliere una richiesta di questo genere. Sono meno di 50 milioni che lo Stato dovrebbe stanziare per pagare questa differenza e mi pare che quando si tratta di fare un atto di solidarietà nei confronti di contadini così poveri, valga anche la pena che lo Stato faccia il sacrificio per stanziare una somma così esigua. Credo che soltanto se si decide *a priori* che nessuna proposta proveniente da questa parte, indipendentemente dalla ragionevolezza della stessa, debba essere accolta, gli onorevoli colleghi della maggioranza potranno non accettare questo nostro emendamento; ma se si tien conto delle esigenze dei contadini poveri dei quali ci stiamo occupando, allora credo che la Camera nella sua maggioranza non dovrebbe trovare alcuna difficoltà ad accogliere questa nostra proposta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Francesco Giorgio Bettiol, Gomez D'Ayala, Villani, Bufardeci, Tognoni, Miceli, Grifone, Di Mauro, Scarpa, Cremaschi e Barontini hanno proposto

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

di aggiungere, dopo il quinto comma, il seguente:

« Per i fondi ubicati nelle zone classificate montane secondo la legge 25 luglio 1952, n. 991 e nelle zone depresse la differenza del contributo relativo al minimo di giornate di effettivo fabbisogno della azienda ed il predetto minimo di 104 è posto a carico dello Stato ».

L'onorevole Francesco Giorgio Bettiol ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Il nostro emendamento investe solamente le zone montane e quelle classificate depresse: le prime in base alla legge n. 991, le altre in base alle leggi n. 646 e 647. La nostra proposta trae la sua ragion d'essere non solo dalle condizioni di grave disagio in cui versano le popolazioni della montagna e delle zone depresse, ma anche dagli impegni che noi assumiamo continuamente nei confronti di queste popolazioni quando siamo a contatto con esse.

Le risoluzioni che vengono votate all'unanimità nei vari convegni della montagna, la piena adesione che viene data agli uomini di Governo alle risoluzioni medesime, testimoniano una realtà che non possiamo nascondere e che abbiamo il dovere di correggere. Ma dobbiamo correggere questa realtà, onorevole Zaccagnini, nel Parlamento, in coerenza con le posizioni che noi e voi assumiamo quando siamo a contatto con queste popolazioni di montagna. Nessuno pretende, come ella ha fatto capire, onorevole Gui, che si voglia una particolare condizione di favore per questa o quella categoria di persone che vivono in questa o in quella condizione di disagio. Qui non si tratta di questo; si tratta piuttosto di rendere giustizia, di distribuire equamente un determinato onere che viene fissato con questa legge in modo da attenuare le condizioni di disagio in cui versano queste popolazioni. Ed è veramente deplorabile il costume in atto di dare sempre ragione ai montanari in tutte le riunioni, in tutti i convegni, in tutti i congressi, riconoscendo le loro insopportabili condizioni di vita, il loro permanente stato di miseria, mentre poi non si fa nulla per correggere questo stato di deplorabile abbandono e per offrire alle nostre popolazioni una migliore prospettiva.

Nell'ultimo congresso della montagna le rappresentanze degli enti locali di tutta Italia all'unanimità hanno chiesto che si costituisse nel Parlamento, dando a tal fine mandato ad un illustre collega del partito di maggioranza, un centro parlamentare

della montagna. Perché fu avanzata questa richiesta? Per compiere un atto di solidarietà verso le popolazioni montane attraverso una manifestazione di carattere unitario, così come più volte è avvenuto nei riguardi delle popolazioni del sud. È fuori dubbio, infatti, che il secondo congresso della montagna reclamava appunto la costituzione di un gruppo che superasse le divisioni di parte e tendesse soltanto a correggere la situazione precaria delle popolazioni montane.

Non faccio i nomi dei colleghi che hanno fatto naufragare l'iniziativa, ma spero che cionondimeno anche la maggioranza renda omaggio alla montagna accettando il nostro emendamento.

Questa nostra proposta ha vari precedenti: dalla abolizione dei contributi unificati in agricoltura (legge 25 luglio 1952) alla proposta di legge Giraudo-Lucifredi di estendere altre esenzioni a favore dei territori montani, alla esenzione decisa dal Governo dalla imposta erariale sui terreni e sui redditi in agricoltura. Non sono, forse, questi elementi che dimostrano come sia giustificata una differenziazione a favore dei contadini delle montagne?

Né mi si dica che 3.068 lire annue di contributo sono poca cosa di fronte al diritto alla pensione. Per i poveri contadini della montagna anche 100 lire sono rilevanti, perché possono risolvere il problema di una giornata di vita. Un siffatto contributo inciderebbe ulteriormente su un reddito talmente basso che davvero può essere considerato insopportabile da parte di molti montanari. È per questo che io ho presentato il mio emendamento, che raccomando alla Camera come un atto di solidarietà verso la più povera categoria agricola.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei fare innanzitutto una precisazione a proposito di una frase ricorsa più volte e secondo la quale si vorrebbe far prevalere sempre il principio di respingere *a priori*, a qualunque costo, ogni proposta dell'estrema sinistra. L'accusa è perfettamente rovesciabile: se voi avvertite un certo disagio nel vedere che le vostre argomentazioni non ci convincono, lo stesso disagio prova il relatore nel vedere che il suo punto di vista non è mai accolto da voi.

E veniamo alla sostanza. Vorrei innanzitutto che fosse fugato un equivoco sul quale mi pare sia stata imposta gran parte della

discussione su questi emendamenti. Si è ripetutamente parlato dei sacrifici che vengono addossati ai poveri contadini che lavorano meno di 104 giornate annue. Ora, in sede di Commissione e di comitato ristretto, abbiamo tutti convenuto che una applicazione della legge tendente ad accordare la pensione soltanto alle aziende in cui venisse svolto il minimo di giornate lavorative sufficienti per costituire la posizione assicurativa avrebbe danneggiato le aziende in cui ci si fosse mantenuti al disotto delle 80 o delle 104 giornate.

Abbiamo voluto fare una eccezione a favore di queste aziende, ammettendo ai benefici della legge un notevole numero di poderi che avrebbero dovuto restare invece esclusi. Non si può quindi parlare di sacrifici, ma di una agevolazione che abbiamo voluto accordare. E che si trattasse di una agevolazione tutti lo abbiamo riconosciuto quando abbiamo raggiunto un accordo.

È, ripeto, una posizione di favore che nasce non solo dal fatto di istituire una posizione assicurativa privata, *ope legis*, superiore a quella che deriverebbe dalla effettiva consistenza del podere, ma anche dal fatto che su queste giornate vengono pagati contributi ridotti, in quanto si prende per base il contributo del giornaliero di campagna; e ridotti anche per l'ulteriore decurtazione contemplata da questa legge.

Non si tratta quindi di un sacrificio: attraverso una contribuzione di favore, vengono concesse pensioni eguali a quelle delle altre posizioni. Siamo di fronte ad una norma di favore, e posso riconoscere tutt'al più che i vostri emendamenti tendono a stabilire una norma di maggior favore. La scelta non è tra un sacrificio che noi esigiamo da questa povera gente e un favore che voi fate!

Ciò premesso, devo dire che non sono favorevole all'accoglimento degli emendamenti Cacciatore, i quali si ricollegano a due concetti: solidarietà e piano di sicurezza sociale. In questa sede noi non stiamo elaborando un piano di sicurezza, ma una legge congegnata in un certo modo, una legge di assicurazione. Si tratta di posizioni assicurative personali: il problema che dobbiamo porci è se questi contadini di montagna debbano pagare quel contributo ridotto, di favore, cui abbiamo accennato, per costituire la propria posizione di pensione, oppure se questo onere debba essere addossato ad altri. Questi altri dovrebbero essere, in base al principio della solidarietà, gli altri contribuenti. Ma per consentire un esame veramente

serio e approfondito di questa proposta, l'onorevole Cacciatore avrebbe dovuto presentare un altro emendamento in base al quale il contributo da cui questi contadini fossero stati esentati venisse accollato ai contadini della pianura.

Quindi sono contrario a questi due emendamenti, come, per le stesse considerazioni, all'emendamento Bettiol Francesco Giorgio.

Accetto l'emendamento De Marzi, che è di carattere formale, mentre sono contrario all'emendamento Bettoli.

La onorevole Cianciarì Rodano propone di elevare il limite delle giornate a 208, ponendo la differenza a carico dello Stato. Si sostiene questo emendamento perché si vuol dare comunque la pensione alla moglie. È evidente che con questo emendamento tutte le mogli dei coltivatori diretti e dei mezzadri avrebbero automaticamente la pensione; ma l'avrebbero nel senso che lo Stato pagherebbe totalmente questa pensione. Verrebbe così a risolversi per un larghissimo settore il famoso problema della pensione alle casalinghe, attraverso una norma che va al di là di tutte le altre proposte presentate.

Non sono d'accordo con questa proposta. Questa legge non fa nessuna distinzione fra uomo e donna; questa legge è, in un certo senso, neutra. Essa considera le giornate lavorative, fa un certo computo medio delle giornate dell'uomo, della donna, del ragazzo e fa un accredito, in base alle giornate che risultano, ai componenti della famiglia, per i quali non si fanno distinzioni. Quindi il problema consiste solo nel numero delle giornate necessarie alla coltivazione del fondo in rapporto alla manodopera che vive su di esso. Mi dichiaro dunque nettamente contrario all'emendamento Cianciarì Rodano.

Quanto all'emendamento Compagnoni, al quale sono pure contrario, preciso che noi stabiliamo un certo vantaggio che riteniamo sia giusto nel limite che abbiamo fissato, ma che non sarebbe più giusto nei limiti che vengono proposti dall'onorevole Compagnoni.

Sono pure contrario all'emendamento Marcellì, perché, abbassando il limite a 80 giornate, si riduce quel vantaggio che intendiamo dare portando il limite a 104 giornate.

Ugualmente sono contrario all'emendamento Sacchetti. Se si tiene conto della serie di nuovi compiti che vengono addossati al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, penso sia utile una modificazione della denominazione di questo servizio.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per l'emendamento Sacchetti, interrompendo il proponente, ho già detto di accettarlo perché riconosco che non mi sembra, almeno formalmente, molto giusto che in una legge che tratta tutt'altra materia, si introduca di straforo una modifica nella denominazione di questo servizio. Mi pare quindi che le obiezioni sollevate dall'onorevole Sacchetti a questo riguardo abbiano fondamento. Faccio presente che, nel caso in cui l'emendamento sia accettato, occorre modificare anche la dizione al comma terzo e non soltanto al comma primo.

Circa il primo emendamento Cacciatore aderisco alle valide ragioni portate dal relatore sulla questione della esenzione per i territori montani. È giusto, quando si tratta di esentare degli agricoltori dal pagare dei contributi per conto di un'assistenza che va a terzi, ma qui si tratta di assistenza che va a beneficio di loro stessi. Effettivamente si tratterebbe di dare una prestazione di vecchiaia e di invalidità gratuitamente, ciò che non mi sembra giustificato.

Accetto l'emendamento De Marzi. Sono contrario al secondo emendamento Cacciatore per ragioni analoghe a quelle che ho già esposto.

Per quanto riguarda l'emendamento Bettoli si entra nella materia dell'accertamento delle 104 giornate rispetto alle 30 giornate-uomo che sono considerate minime. Faccio mia l'impostazione data a questo problema dal relatore: non si tratta, con un abile gioco di prestigio (come è stato detto più volte), di trasformare una provvidenza in una persecuzione, perché sembra quasi che noi stiamo perseguendo questa gente. Aumentando il numero delle giornate accertate e accreditate — rispondo con questo anche all'emendamento Macrelli — noi avviciniamo questi coltivatori al numero di contributi necessario per avere le provvidenze previste dalla legge. Se noi, per esempio, abbassiamo da 104 a 80, come richiede l'onorevole Macrelli, il numero delle giornate, invece di concedere il diritto dopo 15 anni, lo daremmo dopo 19 anni.

DE VITA. Non è questo il significato. La differenza va a carico dello Stato.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questa è la conseguenza, questo è il risultato di tutti gli emendamenti.

Comunque, voglio dire che questo aumento delle giornate accertate e accreditate ha il

significato di rendere più breve la possibilità di arrivare a quel certo termine. Quindi, effettivamente, si tratta di un vantaggio. Ma se si vuole concedere un vantaggio maggiore, cioè si vuole che questa differenza vada a svantaggio dello Stato, allora come al solito diamo sfogo a tutte le rivendicazioni.

L'intervento dello Stato, come specificato nel mio discorso, è previsto complessivamente in più del 50 per cento dell'onere. Non vedo come si possa, per ogni rivendicazione che si avanza, accollare un nuovo onere allo Stato. Qui sorge il problema della copertura, per cui non posso essere che contrario. Avrei preferito anch'io che gli onorevoli colleghi avessero trovato un sistema compensativo interno, cioè che le categorie più benestanti dei coltivatori diretti o dei mezzadri sopperissero con versamenti interni per avere quelle condizioni di maggior favore che si vogliono fare alle categorie della montagna.

Per quanto riguarda l'emendamento Cinciari Rodano, se ho ben capito, ho ravvisato una certa contraddizione nella sua esposizione. L'onorevole Cinciari Rodano sostanzialmente dice: qui si tratta di piccoli fondi per i quali, se noi cominciamo ad accreditare un certo numero di giornate al capo famiglia, si finisce che non accreditiamo nulla alla donna. Qual è il risultato? Che noi abbiamo accreditato alle componenti della famiglia, ad incominciare dalla moglie, delle giornate, anche se praticamente non lavorano nei campi. Se lavorano nei campi, allora si tratta di fondi più grandi: perciò mi pare che l'obiezione non abbia fondamento.

Quanto alla richiesta della onorevole Cinciari Rodano, concordo con quanto ha detto l'onorevole Zaccagnini. Infatti, accettando il suo emendamento, si darebbe la pensione alle casalinghe a condizioni di estremo favore, in quanto a totale carico dello Stato. Vorrei qui aggiungere che quella ragione di euritmia formale, invocata poco fa dall'onorevole Sacchetti, a maggior ragione dovrebbe consigliarci di non parlare delle casalinghe quando si tratta di previdenza e di assistenza ai lavoratori delle campagne. Vi è poi il problema sostanziale della copertura che ci induce a non accedere a questa richiesta.

Le argomentazioni esposte valgono anche per gli emendamenti Compagnoni e Bettiol Francesco Giorgio, al quale ultimo vorrei rilevare di essere stato alquanto esagerato allorché ha affermato che per la montagna non si è fatto niente. Senonché, successivamente, lo stesso onorevole Bettiol ha richiamato alcune leggi a favore della montagna, il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

che sta a documentare che le nostre cure si sono rivolte anche verso quel settore.

Per la montagna sono stati effettuati molti interventi e con questa legge si opera anche in questo settore, in quanto riteniamo che la pensione possa favorire i contadini delle zone montane o collinari, spesso tentati di abbandonare i loro fondi. Si tratta quindi di una nuova norma di favore.

Per tutte queste considerazioni, non posso accettare gli emendamenti.

TITOMANLIO VITTORIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

TITOMANLIO VITTORIA. Noi donne del gruppo della democrazia cristiana non entriamo nella discussione dei problemi inerenti alle donne appartenenti al nucleo familiare dei coltivatori diretti poiché, come è stato rilevato prima dal relatore e poi dal ministro, riteniamo che questo problema debba essere studiato nell'ambito di quello più vasto che riguarda le casalinghe, per le quali, come tutti sanno, sono state presentate varie proposte di legge, tra cui anche una dal gruppo democristiano.

Approfitto dell'occasione per chiedere che, alla ripresa dei lavori, l'onorevole ministro solleciti la discussione di queste proposte, poiché riteniamo che il problema sia urgente, necessario e di facile soluzione.

LOPARDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPARDI. Vorrei esprimere la nostra opinione sui vari emendamenti che stabiliscono condizioni di maggiore favore (questa è la dizione che preferisce il relatore) ai coltivatori diretti, ed in particolare sul primo emendamento Cacciatore e sull'emendamento Bettiol Francesco Giorgio, che si riferiscono ai coltivatori diretti delle zone di montagna.

È esatto che la norma di cui al quinto comma dell'articolo 3 sia una norma di favore rispetto alle piccole aziende. Infatti se queste piccole aziende, che hanno, per esempio, un accertamento di giornate effettive lavorative pari a 35-40, dovessero rimanere con questo numero di giornate, la pensione per il coltivatore diretto, maturerebbe addirittura dopo 50 o 60 anni. Quindi è una condizione di favore quella di attribuire 104 giornate invece di quelle effettivamente accertate.

Ma è altrettanto evidente che una azienda che abbia 35-40 giornate di lavoro è una azienda poverissima, poiché non si tratta

delle giornate effettivamente prestate, ma di quelle accertate; azienda poverissima, ragione per cui per il coltivatore che vive in essa, anche in zone di pianura, anche in zone fertili, sarebbe pur sempre un grande sacrificio pagare la differenza fra il contributo per le giornate effettive e quello stabilito per giungere alle 104 giornate che gli sono state accreditate.

Si pensi poi al piccolo appezzamento di terreno sito in zona di montagna, evidentemente molto poco produttivo, e si avrà presente veramente qual è la situazione del coltivatore, il quale non sarà affatto nella condizione materiale di pagare questa differenza posta a suo carico.

Per queste ragioni il gruppo del partito socialista italiano voterà a favore degli emendamenti che verranno posti gradatamente in votazione, perché tutti favorevoli ai coltivatori diretti, in particolar modo il primo emendamento Cacciatore e l'emendamento Bettiol Francesco Giorgio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Sacchetti, mantiene il suo emendamento, accettato dal Governo e non dalla Commissione?

SACCHETTI. Sì, signor Presidente.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. Il gruppo della democrazia cristiana ritiene che debba mantenersi il testo della Commissione e che si debba respingere l'emendamento soppressivo Sacchetti, perché, assommandosi presso gli uffici dei contributi unificati nuove e più numerose funzioni, noi riteniamo che questi uffici debbono avere anche nella denominazione una particolare configurazione. Anche se l'emendamento non è sostanziale, ma di pura forma, noi voteremo contro, essendo favorevoli al mantenimento del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sacchetti tendente, al primo comma a sopprimere le parole: « che assume la denominazione di servizio per la previdenza e l'assistenza sociale per l'agricoltura ».

(È approvato).

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo primo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Cacciatore, tendente, al primo comma, a sopprimere le parole: « Non

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 agosto 1952, n. 991 ».

*(Non è approvato).*

Onorevole De Marzi, mantiene il suo emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo ?

DE MARZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzi, tendente, al primo comma, a sostituire la parola: « agosto », con l'altra: « luglio ».

*(È approvato).*

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento soppressivo del secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento Cacciatore tendente a sopprimere il secondo comma.

*(Non è approvato).*

Onorevole Bettoli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BETTOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bettoli soppressivo del quinto comma.

*(Non è approvato).*

Onorevole Cinciari Rodano, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cinciari Rodano tendente a sostituire il quinto comma con il seguente: « Per ogni singolo nucleo familiare l'accreditamento di giornate lavorative non può in alcun caso essere inferiore a 208 giornate da attribuirsi in numero di 104 ciascuno al capo famiglia ed al coniuge. L'importo dei contributi relativi alla differenza fra il numero di giornate di effettivo fabbisogno del fondo ed il predetto limite di 208 è a totale carico dello Stato ».

*(Non è approvato).*

Onorevole Macrelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MACRELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Macrelli, tendente, al quinto comma, o sostituire le parole: « 104 giornate » con le altre: « 80 giornate ».

*(Non è approvato).*

Onorevole Compagnoni, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COMPAGNONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Compagnoni, tendente, al quinto comma, ad aggiungere, in fine, le parole: « la differenza del contributo tra le effettive giornate di fabbisogno azienda e il minimo di 104 è posta a carico dello Stato ».

*(Non è approvato).*

Onorevole Francesco Giorgio Bettiol, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bettiol Francesco Giorgio, tendente ad aggiungere, dopo il quinto comma, il seguente:

« Per i fondi ubicati nelle zone classificate montane secondo la legge 25 luglio 1952, n. 991, e nelle zone depresse la differenza del contributo relativo al minimo di giornate di effettivo fabbisogno della azienda ed il predetto minimo di 104 è posto a carico dello Stato ».

*(Non è approvato).*

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 3 risulta del seguente tenore:

« L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonché la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono effettuati con le modalità stabilite dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, a cura del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

I contributi di cui al precedente comma vengono applicati alle giornate che risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, in base alle norme di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Rimane fermo l'obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

diretti di far pervenire al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura le dichiarazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico.

Nel caso di fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al precedente comma debbono essere sottoscritte anche dai mezzadri e coloni parziari.

Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano d'opera non può in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma del successivo articolo 5.

Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo familiare coltivi più di un fondo, anche se a titolo diverso, le giornate di lavoro prestate dai componenti la famiglia sono accertate tenendo presente il complesso dei fondi stessi ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.  
BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base è quella prevista dalla tabella B. n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale potranno essere determinati, in base a medie ponderali, sia i coefficienti per la ripartizione delle giornate di lavoro calcolate a norme dell'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in giornate di uomo, donna e ragazzo, sia il contributo medio base e il contributo medio integrativo da applicare per le giornate anzidette ».

**PRESIDENTE.** Le onorevoli Luciana Viviani, Leonilde Iotti, Gina Borellini, Gisella Floreanini, Laura Diaz, Maria Lisa Cinciari Rodano e Elettra Pollastrini hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « la misura del contributo base è quella prevista dalla tabella B) n. 3 allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218 » con le altre: « la misura del contributo base prevista dalla tabella B) n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, è così modificata:

lire 2 per l'uomo;

lire 2 per la donna;

lire 1,50 per i giovani di età superiore ai 14 anni e non inferiore ai 18 »; e,

dopo il primo comma, di aggiungere il seguente:

« il contributo integrativo delle mezzadrie, colone e coltivatrici dirette è uguale a quello dell'uomo ».

La onorevole Luciana Viviani ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**VIVIANI LUCIANA.** Rinunzio allo svolgimento. Rilevo soltanto che ai miei emendamenti è collegato l'emendamento Iotti all'articolo 17.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Le onorevoli Leonilde Iotti, Maria Lisa Cinciari Rodano, Laura Diaz, Luciana Viviani, Elettra Pollastrini, Gisella Floreanini, Adele Bei Ciufoli, Renata Marchionni Zanchi, Nadia Gallico Spano e Teresa Noce hanno proposto, all'articolo 17, il seguente comma aggiuntivo:

« Il modo di determinazione dell'ammontare della pensione annua è stabilito per gli uomini e per le donne dal comma a) dell'articolo 12 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

La onorevole Leonilde Iotti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**IOTTI LEONILDE.** L'articolo 2 della legge n. 218, a modifica dell'articolo 12 della legge 14 aprile 1939, stabilisce che l'ammontare della pensione è determinato per gli uomini in ragione del 45 per cento per le prime 1.500 lire di contribuzione, del 33 per cento per le seconde 1.500 lire, del 20 per cento per il rimanente importo; per le donne in ragione del 33 per cento per le prime 1.500 lire, del 26 per cento per le seconde 1.500 lire e del 20 per cento per il rimanente dei contributi.

Il nostro emendamento propone che l'ammontare della pensione sia calcolato secondo la lettera a) dell'articolo 12, cioè a parità tra uomini e donne. Come diceva la onorevole Viviani, questo emendamento è collegato a quello che ella ha proposto. Infatti, nel mentre proponiamo la parità dei contributi, proponiamo anche la parità nel calcolo dell'ammontare della pensione.

**COMPAGNONI** Chiedo di parlare

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**COMPAGNONI** Desidero chiedere un chiarimento all'onorevole ministro. Ad un certo punto, nell'articolo 4, si parla di medie ponderali e si fa riferimento alla tabella ettaro-coltura. Noi sappiamo che detta tabella è composta da giornate scomposte e da totali. Che cosa è accaduto? Quando si è

trattato di applicare la legge sulla assistenza malattia ai coltivatori diretti, mentre per il pagamento dei contributi gli uffici si sono basati sulle giornate scomposte, per l'accredito hanno tenuto conto delle giornate rapportate a uomo. Ora, siccome fra il totale delle giornate scomposte (uomo, donna, ragazzo) e le giornate rapportate a uomo vi è una differenza del 20 per cento, desidererei essere tranquillizzato nel senso che le giornate da accreditare al nucleo familiare non dovranno mai comunque essere inferiori al numero delle giornate relative ai contributi pagati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. L'argomento oggetto degli emendamenti è stato ampiamente dibattuto in sede di discussione generale. Già allora si disse del problema di un'eventuale parificazione fra uomo e donna su ogni piano. Ma tale problema non si può porre in questa legge, in quanto qui non facciamo altro che applicare a queste categorie le norme della legge n. 218. Il problema non è così semplice, né mi pare che possa essere risolto in maniera così meccanica come qui si propone. Tutti siamo d'accordo che bisogna partire dal criterio di una eguale retribuzione per un eguale lavoro. Il problema è ora di sapere se nel settore agricolo una tale equiparazione sia possibile, se cioè il lavoro prodotto dalla donna sia quantitativamente identico al lavoro prodotto dall'uomo. E poi bisogna riprendere non solo la legge n. 218, ma anche quella che stabilisce il modo di fissazione dell'ettaro-coltura, delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo.

In verità si tratta di un problema molto complesso, che esula dallo spirito e dalla sostanza del provvedimento in esame. Prego, per questi motivi, gli onorevoli colleghi di non insistere su questi emendamenti, anche perché, se si volesse insistere, ci troveremmo di fronte a questa situazione: chiedendo l'elevazione dei contributi base e dei contributi integrativi delle donne al piano di quelli degli uomini, essendo le pensioni minime identiche, non si avrebbe, almeno nei primi quindici anni, nessun beneficio effettivo.

Credo che si tratti di una affermazione di principio che non può essere sollevata in questa sede e che tornerebbe a tutto svantaggio delle classi interessate.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il fondo della questione è rappresentato dall'emendamento Iotti. Mi permetto di far rilevare, oltre a quanto ha già detto il relatore, che l'attribuzione minore è giustificata anche (non voglio dire solo) dal fatto che per le donne v'è una condizione di favore nell'età del pensionamento.

Convengo con il relatore sulla opportunità di affrontare la questione in una forma più organica e più generale.

Per quanto riguarda la richiesta formulata dall'onorevole Compagnoni, posso assicurarlo che l'interpretazione è quella da lui data, cioè che anche nell'accREDITAMENTO si deve procedere in base alle giornate scomposte.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Iotti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

IOTTI LEONILDE. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Viviani, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione, né dal Governo?

VIVIANI LUCIANA. Non insisto. Desidero soltanto sottolineare che convengo in parte con l'esigenza, espressa dall'onorevole relatore, di affrontare la questione in altra sede, per cui noi ci riserviamo di presentare una proposta di modifica della legge n. 218 per risolvere la questione.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura. BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 sono accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative, per le quali i suddetti contributi sono stati versati, secondo i criteri seguenti:

Le prime 104 giornate al capo famiglia e le altre, in ragione di 52 giornate ciascuno al coniuge, ai fratelli del capo famiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capo famiglia e dei fratelli, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado. Per ciascun gruppo la precedenza è stabilita secondo l'anzianità.

Le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capo famiglia, sino alla concorrenza di 156 giornate, e agli altri componenti il

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

nucleo familiare, in parti uguali fra di loro, ma non oltre il limite massimo di 156 giornate annue ciascuno.

Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni, residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti uguali, al capo famiglia e agli altri componenti.

Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 giornate lavorative. Nelle aziende con fabbisogno da 156 giornate ed oltre l'accredito non può essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente della famiglia.

Nella attribuzione delle giornate sono poste a tutte le altre unità familiari le unità che abbiano già liquidato una pensione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altra forma assicurativa obbligatoria.

Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati, a norma dell'articolo 3 della presente legge, sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono.

Sono escluse dalla attribuzione e dal conseguente accredito le unità che abbiano superato il 70° anno di età, purché abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altro sistema di previdenza obbligatorio.

Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualità di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Ove non esistano nel nucleo familiare soggetti ai quali sia possibile accreditare tutte o parte delle giornate lavorative, per tali giornate non si provvederà al pagamento dei contributi ».

**PRESIDENTE** Ricordo che il Governo, all'articolo 5, ha proposto di sostituire il quinto comma con il seguente:

« Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 giornate lavorative e nelle aziende con fabbisogno da 156 giornate ed oltre l'accredito non può essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente della famiglia secondo l'ordine di preferenza previsto nel secondo comma e nei limiti delle giornate complessivamente accreditabili provvedendosi all'attuazione nel modo indicato nel terzo comma delle giornate residue il numero inferiore ai quozienti sopra indicati ».

di sostituire l'ottavo comma con il seguente:

« Sono escluse dalla attribuzione e dal conseguente accredito le unità che abbiano superato il 70° anno di età, purché abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altro sistema di previdenza obbligatorio, salvo che non esistano nel nucleo familiare soggetti ai quali sia possibile trasferire l'accredito »

e di sopprimere l'ultimo comma.

Gli onorevoli Laura Diaz, Gisella Floreanini, Nadia Gallico Spano, Adele Bei Ciufoli, Gina Borellini, Francesco Giorgio Bettiol, Di Mauro, Tognoni, Scarpa, Miceli, Gomez D'Avala, Grifone, Audisio e Cremaschi hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le prime 208 giornate in ragione di 104 ciascuno al capofamiglia ed al coniuge e le altre in ragione di 52 giornate ciascuno ai fratelli del capofamiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capofamiglia e dei fratelli, ad altri parenti ed affini fino al 4° grado. Per ciascun gruppo la precedenza è stabilita secondo l'età ».

La onorevole Laura Diaz ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**LAURA DIAZ.** Rinunzio allo svolgimento.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Elena Gatti Caporaso, Pigni, Cacciatore, Lopardi, Bettoli, Minasi e Bonomelli hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole « in ragione di 52 giornate ciascuno al coniuge, ai fratelli del capo famiglia » con le altre: « in ragione di 104 giornate al coniuge e di 52 giornate ai fratelli del capo famiglia ».

L'onorevole Lopardi, cofirmatario dell'emendamento, ha facoltà di svolgerlo.

**LOPARDI.** A nome dell'onorevole Elena Gatti Caporaso e degli altri onorevoli firmatari, rinunzio allo svolgimento.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Laura Diaz, Gisella Floreanini, Nadia Gallico Spano, Adele Bei Ciufoli, Gina Borellini, Francesco Giorgio Bettiol, Di Mauro, Tognoni, Scarpa, Miceli, Gomez D'Avala, Grifone, Audisio e Cremaschi hanno proposto di sostituire il quinto comma con il seguente:

« Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 260 giornate non possono essere accreditate al terzo avente diritto meno di 30 giornate lavorative. Nelle aziende con fabbisogno superiore a 260 giornate ed oltre l'accredito non

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

può essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente della famiglia ».

La onorevole Laura Diaz ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DIAZ LAURA. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonomi ha proposto di sostituire il quinto comma con i seguenti:

« Non si fa luogo all'accredito ad un componente il nucleo familiare se il numero delle giornate accreditabili è inferiore a 30, nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate, o a 52, nelle aziende con fabbisogno da 156 giornate ed oltre.

Le giornate suddette sono attribuite secondo i criteri del terzo comma del presente articolo ».

L'onorevole Bonomi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BONOMI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Lopardi, Elena Gatti Caporaso, Bettoli, Pigni e Minasi hanno proposto, al quinto comma, di sostituire le parole « non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 », con le altre: « sono accreditate anche al secondo avente diritto 104 ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgerlo.

CACCIATORE. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Lopardi, Elena Gatti Caporaso, Bettoli, Pigni e Minasi hanno proposto, al quinto comma, di sostituire le parole « non può essere inferiore a 52 giornate per ciascuno », con le altre: « non può essere per il coniuge inferiore a 104 giornate e a 52 giornate per ciascun altro ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgerlo.

CACCIATORE. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berlinguer, Albizzati, Cacciatore, Lopardi, Minasi ed Achille Corona hanno proposto, all'ottavo comma, di sostituire le parole « 70° anno », con le altre: « 65° anno ».

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BERLINGUER. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Minasi, Albizzati, Achille Corona, Pigni, Cacciatore e Lopardi hanno proposto, all'ultimo comma, di sostituire le parole « non si provvederà al pagamento dei contributi », con le altre: « si provvederà per fini di solidarietà al pagamento del 50 per cento dei contributi ».

L'onorevole Minasi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MINASI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5 ?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. Questi emendamenti tendono a spostare in maniera diversa la disciplina stabilita all'articolo 5 circa l'accreditamento delle giornate a disposizione per ciascuna azienda. È questa una questione che noi abbiamo dibattuto, in maniera particolare, sia in Commissione, sia nel comitato ristretto, perché effettivamente andare alla ricerca di un criterio che possa soddisfare a tutti i casi non è cosa facile. Quindi, pur avendo la coscienza che forse anche il testo che abbiamo presentato come maggioranza della Commissione può non essere un testo perfetto, debbo dichiarare che sono contrario agli emendamenti, salvo l'emendamento Bonomi che è di natura più che altro formale, nel senso che chiarisce uno dei punti dell'articolo 5.

La Commissione accetta, invece, e fa propri gli emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 5 ?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per i primi due emendamenti Laura Diaz e Elena Gatti Caporaso, dico, per giustificare la mia opposizione, e pur aderendo alle considerazioni del relatore, che noi verremmo in questo modo a dare un accreditamento migliore alla moglie che non ai fratelli associati nella conduzione (già è stato fatto uno spostamento nel sistema originariamente proposto), il che non mi sembra possa essere pertinente.

Per quanto riguarda il quinto comma, vi sono degli emendamenti che sono analoghi ad un emendamento proposto dal Governo, che in parte è simile all'emendamento Bonomi. Però propongo la sostituzione del quinto comma con quello proposto dal Governo, perché, senza spostare niente di fronte a quello che è il sistema proposto dalla Commissione, mi sembra più chiaro e più completo. Mi dichiaro, pertanto, contrario ai vari emendamenti presentati al quinto comma.

V'è poi un emendamento del Governo all'ottavo comma, il quale propone un sistema diverso di utilizzazione nel caso dell'unità che ha superato il settantesimo anno di età. Dice il testo della Commissione che, se quello che è stato accreditato non si può in termini

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

di pensione attribuire a colui che ha superato il settantesimo anno di età e ha un'altra pensione, si diminuisce la imposizione dei contributi. Invece il Governo sostiene che sia da farsi quest'altra gradazione: se colui che ha superato il settantesimo anno di età e ha un'altra pensione, non può ricevere questa maggiorazione, la si trasferisca a membri della famiglia che non abbiano la pensione. Nel caso che non ve ne siano, gli venga maggiorata la pensione. Il Governo, cioè, preferisce non spostare la base contributiva, ma eventualmente aumentare la corresponsione della pensione. Lo spostamento della base creando inconvenienti maggiori di quelli a cui si vuole ovviare.

Mi dichiaro poi contrario agli emendamenti Berlinguer e Minasi.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Bonomi, mantiene il suo emendamento?

**BONOMI.** Poiché il Governo ha presentato un emendamento analogo, ritiro il mio.

**PRESIDENTE.** Onorevole Diaz?

**DIAZ LAURA.** Ritiro i miei due emendamenti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lopardi, mantiene l'emendamento Elena Gatti Caporaso di cui ella è cofirmatario non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**LOPARDI.** No, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**CACCIATORE.** No, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole Berlinguer non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento all'ottavo comma.

Onorevole Minasi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**MINASI.** No, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo della Commissione, integrato dagli emendamenti presentati dal Governo e fatti propri dalla Commissione:

« I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 sono accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative, per le quali i suddetti contributi sono stati versati, secondo i criteri seguenti:

le prime 104 giornate al capo famiglia e le altre, in ragione di 52 giornate ciascuno al coniuge, ai fratelli del capo famiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capo famiglia e

dei fratelli, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado. Per ciascun gruppo la precedenza è stabilita secondo l'anzianità:

le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capo famiglia, sino alla concorrenza di 156 giornate, e agli altri componenti il nucleo familiare, in parti uguali fra di loro, ma non oltre il limite massimo di 156 giornate annue ciascuno.

Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni, residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti uguali, al capo famiglia e agli altri componenti.

Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 giornate lavorative e nelle aziende con fabbisogno da 156 giornate ed oltre l'accredito non può essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente della famiglia secondo l'ordine di precedenza previsto nel secondo comma e nei limiti delle giornate complessivamente accreditabili, provvedendosi all'attuazione nel modo indicato nel terzo comma delle giornate residue in numero inferiore ai quozienti sopra indicati.

Nella attribuzione delle giornate sono postposte a tutte le altre unità familiari le unità che abbiano già liquidato una pensione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altra forma assicurativa obbligatoria.

Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati, a norma dell'articolo 3 della presente legge, sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono.

Sono escluse dalla attribuzione e dal conseguente accredito le unità che abbiano superato il 70° anno di età, purché abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altro sistema di previdenza obbligatoria, salvo che non esistano nel nucleo familiare soggetti ai quali sia possibile trasferire l'accredito.

Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualità di coltivatori diretti, mezzadri e coloni ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

**BIASUTTI, Segretario,** legge:

« È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata dai seguenti membri nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale: 3 rappresentanti dei coltivatori diretti e 2 rappresentanti dei coloni e mezzadri, designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale ».

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei mezzadri o coloni scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale ».

Gli onorevoli Macrelli e De Vita hanno proposto di sostituire le parole « 3 rappresentanti » e « 2 rappresentanti », con le altre: « 4 rappresentanti » e « 3 rappresentanti ».

L'onorevole Macrelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MACRELLI. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lopardi, Cacciatore, Minasi, Achille Corona, Bettoli, Pigni e Elena Gatti Caporaso hanno proposto di sostituire le parole « 3 rappresentanti » e « 2 rappresentanti », con le altre « 4 rappresentanti » e « 3 rappresentanti ».

L'onorevole Lopardi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LOPARDI. Rinunzio a svolgere l'emendamento perché è chiarissimo: è evidente che

preferiamo una rappresentanza più ampia della categoria interessata.

PRESIDENTE. L'onorevole Pastore ha proposto di aggiungere, al nuovo testo dell'articolo 7 presentato dal Governo, il seguente comma: « La composizione del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da un rappresentante scelto tra quelli indicati nel comma precedente ».

L'onorevole Pastore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PASTORE. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7 ?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario agli emendamenti Macrelli e Lopardi, mentre accetto il nuovo testo proposto dal Governo, integrato con l'emendamento Pastore, a proposito del quale faccio rilevare che esso riguarda il comitato esecutivo del consiglio di amministrazione, che è cosa diversa dal comitato di vigilanza di cui si occupa l'articolo 8.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 8 ?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accolgo il comma aggiuntivo Pastore al testo del Governo, mentre sono contrario agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Macrelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MACRELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Macrelli-Lopardi inteso a sostituire le parole: « 3 rappresentanti » e « 2 rappresentanti », con le altre: « 4 rappresentanti » e « 3 rappresentanti ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Governo, fatto proprio dalla Commissione, integrato dall'emendamento aggiuntivo Pastore, accettato dalla Commissione e dal Governo.

« La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei mezzadri o coloni scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sinda-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

cali più rappresentative a carattere nazionale.

La composizione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. è integrata da un rappresentante scelto tra quelli indicati nel comma precedente ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale previdenza sociale per la Gestione speciale, è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) i tre rappresentanti dei coltivatori diretti, i due rappresentanti dei coloni e mezzadri, un rappresentante degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria o colonia, facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere b), c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo ».

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha proposto di sostituire, al primo comma, la lettera d), con la seguente:

« d) tre rappresentanti dei coltivatori diretti, due rappresentanti dei coloni e mezzadri, due rappresentanti degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria o colonia scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale ».

Gli onorevoli Lopardi, Cacciatori, Minasi, Achille Corona, Bettoli, Pigni e Elena Gatti Caporaso hanno proposto di sostituire al primo comma, lettera d), le parole: « 3 rappresentanti », con le altre: « 4 rappresentanti », e: « 2 rappresentanti » con le altre: « 3 rappresentanti ».

L'onorevole Lopardi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LOPARDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato dal Governo all'articolo 8?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario, e vorrei pregare il Governo di voler consentire un ampliamento della rappresentanza in seno al comitato di vigilanza. Faccio presente che le proposte iniziali della Commissione per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione erano un pò più estese; ma ci siamo resi conto dei motivi per cui il Governo ha ritenuto di dover restringere questa rappresentanza. Chiediamo, però, ora un aumento dei rappresentanti in seno al comitato di vigilanza. Propongo pertanto un emendamento all'emendamento del Governo, nel senso che siano portati a 5 i rappresentanti dei coltivatori diretti, a 3 quelli dei coloni e mezzadri, restando invece 2 quelli degli agricoltori.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questa nuova proposta delle Commissioni?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 8, nel testo della Commissione, con la lettera d) nel nuovo testo proposto dal Governo, modificato secondo la proposta della Commissione:

« Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale previdenza sociale per la Gestione speciale, è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro,

d) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei coloni e mezzadri, due rappresentanti degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria o colonia scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere b), c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Spetta al Comitato:

1°) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2°) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione,

3°) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4°) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

5°) dare parere sulle questioni relative alla applicazione delle norme che regolano la attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berlinguer, Achille Corona, Albizzati, Cacciatore e Lopardi hanno proposto di sostituire, al n. 2°), le parole: « decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del », con le altre: « esprimere il proprio parere al ».

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERLINGUER. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pigni, Cacciatore, Lopardi, Bettoli e Fora hanno proposto di aggiungere, al n. 3°), dopo la parola: « proponendo » le parole: « al Consiglio di amministrazione dell'I. N. P. S. ».

L'onorevole Pigni, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PIGNI. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Achille Corona, Fora, Cacciatore, Lopardi, Bettoli, Pigni, Albizzati e Elena Gatti Caporaso hanno proposto di aggiungere, al n. 5°), dopo le parole: « dare parere », le parole: « al Consiglio di amministrazione dell'I. N. P. S. ».

L'onorevole Achille Corona ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CORONA ACHILLE. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zanibelli, Pavan e Cappugi hanno proposto di aggiungere il seguente n. 6°):

« 6°) dare parere sulla misura dei contributi da applicarsi dall'esercizio 1966-67 in avanti ».

L'onorevole Zambelli ha facoltà di svolgere questo emendamento

ZANIBELLI. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9 ?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. Riguardo a questi emendamenti, che sostanzialmente tendono a modificare i poteri del comitato di vigilanza, osservo che così sono già compresi nella formulazione proposta dalla Commissione. Pertanto, esprimo parere contrario, tranne che per l'emendamento Zanibelli.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 9 ?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ritengo preferibile il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Berlinguer, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BERLINGUER. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Berlinguer inteso a sostituire, al n. 2°), le parole: « decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del », con le altre: « esprimere il proprio parere al ».

(Non è approvato).

Onorevole Pigni, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PIGNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pigni inteso ad aggiungere, al n. 3°), dopo la parola: « proponendo », le parole: « al Consiglio di amministrazione dell'I. N. P. S. ».

(Non è approvato).

Onorevole Achille Corona, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CORONA ACHILLE. Sì, signor Presidente.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Achille Corona inteso ad aggiungere, al n. 5°), dopo le parole « dare parere », le parole. « al Consiglio di amministrazione dell'I. N. P. S. »

(Non è approvato)

Onorevole Zambelli, mantiene il suo emendamento accettato dalla Commissione e non dal Governo ?

ZANIBELLI. Sì, signor Presidente

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Zambelli inteso ad aggiungere il seguente n. 6°)

« 6°) dare parere sulla misura dei contributi da applicarsi dall'esercizio 1966-67 in avanti »

È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 9, integrato con l'emendamento aggiuntivo Zambelli.

« Spetta al Comitato

1°) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2°) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;

3°) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4°) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

5°) dare parere sulle questioni relative alla applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6°) dare parere sulla misura dei contributi da applicarsi dall'esercizio 1966-67 in avanti »

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede con il concorso dello Stato di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con il contributo dei coltivatori diretti nonché dei mezzadri e coloni e rispettivi concedenti.

Detti contributi saranno versati sulla apposita Gestione speciale di cui all'articolo 6 della presente legge.

Il contributo di cui ai precedenti commi e dovuto a partire dal 1° gennaio 1957, nella misura stabilita, a norma delle disposizioni in vigore, per i braccianti agricoli, con una riduzione del 25 per cento, comprensiva dell'aliquota derivante dal concorso dello Stato e del minor onere rappresentato per la gestione del Fondo adeguamento pensioni dalla elevazione del limite di età e dalla non prevista reversibilità delle pensioni, salvo quanto disposto dall'articolo 18 della presente legge.

Lo Stato concorre all'onere della gestione con uno stanziamento di:

lire 4.500.000 per l'esercizio finanziario 1957-58;

lire 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1958-59;

lire 12.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60;

lire 14.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61;

lire 16.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62;

lire 18.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63;

lire 20.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64;

lire 22.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1964-65;

lire 24.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1965-66;

lire 26.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1966-67.

Per gli esercizi successivi al 1966-67 la misura del concorso dello Stato sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo dello Stato previsto nei precedenti commi è comprensivo del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

**PRESIDENTE.** Ricordo che il Governo ha proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge alla gestione speciale prevista dall'articolo 6, si provvede con il contributo dei coltivatori diretti nonché dei mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e con il concorso dello Stato », di sopprimere il secondo comma e di sostituire, al terzo comma, le parole: « ai precedenti commi », con le altre: « al precedente comma », e sostituire le parole: « del Fondo adeguamento pensioni » con la parola: « speciale ».

Gli onorevoli Grifone, Gomez D'Avala, Scarpa, Di Mauro, Tognoni, Miceli, Audisio, Laura Diaz, Nadia Gallico Spano, Adele Bei Ciufoli, Francesco Giorgio Bettiol, Cremaschi, Villani, Bufardeci, Barontini, Maghetta e Raffaelli hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con il concorso dello Stato nella misura di 2 terzi e con il contributo dei coltivatori diretti nella misura di un terzo.

La misura del concorso dello Stato è elevata all'80 per cento e quella dei coltivatori diretti ridotta al 20 per cento per i fondi ubicati in zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e nelle regioni e zone depresse ».

**GOMEZ D'AYALA.** Chiedo di svolgere io questo emendamento, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GOMEZ D'AYALA.** Sarò brevissimo perché la nostra posizione sulle questioni di fondo poste dall'articolo 11 nel testo della Commissione è stata già ampiamente illustrata o in sede di Commissione o nel corso della discussione generale. Non è possibile però rinunciare del tutto allo svolgimento e ad una ulteriore precisazione, nel momento in cui ci accingiamo ad esprimere definitivamente il voto sulla legge, della nostra posizione in ordine al concorso dello Stato per il finanziamento della cassa pensione ai coltivatori diretti.

Il nostro emendamento riflette due punti fondamentali. Il primo riguarda il criterio di determinazione e la misura del concorso dello Stato; il secondo l'esigenza fondamentale di un maggior intervento da parte dello Stato a favore dei contadini più poveri delle zone depresse e in modo particolare del nostro Mezzogiorno.

In ordine alla prima questione, vorrei richiamare l'attenzione della Camera in particolare sulle obiezioni che in definitiva ha fatto ieri il ministro Gui, in quanto si tratta qui di scegliere tra il criterio di un concorso in misura *forfetaria* sostenuto dal Governo, e quello in misura percentuale sollecitato dalla nostra parte. Noi abbiamo sostenuto e sosteniamo la necessità assoluta che lo Stato concorra al finanziamento della cassa pensioni in misura percentuale soprattutto perché ci sembra questa la forma naturale dell'intervento dello Stato. Il ministro del lavoro ha ieri obiettato però che vi si oppongono esigenze di bilancio; che il tesoro preferisce che lo Stato determini in misura fissa il proprio contributo. Ma è una obiezione questa oltre tutto arbitraria. Ad essa noi risponderemo ricordando che per tutti gli altri settori lo Stato interviene con un contributo in misura percentuale e l'esperienza dei lunghissimi anni dacché viene concessa la pensione in tutti gli altri settori vale a sostenere non già la tesi dell'onorevole ministro del tesoro, ma proprio la nostra.

D'altra parte è possibile anno per anno, attraverso una nota di variazioni dei bilanci, tradurre in cifra determinata quello che è il concorso percentuale dello Stato al finanziamento della cassa pensioni. Bisogna anche d'altronde tener conto a questo riguardo che, a norma dell'articolo 12 della legge, ogni anno si deve determinare il contributo al quale è soggetto il contadino assicurato. Stiamo, pertanto, per varare una legge in cui, mentre per lo Stato l'intervento è determinato in misura fissa, per il contadino invece (e questo è di danno in modo particolare per le zone più depresse, per i contadini più poveri) il contributo è soggetto ad una determinazione successiva che potrà essere in misura anche estremamente elevata.

È stato detto che, facendo i calcoli, il contributo dello Stato, così come risulta dalla tabella contenuta nell'articolo 11, corrisponderebbe all'incirca al 50 per cento dell'importo complessivo. Ma noi vi abbiamo domandato — e lo ha fatto un collega interrompendo l'onorevole Gui nel corso della sua esposizione —: perché allora non ci date questo 50 per cento, se voi ritenete che a tanto corrispondano le somme annualmente stanziare dallo Stato?

Il vostro rifiuto è più eloquente di ogni calcolo; esso dice che, a conti fatti, il contributo fissato dal ministro del tesoro corrisponde ad una misura percentuale di gran lunga inferiore a quella che viene sbandierata nel

corso delle nostre discussioni. Ritengo che per questa parte l'esperienza degli anni passati valga a sostenere validamente la nostra posizione e credo che per questo punto i colleghi della maggioranza dovrebbero rivedere la loro posizione, respingendo ogni atteggiamento preconcepito, e considerando che qui ricerchiamo tutti insieme la via migliore per affrontare uno dei fondamentali problemi della società italiana.

Per quanto riguarda il secondo comma del nostro emendamento, credo che si debba riflettere sul fatto che, da parte nostra come da tutti gli altri settori, si è largheggiato nella costruzione di questa legge, facendo sì che fosse compresa nella sua sfera di applicazione la maggior parte delle categorie dei conduttori di terreni, riducendo al terzo l'esigenza di giornate lavorative familiari considerate ai fini della nozione di coltivatore diretto. Rientrano pertanto in questa legge (e siamo convinti che ciò sia giusto) strati di contadini medi i quali, in tal modo, vengono a beneficiare della pensione. Essi godono della maggiori possibilità, fruendo di un maggior numero di pensioni in ogni famiglia e dei trattamenti migliori.

Ma, una volta considerato giusto ciò, possiamo rimanere indifferenti di fronte alle esigenze ed alla sperequazione che si crea nei confronti degli strati più poveri? Se ciò facessimo, commetteremmo una grave ingiustizia in danno soprattutto dei contadini dell'Italia meridionale, di quelli delle zone montane e, in genere, di quelli delle zone depresse.

Dai dati che sono stati forniti risulta che il 37 per cento delle aziende che rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge non raggiungono le 104 giornate per assicurare la pensione a uno dei membri della famiglia; cosicché, applicando questa legge, in ciascuna famiglia delle aziende più povere il diritto alla pensione rimane assicurato ad un solo membro. Rimane esclusa, dopo che la Camera ha respinto anche l'introduzione del principio della reversibilità, gran parte di coloro che, se fosse stato accolto il nostro emendamento, sarebbero stati gli aventi diritto alla pensione: rimane escluso nella maggior parte dei casi il coniuge e rimangono ai contadini poveri i minimi trattamenti.

A questi strati, ai quali riconosciamo il minimo dei benefici, si vorrebbe però imporre il pagamento di contributi superiori alle giornate effettivamente occupate.

Al contrario riteniamo che la Camera debba considerare il reddito di queste aziende più povere, di quelle delle zone depresse, nello stabilire il criterio di intervento dello Stato a favore della cassa pensioni. Quando consideriamo che nell'Italia meridionale esistono aziende che riescono ad offrire una possibilità di occupazione per 30, 40, 50 giornate soltanto, dobbiamo guardare al reddito effettivo, perché in questi casi, anche se il contributo individuale sarà modesto, esso incidereà tuttavia in misura notevole sulla bilancia dei contadini poveri.

Allo scopo di venire incontro a questi strati meno abbienti, allo scopo cioè dell'effettivo raggiungimento del fine di sicurezza sociale che questa legge vuole perseguire, il contributo dello Stato dovrà essere elevato e stabilito in misura maggiore per le aziende delle zone depresse, cioè nella misura dell'80 per cento, lasciando il 20 per cento soltanto a carico dei contadini.

Confidiamo che la Camera, in considerazione dell'importanza, della gravità e serietà di questo problema, voglia accogliere il nostro emendamento. (*Applausi a sinistra*)

PRESIDENTE. Gli onorevoli Venegoni Scarpa, Di Mauro, Tognoni, Miceli, Cremaschi, Grifone e Gomez D'Ayala hanno proposto, al terzo comma, di sostituire le parole « con una riduzione del 25 per cento », con le altre: « con una riduzione del 43,75 per cento »; e di sopprimere le parole: « comprensiva dell'aliquota derivante dal concorso dello Stato e del minore onere rappresentato per la gestione del fondo adeguamento pensioni dalla elevazione del limite di età e dalla non prevista reversibilità delle pensioni, salvo quanto disposto dall'articolo 18 della presente legge ».

L'onorevole Venegoni ha facoltà di svolgere questi due emendamenti.

VENEGONI. Si tratta di una proposta già fatta dalla Commissione finanze e tesoro alla Commissione del lavoro in sede di parere. Infatti, considerando che la pensione per i coltivatori diretti e i mezzadri decorre dai 65 anni e non dai 60, come per i braccianti, e che la reversibilità è quasi esclusa dalla legge che stiamo discutendo, la Commissione finanze e tesoro esprimeva l'opinione che l'onere relativo a carico dei lavoratori potesse essere paragonato a quello dei braccianti dell'agricoltura, ma ridotto al 43 per cento.

Credo che dopo quello che è avvenuto in quest'aula, quando, con decisione della maggioranza, si è ulteriormente ridotta la possibilità di avere la pensione di reversibilità, sia

opportuno ritornare alla proposta fatta dalla Commissione finanze e tesoro, introducendo appunto la differenza del contributo a carico dei mezzadri e dei coltivatori diretti del 43 per cento in relazione ai contributi versati dai braccianti per la loro pensione.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Cacciatore, Lopardi, Albizzati, Pigni, Elena Gatti Caporaso e Bonomelli hanno proposto di aggiungere, al quarto comma, dopo la parola « stanziamento », la parola: « minimo ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**CACCIATORE.** Rinunzio allo svolgimento.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Berlinguer, Cacciatore, Albizzati e Pigni hanno proposto di sopprimere il quinto comma.

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**BERLINGUER.** Intendo segnalare alla Camera la novità e la gravità della disposizione contenuta nel quinto comma che è del seguente tenore: « Per gli esercizi successivi al 1966-67, la misura del concorso dello Stato sarà determinata con decreto del ministro del tesoro di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale ». Sicché noi dovremmo ipotecare da oggi l'attività legislativa di un Parlamento che sarà eletto fra due legislature almeno, anzi consacrare una vera usurpazione di poteri da parte del potere esecutivo rispetto a quello legislativo, con un anticipo di nove anni; e ciò, si aggiunga, mediante una forma di delega che non ha neppure i requisiti formali richiesti dalla Costituzione. A me pare che sia una stortura intollerabile ed una novità di cui non conosco precedenti.

L'effetto che avrebbe una disposizione di questo genere è che mentre fino al 1966 la misura del contributo viene stabilita da noi con questa legge, negli anni successivi al 1966 basterebbe stabilirla con un semplice decreto del ministro. E poiché non si accenna neppure ad un minimo di tale misura (per esempio non inferiore a quello dell'ultimo anno), ne deriva che il potere esecutivo sarebbe arbitro anche di ridurre questa misura ad una cifra irrisoria.

Ecco perché ritengo che noi dobbiamo sopprimere questo comma. Non si tenti da oggi di vincolare i poteri del Parlamento che siederà nel 1966-67. Comunque noi siamo certi che quel Parlamento sorgerà da una volontà popolare sempre più orientata verso il progresso ed avrà una ben maggiore sensibilità del Parlamento attuale.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11 ?

**ZACCAGNINI, Relatore per la maggioranza.** Ritorna ora la questione che determinò in Commissione la rottura e la remissione della legge in Assemblea. Attraverso gli emendamenti vengono riproposti gli stessi punti già sostenuti in Commissione dai colleghi della sinistra e riaffiorati durante la discussione generale.

Non entro nel merito delle singole questioni, perché prima di tutto vi è una questione pregiudiziale che ci divide. Attraverso gli emendamenti si tende a riproporre non uno stanziamento fisso, quale contributo dello Stato, ma uno stanziamento a percentuale. La Commissione finanze e tesoro, invece, ha suggerito un andamento rigido, anno per anno, con cifre precisamente indicate, e noi non abbiamo fatto altro che trasferire nel nostro testo i suggerimenti della Commissione stessa.

Di fatto è dimostrabile che le somme indicate rappresentano il 50 per cento della spesa totale prevista, ma si tratta di un rapporto di fatto, non di una percentuale fissa, che, ripeto, non è accoglibile per ragioni tecniche.

La maggioranza della Commissione, pertanto, è contraria a tutti gli emendamenti, mentre fa propri quelli del Governo, che non spostano l'architettura dell'articolo 11, ma semplicemente la modificano nel punto che riguarda il richiamo al fondo di adeguamento pensioni della legge n. 218, che qui non ha motivo di essere essendo stata adottata una gestione speciale.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 11 ?

**GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Ho già esposto ieri mattina le ragioni per le quali non posso accettare la fissazione dell'onere in misura percentuale. Sono ragioni che sostanzialmente riguardano più i dicasteri finanziari che quello del lavoro, tanto è vero che esse sono state qui avanzate dalla Commissione finanze e tesoro. In bilancio, insomma, non si può iscrivere una percentuale, ma occorre indicare delle cifre fisse.

Per quanto riguarda l'aumento della riduzione del 25 per cento prevista nel testo del Governo, faccio presente che per questo tipo di previdenza noi facciamo pagare la misura più bassa e su di essa facciamo una ulteriore riduzione del 25 per cento. Mi pare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

dunque che si tratti già di condizioni di favore.

All'onorevole Venegoni, che si richiama a un parere della Commissione finanze e tesoro, rispondo che quel parere fu dato su una ipotesi che fu successivamente scartata, e cioè sulla ipotesi dei 70 anni come età pensionabile. La stessa Commissione ha invece condiviso il testo definitivo del provvedimento.

Neppure posso accettare l'emendamento Cacciatore, che parla di « stanziamento minimo ». L'aggettivo non aggiunge proprio niente: lo stanziamento è quello che è e non può essere modificato nel bilancio.

Circa infine l'emendamento Berlinguer, mi dichiaro pure contrario. In molte leggi è stata data facoltà ai dicasteri finanziari di fissare in futuro dei contributi anno per anno. Togliere questa facoltà significherebbe complicare il meccanismo della legge.

Insisto naturalmente per l'accoglimento degli emendamenti che ho presentato, a nome del Governo, all'articolo 11 e che sono stati accettati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Grifone, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRIFONE. Sì, signor Presidente.

SCARPA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA, *Relatore di minoranza*. Il relatore per la maggioranza ha voluto ricordare come questo articolo abbia determinato la rottura in sede di Commissione. Nel dichiarare che voteremo a favore dell'emendamento Grifone, confermiamo il nostro giudizio negativo sulla norma in esame.

A nostro parere, è grave che con questo articolo venga ammesso e dichiarato che il contributo dei contadini viene ridotto del 25 per cento rispetto al livello del contributo dei giornalieri di campagna, in quanto viene elevato il livello della età di pensione e negata la prevista reversibilità. È grave che si limitino le prestazioni assistenziali a favore dei contadini, che avrebbero dovuto essere uguali a quelle degli altri lavoratori. Teniamo a sottolineare che la dizione di questo articolo ammette e riconosce, a piene lettere, come la ragione per la quale è stata elevata l'età di pensione risieda nel limite del contributo dello Stato. Così pure la ragione per la quale la reversibilità — come abbiamo precedentemente dimostrato — è in gran parte negata

sta nella limitazione imposta al contributo dello Stato.

Una legge veramente positiva e che tuteli gli interessi dei lavoratori deve assicurare ai lavoratori delle campagne condizioni di parità con tutti gli altri.

Il contributo alle spese risultanti dalle prestazioni assicurative deve, a nostro giudizio, essere ripartito proporzionalmente e percentualmente tra i contadini e lo Stato. È mesatta l'affermazione fatta dal relatore per la maggioranza in sede di discussione generale, e testé ripetuta, secondo la quale abbiamo voluto stabilire in forma fissa il contributo dei contadini e pretendere che fosse invece variabile quello dello Stato. La dizione dell'emendamento Grifone dice in modo chiaro che noi chiediamo che due terzi del contributo siano posti a carico dello Stato e un terzo a carico dei lavoratori.

Ancora una volta vogliamo ricordare le proposte di legge Gui, Pastore e Bonomi, per ripetere che esse contenevano tutte forme percentuali di partecipazione dello Stato e dei lavoratori, e non vi è motivo perché oggi quel giudizio debba essere mutato.

Chiediamo quindi, e per noi è questo un punto centrale, di determinante importanza, che venga accolto l'emendamento Grifone.

LOPARDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPARDI. Il gruppo socialista voterà a favore degli emendamenti presentati all'articolo 11 per le ragioni esposte in sede di discussione generale, in quanto esso ritiene evidente la necessità che il contributo dello Stato sia proporzionale.

Segnaliamo in particolare l'emendamento Cacciatore, il quale (e dico questo perché il Governo si trincerava dietro le esigenze di bilancio) non modifica l'attuale stanziamento, ma stabilisce che quello sia soltanto uno stanziamento minimo. Di conseguenza, se domani dovessimo constatare che il contributo a carico dei coltivatori diretti per l'adeguamento delle pensioni dovesse salire a un limite insopportabile, potremmo, con una semplice nota di variazione, aumentare la somma stanziata. Credo, perciò, che questo emendamento sia senz'altro accoglibile, sia pure subordinatamente alle votazioni sugli altri emendamenti.

Così pure mi pare mesatta la dichiarazione del ministro, secondo cui l'ultimo comma non farebbe che ripetere quanto è detto in altre leggi, che delegano al Governo alcuni poteri. Lì si tratta di delega di esecuzione; qui, in-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

vece, si tratta di una delega primaria, in base alla quale viene stabilita l'entità del contributo. È una delega in bianco, che si lascia a un governo che dovrà venire di qui a otto o nove anni. Pertanto mi pare che l'emendamento Berlinguer debba essere accolto.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Grifone tendente a sostituire l'intero articolo 11 con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il concorso dello Stato nella misura di 2 terzi e con il contributo dei coltivatori diretti nella misura di un terzo.

La misura del concorso dello Stato è elevata all'80 per cento e quella dei coltivatori diretti ridotta al 20 per cento per i fondi ubicati in zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e nelle regioni e zone depresse ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Venegoni, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**VENEGONI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il primo emendamento Venegoni inteso a sostituire, al terzo comma, le parole « con una riduzione del 25 per cento » con le altre « con una riduzione del 43,75 per cento ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Venegoni, soppressivo, al terzo comma, delle parole: « comprensive dell'aliquota derivante dal concorso dello Stato e del minore onere rappresentato per la gestione del fondo adeguamento pensioni dalla elevazione del limite di età e dalla non prevista reversibilità delle pensioni, salvo quanto disposto dall'articolo 18 della presente legge ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**CACCIATORE.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, inteso ad aggiungere, al quarto comma, dopo la parola stanziamento », la parola: « minimo ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Berlinguer, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**BERLINGUER.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer, soppressivo del quinto comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11, nel testo della Commissione, integrato dagli emendamenti del Governo, fatti propri dalla Commissione.

« All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge alla gestione speciale prevista dall'articolo 6, si provvede con il contributo dei coltivatori diretti nonché dei mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e con il concorso dello Stato.

Il contributo di cui al comma precedente è dovuto a partire dal 1° gennaio 1957, nella misura stabilita, a norma delle disposizioni in vigore, per i braccianti agricoli, con una riduzione del 25 per cento, comprensiva dell'aliquota derivante dal concorso dello Stato e del minore onere rappresentato per la gestione speciale, dalla elevazione del limite di età e, salvo quanto disposto dall'articolo 18 della presente legge, dalla non prevista reversibilità delle pensioni.

Lo Stato concorre all'onere della gestione con uno stanziamento di:

L.	4 500 000 000	per l'esercizio finanziario	1957-58
»	10.000 000.000	»	»
»	12 000 000.000	»	»
»	14.000.000 000	»	»
»	16.000.000 000	»	»
»	18.000.000.000	»	»
»	20.000.000 000	»	»
»	22 000.000.000	»	»
»	24.000.000.000	»	»
»	26.000.000 000	»	»
			1958-59
			1959-60
			1960-61
			1961-62
			1962-63
			1963-64
			1964-65
			1965-66
			1966-67

Per gli esercizi successivi al 1966-67 la misura del concorso dello Stato sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo dello Stato previsto nei precedenti commi è comprensivo del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

**GUADALUPI, Segretario,** legge:

« Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, la misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni sarà determinata annualmente, con decreto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, nonché alla entità del concorso dello Stato.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente il provvedimento delegato di competenza, il contributo è dovuto sino a quando non sarà entrato in vigore il detto provvedimento, e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato ».

**PRESIDENTE** Ricordo che il Governo ha proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge », le parole: « salvo quanto previsto nel precedente articolo 11 per l'anno 1957 ».

Gli onorevoli Audisio, Gomez D'Ayala, Villani, Di Mauro, Scarpa e Tognoni propongono di sopprimere questo articolo. L'onorevole Audisio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**AUDISIO.** Rinuncio allo svolgimento, non senza però far rilevare che non possiamo consentire che si stabilisca oggi una delega di pieni poteri al Governo per poter aumentare indiscriminatamente il contributo a carico dei contadini.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Tognoni, Scarpa, Di Mauro, Laura Diaz, Grifone, Miceli, Villani, Compagnoni, Audisio e Roasio, hanno proposto di sostituire il primo comma con i seguenti:

« Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, la misura del contributo dello Stato e degli assicurati dovuto per l'adeguamento delle pensioni sarà determinato annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione.

In ogni caso il contributo degli assicurati non potrà subire aumenti precentualmente superiori a quelli del contributo dello Stato ».

L'onorevole Tognoni ha facoltà di svolgere questo emendamento

**TOGNONI.** Ritiro l'emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Lopardi, Cacciatore, Albizzati, Elena Gatti Caporaso,

Pigni e Bonomelli hanno proposto di sopprimere, al primo comma, le parole: « nonché alla entità del concorso dello Stato »; e di aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « del contributo », le parole: « e del concorso dello Stato ».

L'onorevole Lopardi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**LOPARDI.** Rinuncio allo svolgimento.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12 ?

**ZACCAGNINI, Relatore per la maggioranza.** La Commissione fa proprio l'emendamento del Governo, mentre è contraria agli altri emendamenti.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 12, nonché sull'ordine del giorno Tognoni ?

**GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Concordo con le conclusioni della Commissione, mentre accetto l'ordine del giorno Tognoni

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'ordine del giorno Tognoni.

*(È approvato).*

Onorevole Audisio, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**AUDISIO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Audisio, soppressivo dell'intero articolo 12.

*(Non è approvato).*

Onorevole Lopardi, mantiene i suoi due emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

**LOPARDI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il primo emendamento Lopardi, soppressivo, al primo comma, delle parole: « nonché alla entità del concorso dello Stato ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il secondo emendamento Lopardi, inteso ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « del contributo », le parole: « e del concorso dello Stato ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione, integrato con l'emenda-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

mento del Governo, fatto proprio dalla Commissione:

« Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, salvo quanto previsto nel precedente articolo 11 per l'anno 1957, la misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni sarà determinata annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, nonché alla entità del concorso dello Stato.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto sino a quando non sarà entrato in vigore il detto provvedimento, e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« I contributi base dovuti per i mezzadri e coloni sono a totale carico del concedente.

I contributi integrativi dovuti per i mezzadri e coloni sono per metà a carico del concedente e per l'altra metà, dedotto il contributo dello Stato, a carico del mezzadro o del colono.

I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e dei coloni, salvo il diritto di rivalsa ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berlinguer, Albizzati, Pigni, Cacciatore e Lopardi hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo la parola « base », le parole: « e integrativi ».

L'onorevole Berlinguer ho facoltà di svolgere questo emendamento.

BERLINGUER. Rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Minasi, Tonetti, Francesco Ferrari, Cacciatore, Bettoli e Lopardi hanno proposto di sopprimere il secondo comma.

L'onorevole Minasi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MINASI. Rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Fernando De Marzi ha proposto di sostituire il secondo comma con i seguenti:

« I contributi integrativi dovuti per i mezzadri e coloni sono per metà a carico del concedente e per l'altra metà a carico del mezzadro o colono.

L'aliquota di riduzione derivante dal concorso dello Stato di cui al comma secondo del precedente articolo 11 si applica soltanto alla quota a carico del mezzadro o colono ».

L'onorevole De Marzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE MARZI. Rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Lopardi, Albizzati, Fora, Elena Gatti Caporaso, Bettoli, Pigni, Achille Corona e Bonomelli hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole « per metà a carico del concedente e per l'altra metà », con le altre: « per tre quarti a carico del concedente e per l'altro quarto ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CACCIATORE. Fino a questo momento sono stati respinti tutti i nostri emendamenti, sostenendosi che incidevano sullo stanziamento da parte dello Stato. Ora, questo emendamento inciderebbe soltanto, e in piccola misura, sui concedenti. Mentre la legge prevede il 50 per cento a carico dei concedenti e il 50 per cento a carico dei mezzadri e dei coloni, noi chiediamo che il contributo per tre quarti sia a carico dei concedenti e per un quarto a carico dei mezzadri e dei coloni.

Del resto questa proporzione era già nella proposta di legge Bonomi ed altri.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bigi, Cremaschi, Bardini, Miceli e Tognoni hanno proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« La quota dei contributi integrativi dovuti dai mezzadri e coloni non può comunque superare, dedotto il contributo dello Stato, la misura del 25 per cento della somma totale ».

L'onorevole Bigi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIGI. Rinuncio allo svolgimento, ma insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bardini, Cremaschi, Miceli, Laura Diaz, Audisio, Tognoni, Grifone, Scarpa, Di Mauro, Baglioni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

e Bigi hanno proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« I contributi unificati nell'azienda a mezzadria e colonia relativi alle altre forme di previdenza ed assistenza sociale restano regolati dal decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142. La espressione « lavoratori » contenuta nell'articolo 1 del predetto decreto deve essere interpretata nel senso che in essa sono compresi tutti coloro che beneficiano delle varie forme di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresi i coloni parziari ed i mezzadri anche se migliorati ed anche se associati in cooperativa ».

L'onorevole Bardini ha facoltà di svolgere questo emendamento

BARDINI. Ritiro l'emendamento e lo trasformo nel seguente ordine del giorno, firmato anche dai deputati Tognoni e Maria Maddalena Rossi:

« La Camera,

invita il Governo

a collaborare per il sollecito esame dei provvedimenti legislativi già presentati, tendenti a stabilire che i contributi unificati nelle aziende a mezzadria e colonia, ivi comprese quelle riguardanti coloni parziari e mezzadri anche se migliorati e anche se associati in cooperativa, siano regolati dal decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 142 ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Bardini ?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Bardini, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, accettato dal Governo ?

BARDINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Francesco Giorgio Bettiol, Gomez D'Ayala, Villani, Cremaschi, Tognoni, Bigi, Grifone e Audisio, hanno proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Per i fondi concessi a mezzadria o colonia ed ubicati in zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e nelle regioni e zone depresse, i contributi integrativi sono per metà a carico del concedente e per metà a carico dello Stato ».

L'onorevole Francesco Giorgio Bettiol ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Rinunzio allo svolgimento, ma insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bonomelli, Cacciatore, Lopardi, Minasi, Albizzati e Bettoli hanno proposto di sopprimere, al terzo comma, le parole: « anche per la parte a carico dei mezzadri e dei coloni, salvo il diritto di rivalsa ».

L'onorevole Bonomelli ha facoltà di svolgere questo emendamento

BONOMELLI. Rinunzio allo svolgimento, ma insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13 ?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole all'emendamento De Marzi e contraria a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 13 ?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Berlinguer, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BERLINGUER. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Berlinguer, inteso ad aggiungere, al primo comma, dopo la parole « base » le parole: « e integrativi ».

(Non è approvato).

Onorevole Minasi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MINASI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Minasi, soppressivo del secondo comma.

(Non è approvato).

Onorevole De Marzi, mantiene il suo emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo ?

DE MARZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Marzi inteso a sostituire il secondo comma con i seguenti:

« I contributi integrativi dovuti per i mezzadri e coloni sono per metà a carico del concedente e per l'altra metà a carico del mezzadro o colono ».

L'aliquota di riduzione derivante dal concorso dello Stato di cui al comma secondo del precedente articolo 11 si applica soltanto alla quota a carico del mezzadro o colono ».

(È approvato).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cacciatore inteso a sostituire, al secondo comma, le parole: « per metà a carico del concedente e per l'altra metà », con le altre: « per tre quarti a carico del concedente e per l'altro quarto ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bigi, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente: « La quota dei contributi integrativi dovuti dai mezzadri e coloni non può comunque superare, dedotto il contributo dello Stato, la misura del 25 per cento della somma totale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Francesco Giorgio Bettiol, inteso ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Per i fondi concessi a mezzadria o colonia ed ubicati in zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e nelle regioni e zone depresse, i contributi integrativi sono per metà a carico del concedente e per metà a carico dello Stato ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bonomelli, inteso a sopprimere, al terzo comma, le parole: « anche per la parte a carico dei mezzadri e dei coloni, salvo il diritto di rivalsa ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione, integrato con l'emendamento De Marzi:

« I contributi base dovuti per i mezzadri o coloni sono a totale carico del concedente.

I contributi integrativi dovuti per i mezzadri e coloni sono per metà a carico del concedente e per l'altra metà a carico del mezzadro o colono.

L'aliquota di riduzione derivante dal concorso dello Stato di cui al secondo comma del precedente articolo 11 si applica soltanto alla quota a carico del mezzadro o colono.

I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e dei coloni, salvo il diritto di rivalsa ».

(È approvato).

Gli onorevoli Capua, Malagodi, Badini Confalonieri e Colitto hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 13-bis

« Il Governo formulerà un programma di riconsiderazione di tutto il problema della previdenza nel campo agricolo per riequilibrare fra le parti e lo Stato gli oneri, affinché senza compromissione dell'attuale livello di sicurezza sociale, l'agricoltura possa continuare ad avere una economicità di gestione, tanto più necessaria anche in relazione alle nuove situazioni, che indubbiamente si determineranno a seguito della realizzazione del Mercato comune europeo ».

L'onorevole Capua ha facoltà di illustrarlo.

CAPUA. Il gruppo liberale ha presentato questo articolo aggiuntivo allo scopo di richiamare l'attenzione della Camera su un complesso di questioni che, secondo noi hanno una notevole importanza.

Questa legge assolve indubbiamente alle aspettative dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni; ma lo fa in base ad un piano economico che desta in noi notevoli preoccupazioni, per la maniera come esso grava sui bilanci delle aziende

Il piano economico prospettato nella legge è ottimistico. Noi sappiamo — e anche ella lo sa, onorevole ministro, per vecchia esperienza — che anche i piani economici più studiati, messi alla prova, risultano insufficienti; occorrono sempre, mano a mano che si va avanti con l'attuazione, mezzi molto maggiori. Se guardiamo a questi ultimi tempi, questo non è il solo nuovo onere che aggiungiamo alle aziende agricole; già ne abbiamo aggiunto un altro, cioè quella parte di contributo che l'azienda agricola deve pagare per la disoccupazione in agricoltura. Allora si disse che questo contributo che l'azienda agricola doveva pagare era lenito dall'abolizione dell'imponibile di manodopera: il che poi non è stato.

A questo gravame che noi mesi fa abbiamo posto a carico delle aziende agricole, se ne è aggiunto uno nuovo: un altro imponibile ettaro-coltura che si prevede, ottimisticamente, che possa essere di modica entità, ma che andrà certamente aumentando.

Ciò avviene in un momento particolarmente delicato per l'agricoltura italiana. Noi tutti, allorché discutiamo del bilancio della agricoltura, indipendentemente dal nostro colore politico, siamo tutti d'accordo nella convinzione che il bilancio delle aziende agricole si fa sempre più grave. Il riso, il latte, il grano, il vino sono tutti prodotti che in

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

tanto reggono, in quanto lo Stato li sostiene con prezzi politici, con dei contributi. Nel mentre da un lato siamo costretti a concedere sussidi all'agricoltura, dall'altro ancora oggi la carichiamo di nuovi oneri. E lo facciamo in un momento in cui ci stiamo esaltando affermando che l'agricoltura italiana è pronta a sostenere la concorrenza con l'agricoltura estera nell'ambito del mercato comune.

Questi elementi dovrebbero giustificare il nostro articolo aggiuntivo. La socialità, signor ministro, non è fatta soltanto di assistenza, ma anche di bilanci delle aziende: quando superiamo certi limiti del bilancio, qualsiasi provvedimento, di per se stesso, diventa antisociale. Per questo noi proponiamo che il Governo formuli un programma di riconsiderazione di tutto il problema della previdenza nel campo agricolo, per riequilibrare fra le parti e lo Stato gli oneri. Il giorno in cui non vi sarà più economicità nella gestione delle aziende, tutto quello che faremo sarà inutile.

PRESIDENTE. Onorevole Capua, il suo articolo aggiuntivo non è ammissibile e, come tale, non può essere messo in votazione.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Signor Presidente, sia pure in via eccezionale, a me sembra sia il caso di incoraggiare questo sforzo del gruppo liberale, che non ha mai partecipato alla discussione del provvedimento in Commissione, non si è mai occupato di nessuna questione che riguardi i contadini.

Per incoraggiare questo sforzo, signor Presidente, ci consenta almeno di votare contro. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ritengo più opportuno che l'emendamento venga trasformato in ordine del giorno, in quanto, se lo si dovesse inserire nel corpo della legge, introdurremmo un elemento estraneo al provvedimento in discussione. Posso invece capire che, in questa occasione, un deputato si preoccupi degli oneri che ricadono sull'agricoltura. Anche questa è una considerazione apprezzabile.

Quindi prego l'onorevole Capua di non insistere per l'articolo aggiuntivo (al quale sarei contrario), e di trasformarlo in un ordine del giorno, che posso accettare come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Capua?

CAPUA. Ritiro l'articolo aggiuntivo e lo trasformo in ordine del giorno, che prego l'onorevole Presidente di porre in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Capua.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dei successivi articoli che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione

BIASUTTI, *Segretario*, legge

## ART. 14.

A favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi di cui alla presente legge sono accreditati distintamente da quelli relativi ai periodi di lavoro che i componenti delle famiglie coltivatrici, mezzadri o coloniche abbiano eventualmente effettuato alle dipendenze di terzi, sia in agricoltura, sia in altri settori.

(*È approvato*).

## ART. 15.

Le persone assicurate obbligatoriamente ai sensi della presente legge, le quali possono far valere anche periodi di assicurazione con le norme comuni, per lavoro prestato alle dipendenze altrui, possono chiedere di essere autorizzate a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria comune, al fine di conservare il diritto a liquidare la pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni e di tramandare il diritto a pensione ai superstiti.

La concessione dell'autorizzazione resta disciplinata dalle norme di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Ai fini della determinazione del diritto alla prosecuzione volontaria non sarà tenuto conto dei periodi di assicurazione effettuati in base alla presente legge.

La prosecuzione volontaria prevista dal primo comma è compatibile con la contemporanea assicurazione obbligatoria in qualità di componente un nucleo familiare mezzadri o di coltivatori diretti.

(*È approvato*).

## ART. 16.

I periodi di assicurazione in qualità di componente di famiglia di coltivatori diretti, di mezzadri o di coloni sono cumulabili con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa ai soli fini delle pensioni dirette

sia di vecchiaia che di invalidità. Tuttavia, l'assicurato potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 17 solo nella ipotesi che ne sussistano tutti i requisiti di legge, indipendentemente dai contributi che gli siano stati accreditati in rapporto alla sua qualità di componente di famiglia coltivatrice diretta, mezzadrile o colonica.

Coloro che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di età previsto per i componenti le famiglie coltivatrici dirette mezzadrili o coloniche, hanno diritto, al compimento dei normali limiti di età stabiliti per i componenti predetti, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati quali componenti le famiglie suddette.

Se per altro la pensione già liquidata sia stata, a suo tempo, maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo stabilito dall'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dal supplemento di cui al precedente comma deve detrarsi l'importo della integrazione predetta.

Il supplemento di pensione di cui al secondo comma è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è regolarmente integrato sino a 45 volte il suo ammontare, in conformità del disposto dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Come la Camera ricorda, è stato già approvato il primo comma dell'articolo 17. Pongo, pertanto, in votazione il secondo comma:

« Agli effetti della determinazione dei requisiti di contribuzione stabiliti dall'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni sono equiparati alle diverse categorie di giornalieri di campagna in base al numero dei contributi annualmente accreditati a ciascuno »

(È approvato).

Come la Camera ricorda, l'articolo 18 è già stato approvato.

Si dia lettura dell'articolo 19.

**BIASUTTI, Segretario,** legge:

« Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-1924 quali mezzadri o coloni, in virtù del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che, quali mez-

zadri, coloni o coltivatori diretti comunque abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della pensione e dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia i contributi di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nell'assicurazione obbligatoria.

I contributi di cui al secondo comma sono accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'anno civile nel quale furono versati, per un numero di giornate corrispondenti al rapporto tra l'ammontare, nell'anno, di tali contributi e la misura unitaria della intera contribuzione in vigore per i giornalieri agricoli nell'anno medesimo per un massimo di 312 giornate annue. L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sarà conservata nell'assicurazione facoltativa e darà luogo a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione.

I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge non saranno restituiti.

Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai coltivatori diretti, ai coloni e mezzadri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa ».

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

**BIASUTTI, Segretario,** legge:

« Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei mezzadri e dei coloni parziari concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore alle 120 giornate uomo, i quali sono già soggetti all'obbligo dell'assi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

curazione per invalidità, vecchiaia ed i superstiti secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Villani, Magno, Di Mauro, Grifone, Gomez D'Ayala, Audisio, Miceli, Tognoni, Laura Diaz e Compagnoni hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« I mezzadri e coloni parziari concessionari di fondi, con fabbisogno annuo inferiore a 120 giornate uomo i quali sono già soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna, hanno la facoltà di optare per l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui alla presente legge ».

L'onorevole Villani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VILLANI. Rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. Con l'emendamento sostitutivo totale dell'onorevole Villani viene sollevata una questione di una certa importanza sulla quale, però, confesso di non essere in condizioni di dare una risposta precisa. Prego, pertanto, l'onorevole Villani di non insistere su questo emendamento, ma di volerlo trasformare in un ordine del giorno. In tal caso, potrei essere favorevole, nel senso di esaminare successivamente la possibilità di ammettere questa opzione. Se si dovesse votare, non potrei che esprimere parere contrario.

DI MAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAURO. V'è una precisa disposizione nell'articolo 20. Se dovessimo trasformare il nostro articolo sostitutivo in un ordine del giorno, che valore avrebbe ? Noi ci troviamo in queste condizioni: che le disposizioni relative all'assicurazione di questi coloni parziari sono state emanate due anni orsono; perciò, se questi lavoratori hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, non potranno beneficiare della pensione per effetto di questa legge, né potranno andare in pensione per effetto della legge ordinaria, perchè non hanno i prescritti 15 anni di contribuzione ordinaria. Quindi, sono proprio i più poveri contadini, cioè i coloni parziari, che verrebbero esclusi dai benefici di questa legge. Questo mi sembra assurdo. Mi pare, pertanto, opportuno che la Camera accolga l'emendamento sostitutivo Villani.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento Villani ?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho già detto privatamente all'onorevole Villani qual è il mio pensiero sulle sue argomentazioni, delle quali apprezzo alcuni aspetti. Tuttavia, devo dire che non sono in grado, né alcuno potrebbe esserlo, di misurare gli inconvenienti che potrebbero derivare da questa concessione della facoltà di opzione, sia per i contadini, perché vi è un problema connesso con altra forma di assistenza che essi godono, per esempio gli assegni familiari, sia per i concedenti di piccolissime colonie per gli oneri che verrebbero a loro carico. Quindi non mi sento di esprimere categoricamente un giudizio. Prego pertanto il presentatore dell'emendamento sostitutivo di non insistere sulla votazione, altrimenti dovrei dichiararmi contrario.

VILLANI. Ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno, nella speranza che il Senato voglia modificare l'articolo 20.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Come ordine del giorno posso accoglierlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Villani, accettato dal Governo, del seguente tenore.

« La Camera,

impegna il Governo

a disporre perché nell'applicazione della legge per l'estensione della pensione ai coltivatori diretti mezzadri e coloni sia assicurata a favore dei mezzadri, coloni parziari concessionari di fondi, con fabbisogno annuo inferiore a 120 giornate uomo i quali sono già soggetti all'obbligo della assicurazione per invalidità vecchiaia e superstiti, secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna, la facoltà di optare per l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui alla presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione, di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Alla copertura dell'onere previsto per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Come la Camera ricorda, gli emendamenti a tale articolo sono già stati svolti e votati in precedenza. In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 22 risulta del seguente tenore:

« In deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'articolo 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tra il 1° gennaio 1958 e il 1° gennaio 1971, le persone, di ambo i sessi, soggette all'assicurazione ai sensi della presente legge, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'età e con il versamento di un numero di contributi giornalieri dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

Anno	Età		Contributi giornalieri	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
1958 . . .	65 ed oltre	65 ed oltre	104	104
1959 . . .	65	65	208	208
1960 . . .	65	65	312	312
1961 . . .	65	65	416	416
1962 . . .	65	65	520	520
1963 . . .	65	65	624	624
1964 . . .	65	64	728	728
1965 . . .	65	63	832	832
1966 . . .	65	62	936	936
1967 . . .	65	61	1 040	1 040
1968 . . .	65	60	1 144	1 110
1969 . . .	65	60	1 248	1 179
1970 . . .	65	60	1 352	1 249
1971 . . .	65	60	1 456	1 318

La concessione della pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre 1967, è inoltre condizionata all'accertamento, eseguito mediante attestazione rilasciata dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che i pensionabili abbiano fatto parte, come unità attive, dei nuclei familiari diretto-coltivatori o colonici per cinque anni precedenti l'applicazione della presente legge o, successivamente al 31 dicembre 1967, per tanti anni quanti ne

mancano al compimento di un quindicennio dall'entrata in vigore della legge stessa ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso. (È approvato).

Gli onorevoli Lopardi, Cacciatore, Berlinguer, Achille Corona, Minasi, Bonomelli, Elena Gatti Caporaso, Albizzati, Fora e Pigni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 22-bis:

« I coltivatori diretti che all'entrata in vigore della presente legge godano dei benefici previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sono esentati agli effetti del godimento della pensione dal presentare la dichiarazione aziendale ».

L'onorevole Lopardi ha facoltà di illustrarlo.

LOPARDI. Con l'articolo 22-bis si tende ad eliminare la dichiarazione aziendale per i coltivatori diretti che già godono dei benefici dell'assistenza malattia. Essi già sono catalogati e risultano già coltivatori diretti; risultano, altresì, le giornate lavorative che sono a loro carico e quelle della propria famiglia. Cosicché non è necessario per loro fare di nuovo la dichiarazione aziendale. Pertanto, reputo che questo articolo, non investendo né questioni che possono riguardare il bilancio dello Stato, né altre questioni di fondo, ma intendendo soltanto sburocratizzare la legge, possa essere accolto dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo 22-bis dell'onorevole Lopardi?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria, perché ritiene che, anziché ad una semplificazione, porti ad una confusione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Prego l'onorevole Lopardi di considerare che i criteri di applicazione della legge per l'assistenza malattia non sono identici a questi: vi è un problema rappresentato dalle unità lavorative e dalle unità non lavorative. Non credo, quindi, che si possa accettare questo sistema. Prego l'onorevole Lopardi di non insistere, altrimenti mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Lopardi, mantiene il suo emendamento?

LOPARDI. Sì, signor Presidente.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 22-bis Lopardi, testé letto.  
(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

BLASUTTI, *Segretario*, legge

« Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonché norme intese a:

1°) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali:

2°) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e superstiti ed il fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati e la Gestione speciale istituita con la presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marilli, Di Mauro, Scarpa, Tognoni, Miceli, Gomez D'Ayala, Villani, Laura Diaz, Grifone, Roasio, Audisio, Sacchetti e Clocchiatti hanno proposto di sopprimere, al n. 2°), le parole: « ed il fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati e la gestione speciale istituita con la presente legge » e di aggiungere, in fine, il seguente n. 3°). « 3°) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà estesa, ai titolari di pensione di cui alla presente legge, l'assistenza malattia ai pensionati come previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 692 ».

L'onorevole Marilli ha facoltà di svolgere questi due emendamenti.

MARILLI. Ritiro il primo emendamento, mentre, per il secondo, rinunzio allo svolgimento, insistendo però per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Adele Bei Ciufoli, Cianca, Laura Diaz, Gina Borellini, Maria Lisa Cinciaro Rodano, Sala, Rubeo, Villani, Scarpa, Tognoni, Gomez D'Ayala, Giacomo Calandrone e Di Mauro hanno presentato un emendamento all'emendamento Marilli, tendente ad aggiungere: « e l'assicurazione contro la tubercolosi ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 23 ?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Marilli integrato con il subemendamento Adele Bei Ciufoli.

(Non è approvato).

L'onorevole Pavan ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

tenendo conto del proposito del Ministro del lavoro, come recentemente dichiarato al Senato, di riordinare la materia relativa alla assistenza per i lavoratori affetti da tubercolosi, sia assicurati che non assicurati per tale forma di malattia,

fa voti

che tale provvedimento venga quanto prima presentato e discusso e

raccomanda

che nello stesso venga contemplata l'assistenza di cui trattasi anche ai lavoratori autonomi compresi i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ».

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Pavan ?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Pavan, insiste?

PAVAN. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Pavan, testé letto.

(È approvato)

Gli onorevoli Berlinguer, Albizzati e Lopardi hanno proposto di sostituire il titolo della legge con il seguente.

« Estensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni delle pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti ».

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERLINGUER. Essendo stata respinta la nostra proposta per l'estensione dell'assistenza ai tubercolosi, non insisto per le ultime parole: « o della assistenza tubercolosi ». Insisto per la votazione delle altre espressioni per motivi di principio, pur riconoscendo con amarezza che l'inserzione della parola « superstiti » potrebbe esprimere un significato di irrisione, dopo che l'ultimo emendamento peggiorativo del Governo ha ridotto quasi a nulla il diritto alla reversibilità.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario alla aggiunta della parola « superstiti ».

PRESIDENTE. E il Governo ?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, insiste per la votazione ?

BERLINGUER. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Berlinguer.

(*Non è approvato*).

MACRELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Desidero affermare soltanto che, nonostante le nostre riserve e le nostre critiche, che manteniamo, noi voteremo a favore della legge.

Desidero cogliere l'occasione per rivolgere un ringraziamento al nostro Presidente (*Vivi, generali applausi*) perché attraverso la sua guida noi siamo riusciti a portare a buon fine l'esame di questa legge che va incontro alle legittime esigenze della grande famiglia dei contadini. (*Vivi applausi*)

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Macrelli ed esprimo il mio ringraziamento alla Assemblea, al Governo, ai relatori, alla Commissione, alla stessa opposizione, che hanno collaborato per la rapida approvazione di questa legge che riveste un grande interesse sociale. (*Vivi, generali applausi*).

MINASI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI. Il gruppo parlamentare socialista darà il suo voto favorevole ad un provvedimento di legge che, malgrado i suoi limiti e le sue insufficienze, sancisce l'affermazione di un principio chiaramente innovatore, suscettibile di più ampia estensione, che si tradurrà subito in un concreto sollievo per tanti lavoratori che, pur avendo speso una vita faticando duramente o invalidati nel fisico dal pesante lavoro, languono spesso nella più desolata miseria, e che darà una prospettiva serena a masse ingenti di lavoratori della terra, per un domani migliore.

Il nostro voto è favorevole anche perché, legati come siamo alle chiare tradizioni del socialismo italiano, non può non ritornare, con il nostro consenso, un principio già acquisito, per l'iniziativa dei socialisti del tempo, nella legislazione italiana attraverso

il provvedimento legislativo dell'aprile 1919 a favore dei mezzadri e dei coloni immessi ad usufruire del sistema assicurativo vigente all'epoca.

Quel principio venne revocato con uno dei primi provvedimenti legislativi di classe del regime fascista nel dicembre 1923. Oggi, quel principio ritorna nella legislazione del nostro paese e vogliamo trarre l'auspicio che per la vita sociale e democratica dell'Italia si dischiuda un nuovo avvenire di rinnovamento profondo che avverrà nell'attuazione della Costituzione repubblicana.

Per questo daremo il nostro voto favorevole, pur essendo consapevoli delle insufficienze e dei non giusti limiti imposti al provvedimento legislativo. Resta viva l'esigenza che il diritto alla pensione sia acquisito dai lavoratori a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne. La pesante fatica dei campi incide nel fisico del contadino, a cui non deve mancare una considerazione più umana e, consentitemi, più cristiana.

Viva resta l'esigenza che ai coltivatori diretti venga estesa l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, che va sodisfatta con urgenza, in quanto il minimo ritardo non può trovare alcuna giustificazione valida.

La terza esigenza è quella di una più equa redistribuzione del contributo, riducendo quello dovuto dal soggetto dell'assicurazione ed aumentando quello dello Stato, per adeguare la redistribuzione stessa alle condizioni di vita della grande massa dei nostri contadini.

Accanto a queste esigenze di maggior rilievo, altre ve ne sono di minor importanza, ma che meritano una più fortunata valutazione.

Malgrado ciò, noi socialisti, che con coerenza abbiamo condotto un'azione parlamentare intesa a dare subito una buona legge ai lavoratori, che l'attendevano con ansia, nel dare il nostro consenso perché la legge passi subito abbiamo la piena consapevolezza di aver fatto quanto era in noi per migliorarla.

In Commissione ed in aula abbiamo sostenuto gli interessi dei lavoratori, abbiamo portato avanti la voce schietta di quegli interessi, espressa dalle masse dei lavoratori della terra, con fedeltà e fervido impegno. (*Commenti al centro*).

Ed in questa battaglia ci siamo trovati vicino il gruppo comunista; sarebbe stato evento fortunato per i lavoratori interessati che una convergenza di altre forze parlamentari si fosse verificata.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

Non abbiamo come gruppo da rivendicare alcun titolo, né alcuna esclusiva. Il relatore Zaccagnini fu onesto nel riconoscimento che il merito di questo provvedimento non spetta ad alcun settore politico ma a tutto il Parlamento italiano.

Noi siamo soltanto una minoranza in questa Camera e pertanto abbiamo fatto solo quello che ci era possibile fare: porre il problema tempestivamente e condurre una azione conseguente e decisa per dare al problema una soluzione legislativa.

Il gruppo di maggioranza aveva la possibilità di dare presto una soluzione e di darla nella migliore forma. Non andiamo a rilevare i motivi del ritardo e dei limiti imposti al provvedimento. Certamente le contraddizioni interne del gruppo democristiano (*Commenti al centro*) hanno determinato l'iter ed il destino del provvedimento.

Ma a determinare il rovesciamento di quelle contraddizioni ed a smuovere la situazione di stasi hanno contribuito decisamente i lavoratori interessati. Tutti i lavoratori, anche i coltivatori diretti della confederazione bonomiana, malgrado le fervide iniziative dell'onorevole Bonomi di divisione e di lacerazione del mondo contadino, sono intervenuti nella lotta, e l'unità nell'azione e nella lotta è stata ancora una volta un'arma imbattibile. Noi ai lavoratori interessati indichiamo come questa strada, come questa arma invincibile dell'unità servirà domani per migliorare ed integrare il provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

Oltre all'approvazione di questo provvedimento, resta, per quanto riguarda il mio gruppo, un impegno solenne di fronte ai contadini di operare perché il provvedimento sia migliorato.

E, per superare ogni motivo di polemica, al limite della discussione di questo provvedimento, nel momento in cui ci accingiamo a votarlo, anche a nome del mio gruppo rivolgo un sereno e caldo appello a tutte le forze parlamentari che con noi concorrono ad approvare questo provvedimento di legge: più che accanirci in polemiche e spendere inutilmente le nostre energie di fronte ai contadini, cerchiamo tutti insieme di cooperare perché venga fuori la più onesta, la più giusta, la più democratica applicazione del provvedimento di legge, il che vorrebbe dire adeguare il costume di tutte le parti politiche alla maturità democratica raggiunta ormai dal mondo contadino del nostro paese. (*Applausi a sinistra*).

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Il gruppo del movimento sociale italiano è lieto di dare il proprio voto a questa legge, ed è lieto che attraverso di essa entrino sotto la protezione della previdenza sociale anche i lavoratori autonomi compresi nell'ampio settore dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni.

Nell'approvare questa legge, con tutte le riserve che sono state formulate, nel confermare in questa dichiarazione di voto la collaborazione che è stata data assiduamente dal nostro gruppo, in Commissione, nel comitato ristretto e in quest'aula, il nostro settore affida al ministro del lavoro e della previdenza sociale la raccomandazione di volere, a seguito dell'ingresso di un così ampio settore di lavoratori nel sistema della previdenza sociale, ingresso che pone di fronte a nuove esigenze, predisporre finalmente quell'ampia riforma della previdenza e dell'assistenza sociale che tutti i lavoratori italiani attendono da questo Governo. (*Applausi a destra*).

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Credo che a conclusione di un sì impegnativo dibattito sia indispensabile conoscere il giudizio dei vari partiti sull'atto che stiamo compiendo: la votazione finale della legge.

I deputati comunisti voteranno «sì» alla legge di pensione ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni. Noi voteremo a favore di questa legge, che se per tutti è una legge per i contadini, per noi è una legge dei contadini. Essa rappresenta infatti un primo punto di arrivo, una tappa, una conquista di questa categoria. Importante è una tale conquista e su questo convergo con voi, colleghi della maggioranza, perché sancisce il diritto alla pensione di vecchiaia e di invalidità per una massa larghissima e poverissima di lavoratori che sinora ne era esclusa per il formale pretesto di non essere classificabile... come mano d'opera subordinata. Ed accanto a questo diritto sancisce il dovere di intervento, anche se insufficiente, da parte dello Stato. Sancisce questa legge altresì il pieno riconoscimento — e questo è significativo, onorevoli colleghi — del diritto dei mezzadri e dei coloni di essere trattati alla stregua degli altri lavoratori, come noi sosteniamo da tempo, ponendo a carico dei concedenti gran parte del contributo, una aliquota a carico dello Stato e soltanto il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

25 per cento a carico del mezzadro o colono e costituendo così un giusto precedente che faciliterà le rivalse dei contributi indebitamente sinora pagati dalla categoria.

Importante è questa legge per il principio delle reversibilità che, se pure è stato accolto in forma quasi simbolica, rimane un riconoscimento non trascurabile a favore della categoria. Ma questa legge è soprattutto importante perché rappresenta il frutto della presa di coscienza, dell'organizzazione, della lotta di una vasta massa di lavoratori autonomi sinora esclusi dalla scena politica e sindacale, la categoria dei contadini, dei piccoli proprietari, dei coltivatori diretti.

Nel sottolineare quello che i contadini hanno conquistato e nello stesso momento in cui questo facciamo, noi dobbiamo da questa tribuna specificare quello che essi sino a questo momento non hanno potuto conquistare. Essi non hanno conquistato in questa legge la parità di trattamento rispetto alle altre categorie dei lavoratori, pur essendo agli altri lavoratori assimilati: pensione di vecchiaia all'età di 60 anni per l'uomo e di 55 per la donna. Non hanno conquistato l'assistenza contro la tubercolosi e le malattie in genere. Non hanno conquistato l'imposizione di un più adeguato contributo, ed in una forma percentuale, da parte dello Stato; non hanno conquistato una reversibilità piena e soddisfacente.

Nel momento in cui sottolineiamo queste mancate conquiste, denunciamo le forze che a queste conquiste si sono opposte e che hanno trovato la democrazia cristiana alla avanguardia. Noi non facciamo questione di primogenitura nella presentazione delle proposte di legge. Non è ciò che qualifica gli amici o gli avversari dei contadini. Se una tale primogenitura fosse utile accertare, dovremmo pure ricordare che se nel Parlamento italiano si è per la prima volta riconosciuta, in un documento ufficiale, l'esigenza di assegnare una pensione ai contadini, questo documento reca la data del 6 febbraio 1953 ed è un ordine del giorno presentato alla Camera e che porta la firma dei comunisti.

Ma non è questo il tipo di primogenitura a cui noi più teniamo. La primogenitura a cui noi non rinunciamo è quella che ha portato i comunisti nel paese e nel Parlamento ad essere sempre a fianco dei contadini, ad essere gli assertori più fedeli delle loro rivendicazioni.

Nel Parlamento i comunisti si sono battuti in Commissione per costruire la legge e questo è stato onestamente riconosciu-

to anche dagli avversari dentro e fuori di questa aula. I comunisti hanno portato la legge in aula non per ritardare, come qualcuno ha creduto di poter affermare — e l'impegno serrato di questa discussione lo ha chiaramente smentito — la sua approvazione (*Commenti*), ma per cercare di migliorare quanto era già stato conquistato e di conquistare quanto non lo era ancora.

I comunisti, così facendo, hanno dimostrato di meritare la fiducia dei contadini, di essere i veri interpreti delle loro esigenze. Si dice che i comunisti non rappresentino i contadini, in quanto questi ultimi dovrebbero essere caccia riservata di alcuni gruppi politici e di alcune associazioni sindacali. Si dice che le proposte dei comunisti non trovano rispondenza nelle esigenze dei contadini e sono estranee alla loro volontà. Ma quante sono le delegazioni che noi e voi abbiamo ricevuto, quanti sono i messaggi, quante le lettere che sono pervenute qui al Parlamento, con la richiesta precisa di quanto esattamente noi comunisti abbiamo proposto?

Direte che ciò è soltanto frutto della nostra organizzazione. Voi avete l'onorevole Bonomi che, come organizzatore, non è secondo a nessuno. Ma ci dica l'onorevole Bonomi, egli che è capace di organizzare, senza sforzo le annuali adunate oceaniche al Palatino, se gli è riuscito a portare al Parlamento una sola delegazione di contadini... (*Vive proteste al centro*). Quando mi sarà consentito di completare il mio concetto, i colleghi di maggioranza avranno modo e ragione di urlare meglio. Non mi sarei mai sognato di affermare, come i colleghi sembra abbiano capito, che l'onorevole Bonomi non è stato capace di portare al Parlamento alcuna delegazione di contadini: so bene che l'onorevole Bonomi è capace di far intervenire in Parlamento legioni di contadini, ma quello che io constato è che l'onorevole Bonomi, con tutta la sua potenza, non è riuscito a portare alla Camera nemmeno una sparuta delegazione dei suoi coltivatori diretti la quale chiedesse la pensione a 65 anni e rifiutasse la pensione a 60 anni, una delegazione che affermasse che i contadini non vogliono la reversibilità e l'assicurazione contro la tubercolosi e che vogliono pagare il 75 per cento e non il 25 per cento! (*Applausi a sinistra*). Io credo che una tale delegazione non sarà mai guidata in Parlamento dall'onnipotente onorevole Bonomi e che nemmeno una lettera di contadini bonomiani, i quali rinneghino le nostre formulazioni ed accettino quelle dell'onorevole Bonomi e del Governo,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

giungerà mai al Parlamento! (*Commenti al centro*).

Ci è stato rimproverato, dai fascisti in primo luogo e dai democristiani poi, che la nostra tattica sarebbe quella di svalutare le leggi, di non essere mai contenti, di vedere nelle leggi quel che manca e non quello che c'è e di servirci di quello che manca per portare i lavoratori all'agitazione e alla lotta. Spogliata della fraseologia fascista e crispina, questa affermazione diventa un titolo di onore per noi. (*Interruzioni al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, si attenga ai limiti fissati alle dichiarazioni di voto.

MICELI. Signor Presidente, se la dichiarazione di voto dovesse essere prefabbricata per incontrare l'assenso e la tolleranza della maggioranza e del Governo, mi sarei risparmiato la fatica di farla. Ma la dichiarazione di voto deve rispondere ad un indirizzo preciso del partito al quale ho l'onore di appartenere, e mio particolare. Se questo non coincide col pensiero degli avversari e li esaspera, non è colpa mia.

Abbiamo dimostrato con le nostre dichiarazioni e con la nostra azione come noi partiamo dal riconoscimento delle conquiste ottenute dai contadini e dai lavoratori per dar loro fiducia nelle loro forze, e non facciamo come l'onorevole Zanibelli che l'altra sera accampava l'inoperosità e l'inefficienza dei sindacati per invocare leggi che dovrebbero surrogare la diminuita iniziativa delle masse. Ma nello stesso tempo abbiamo il dovere di indicare quello che resta da raggiungere, per invitare i lavoratori all'organizzazione e alla lotta conseguente per arrivare al soddisfacimento delle loro esigenze. A nostro avviso, tradiscono la funzione di organizzatori e di sindacalisti coloro che da un provvedimento di legge vogliono trarre solo motivo di ringraziamento e di compiacimento per non far vedere ai lavoratori quello che ancora vi è da conquistare!

*Una voce al centro*. Ma questo è un comizio!

MICELI. Non credo che con l'appellativo di comizio si possa svalutare la mia dichiarazione. È certa nell'espressione dell'interruttore l'intenzione di oltraggiare l'intelligenza dei cittadini che ascoltano comizi. Ma io ritengo che un comizio pertinente, argomentato e che si riferisce alle esigenze dei lavoratori, può essere ascoltato con utilità anche da molti deputati. (*Applausi a sinistra*).

*Una voce al centro*. In piazza non qui!

MICELI. In qualsiasi sede, quando si tratta di rispondere al mandato di larghe masse, quali quella contadina. A conclusione di questa mia dichiarazione di voto, affermo che vi saranno altri settori della Camera che voteranno «sì» a questa legge. Ma il loro «sì» significherà ringraziamento per quello che è stato concesso, significherà invito al paternalismo. (*Proteste al centro*).

Il loro voto favorevole (*Commenti al centro*), come abbiamo inteso in precedenti dichiarazioni, significherà ossequio all'onorevole Bonomi, amico dei contadini, ed elogio all'onorevole Segni «padre della pensione».

Noi comunisti votiamo questa legge perchè essa rappresenta una prima importante tappa sulla via delle conquiste dei contadini, ed il nostro voto favorevole rappresenta non piena soddisfazione per un traguardo raggiunto, ma impegno di lottare sempre più e sempre meglio accanto alle masse contadine perchè tutte le loro esigenze siano presto e soddisfacentemente accolte. (*Vivi applausi a sinistra*).

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. Signor Presidente, farò una breve e succinta dichiarazione, poichè, nell'annunziare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, desidero brevemente illustrare e spiegare i motivi di questo atteggiamento. Innanzi tutto, intendo sottolineare la grande importanza sociale della legge che noi ci apprestiamo a votare. Tale importanza è emersa durante la discussione generale ed una manifestazione è stata anche data dall'atteggiamento dell'opposizione che, dal momento in cui si è iniziato a parlare in quest'aula, ha cercato di competere con noi per rivendicare la primogenitura e la paternità del provvedimento che stiamo per approvare.

Ma a parte questo aspetto, signor Presidente, che può riferirsi alla parte polemica della discussione, l'importanza di questa legge si rileva dal considerare che essa interessa circa 6 milioni di lavoratori autonomi, i quali, per la prima volta nel nostro paese, nella legislazione italiana, conseguono questo riconoscimento: il diritto alla pensione di invalidità e vecchiaia. Per la prima volta le donne lavoratrici non subordinate, componenti il nucleo familiare della categoria dei coltivatori e dei mezzadri, sono ammesse ad usufruire di questo diritto, ormai conquistato ed acquisito, della pensione di invalidità e vecchiaia.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

E così, onorevoli colleghi, con la estensione di tali benefici ai coloni, ai mezzadri, ai coltivatori e ai membri delle rispettive famiglie, raggiungiamo un'altra tappa e completiamo il quadro delle realizzazioni sociali. Infatti questo provvedimento segue quello della istituzione della cassa mutua per i coltivatori diretti, della cassa mutua per gli artigiani, della assistenza ai pensionati, della corresponsione degli assegni di disoccupazione ai braccianti. Quindi, onorevole Miceli, come ella vede, noi procediamo per la nostra strada, forse con fatica, ma con gradualità e con sicurezza. Noi realizziamo passo passo il nostro programma che è proteso verso il soddisfacimento delle aspirazioni dei lavoratori.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MACRELLI

BUCCIARELLI DUCCI. È doveroso allora, onorevoli colleghi, nel momento in cui registriamo questa conquista, sottolineare lo sforzo che questo Governo e quelli precedenti hanno compiuto per assicurare il fabbisogno finanziario per sostenere l'onere che deriva da un provvedimento di tanta portata.

E così, con la legge che andiamo ad approvare, vediamo realizzate le istanze che le categorie dei lavoratori, collega Miceli, nei loro congressi e attraverso le loro rappresentanze sindacali, hanno portato dinanzi al Parlamento.

Le caratteristiche di questa legge sono state magistralmente poste in rilievo, durante la discussione generale, dal valoroso relatore onorevole Zaccagnini e dal valoroso ministro Gui. (*Applausi al centro*).

Quando la maggioranza ha dovuto opporsi agli emendamenti presentati dalle sinistre, queste hanno tentato la solita speculazione: far credere alle categorie interessate che soltanto i comunisti volevano il loro benessere mentre il Governo e la sua maggioranza si opponevano cinicamente alle richieste dei contadini. E così la discussione generale si è per molto tempo svolta all'insegna di un equivoco. Infatti, onorevoli colleghi della opposizione, con questo provvedimento non si trattava di estendere *sic et simpliciter* ai lavoratori autonomi le disposizioni della legge n. 218, ma si tratta invece, pur tenendo presente quella legge come criterio orientativo, di dar vita a un nuovo provvedimento che si adattasse meglio alle particolari condizioni della famiglia coltivatrice e alle peculiari

caratteristiche del lavoro di campagna. Del resto, se mettiamo insieme ciò che questa legge nega nei confronti della n. 218 e quello che invece concede in più, constatiamo che il bilancio è largamente attivo a favore dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni.

Chiarito questo equivoco, abbiamo constatato che tutti i motivi di grave opposizione e di accesa polemica motivati e svolti dalle sinistre si sono improvvisamente spenti nelle dichiarazioni di voto ed è apparso chiaro che le sinistre si sono improvvisamente convertite a questa legge che pure, all'inizio della discussione, era stata posta sotto il fuoco concentrato della loro ostilità.

Senza indulgere alle polemiche, noi formuliamo l'augurio che questa legge possa essere approvata all'unanimità dalla Camera. Sarà questa la dimostrazione evidente che, quando abbiamo insistito su questa formulazione e sulla creazione di questo nuovo sistema, eravamo nel giusto ed interpretavamo esattamente le istanze delle categorie interessate.

Approvando, dunque, con voto unanime questa legge, contribuiremo anche a rafforzare in queste categorie la fiducia che soltanto con la stabilità delle istituzioni democratiche e difendendo la libertà potremo assicurare il progresso civile ed il miglioramento economico e sociale del nostro popolo. (*Vivi applausi al centro*).

DE VITA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. L'onorevole Macrelli ha già annunciato il voto favorevole dei prepubblicani. Mi sia però consentita una breve dichiarazione.

La gara demagogica che i gruppi maggiori della Camera hanno intessuto questa sera attorno al disegno di legge in discussione svaluta il provvedimento da un punto di vista morale, perchè dà la dimostrazione che il provvedimento stesso è stato adottato soprattutto per fini di carattere elettorale e non perchè si è tenuto conto delle necessità delle categorie interessate.

Noi possiamo essere soddisfatti che le aspirazioni dei coltivatori diretti sono state questa sera accolte. Ma la demagogia è fuori luogo perchè non dobbiamo dimenticare la situazione di altre categorie.

Che cosa dovremmo dire nei confronti di alcune categorie di minorati fisici e psichici? È questa una categoria poco importante dal punto di vista elettorale. Vi sono città-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

dini che non possono svolgere un qualsiasi lavoro e che non beneficiano di nessuna assistenza. Abbiamo dato la pensione ai ciechi civili, ma non abbiamo fatto un passo avanti per andare incontro ad altre categorie che sono meritevoli di assistenza e di aiuto, anche se non sono importanti dal punto di vista elettorale. I gruppi maggiori della Camera spesso e volentieri dimenticano queste categorie che pure sono meritevoli di una ben maggiore considerazione.

Questa gara demagogica non fa onore al Parlamento italiano, non fa onore soprattutto ai partiti maggiori.

*Una voce al centro.* Ella offende il Parlamento! (*Vive proteste a sinistra*).

DE VITA. Non ritengo che quando il Parlamento vota un provvedimento, che in ogni caso deve essere adottato con la consapevolezza della nostra responsabilità, i gruppi politici debbano contendersene la paternità, poichè tutti i gruppi contribuiscono all'approvazione e alla votazione delle leggi.

Non è cosa seria che i gruppi politici si debbano contendere la paternità e il merito di un provvedimento che è dovuto soprattutto all'azione delle stesse categorie interessate, le quali hanno acquistato coscienza dei loro diritti e imposto al Parlamento l'approvazione del disegno di legge.

BARDANZELLU. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARDANZELLU. A nome del gruppo che ho l'onore di rappresentare, esprimo il voto, favorevole a questa legge. I contadini meritano vive premure e molta attenzione da parte della Camera e del popolo italiano, per cui questa legge non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Tuttavia essa è una conquista, che rappresenta un principio di elevazione morale e sociale della categoria dei coltivatori diretti e degli agricoltori italiani. Noi salutiamo questo provvedimento come una tappa importante in materia di realizzazioni che si potranno raggiungere domani a beneficio dell'agricoltura, che è la base dell'economia della patria italiana. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23, di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul provvedimento testé esaminato.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	443
Maggioranza . . . . .	222
Voti favorevoli . . . . .	427
Voti contrari . . . . .	16

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi — Aimi — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Amadei — Amatucci — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Antoniozzi — Arcani — Armosino — Audisio.

Bacelli — Bagliani — Baldassari — Baltaro — Barberi Salvatore — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartole — Basile Giuseppe — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernieri — Berry — Bersani — Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Brenganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Campilli — Camposarcuno — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Caprara — Carcaterra — Caronia — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciarì Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Col-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

leoni — Colombo — Compagnoni — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Covelli — Cremaschi — Cucco — Curcio — Curti — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cocci — De Francesco — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Filippo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Stefano Genova — D'Onofrio — Druissi — Ducci — Durand de la Penne.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Failla — Faletra — Faletti — Fanelli — Fanfani — Faralli — Ferrari Francesco — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foderaro — Foghazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai Tometti Erisia — Geremia — Germani — Ghidetti — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giraudo — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Grimaldi — Guadalupe — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Helfer.

Invernizzi — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Malfa — La Rocca — Larussa — Latanza — Leccisi — L'Eltore — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucchesi — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Maglietta — Magnani — Magno — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Mannironi — Manzini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marilli — Marino — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Mar-

zano — Masini — Massola — Mastino del Rio — Mattarella — Maxia — Mazza — Mazzali — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Micheli — Michelini — Minasi — Montagnana — Montanari — Montelatici — Montini — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Natali Lorenzo — Natori Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pastore — Pavan — Pecoraro — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preziosi — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Reali — Reposi — Resta — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Rocchetti — Romanato — Ronza — Rosati — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sanzo — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spadola — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Teranova — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gighola — Valsecchi — Vecchiotti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Villani — Vilelli — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanon — Zanotti — Zerbi.

*Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):*

Alicata — Angelucci Nicola.

Benvenuti.

Del Vescovo — Di Vittorio.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

Farnet — Ferrara Domenico — Ferreri Pietro.

Guglielminetti.

Longo.

Marengli — Moro.

Romano.

Scoca — Simonini.

Vigo.

(concesso nelle sedute odierne):

Jervolino Maria.

Sparapani.

Taviani — Togni.

### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

#### *Interrogazioni a risposta orale.*

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se è informato del decreto con cui il prefetto di Salerno ha sospeso l'amministrazione elettiva di Giffoni Valle Piano, prendendo a pretesto una singola e bene circoscritta manifestazione diretta contro l'applicazione legale dell'imposta di famiglia nel comune. Nel caso se non ritiene che un siffatto abuso possa incoraggiare una prassi pericolosa per l'ordine democratico e per il legale funzionamento delle amministrazioni comunali liberamente elette. (3580) « MARTUSCELLI, AMENDOLA PIETRO, CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se intende predisporre un disegno di legge per estendere il beneficio previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, a tutti gli insegnanti non abilitati che abbiano compiuto il quinquennio d'insegnamento richiesto alla data di pubblicazione delle modalità di regolamento di cui all'articolo 6 della prefata legge e non limitarlo a quelli che erano in possesso di tale requisito alla data di pubblicazione della legge stessa. E ciò in vista del ritardo che dette modalità hanno subito e potranno subire. (3581) « MURDACA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale e il ministro presidente del Comitato dei mi-

nistri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se siano informati del fatto che la direzione della Società Visocchi e Arata, Cartiere di Ceprano e Atina, ha predisposto il licenziamento di ben 120 operai dello stabilimento di Ceprano, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

« Gli interroganti chiedono in particolare di conoscere se non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, di intervenire al fine di impedire che molte altre decine di famiglie siano gettate nella stessa tremenda situazione di miseria che affligge già alcune centinaia di disoccupati.

« Chiedono infine di conoscere il totale dei finanziamenti e dei contributi concessi nel dopoguerra alla azienda, dalla Cassa per il Mezzogiorno e dall'I.S.V.E.I.M.E.R.

(3582)

« COMPAGNONI, SILVESTRI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per invitarlo ad adottare urgenti provvedimenti, perché la legge sul collocamento sia integralmente applicata, per quanto riguarda le assunzioni di manodopera generica e specializzata, nella campagna saccarifera nel Polesine, se si considera che è diventato ormai norma costante da parte della direzione di diversi zuccherifici ed in modo particolare in quello di Rovigo, l'assunzione di buona parte dei lavoratori attraverso la forma della richiesta individuale perché specializzati, quando questi non lo sono, con il solo scopo di discriminare le assunzioni.

« Inoltre per sapere quali provvedimenti si intendono prendere contro la direzione dello zuccherificio di Rovigo la quale, causa la mancanza di un controllo efficace da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e dell'ispettorato regionale del lavoro, prima di assumere i lavoratori, li chiama nella sua azienda per compilare un modulo di identità dove fra l'altro viene chiesto impegno a non fare sciopero ed inoltre la dichiarazione in quale partito politico ed organizzazione sindacale militano.

(3583)

« MARANGONI, CAVAZZINI ».

#### *Interrogazioni a risposta scritta.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga opportuno — anche come provvedimento in parte riparatore della situazione particolare in cui vennero a trovarsi con il trattamento di quiescenza ridotto — di far beneficiare della disposizione della legge

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

delega, per gli anni di servizio effettivamente prestati, i pensionati appartenenti alla regia guardia di pubblica sicurezza e agli allevamenti cavalli, in qualità di butteri, che furono licenziati d'autorità per soppressione del corpo, non consentendo che i predetti raggiungessero gli anni venti di servizio.

(28160)

« BASILE GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere se si rendano conto dell'angosciosa condizione in cui versano moltissimi pensionati dello Stato i quali attendono da 13 mesi la corresponsione dell'aumento delle loro pensioni stabilito per legge e come intendano provvedere.

(28161)

« BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non ritenga intervenire presso la commissione di controllo del C.O.N.I., onde evitare che per una denuncia presentata a quell'organo in data 11 luglio 1957 dalla squadra di calcio Pro Patria, secondo la quale si sarebbe verificato uno scorretto comportamento di alcuni calciatori del Marzotto, nella partita disputata il 2 giugno 1957, possa creare uno scandaloso quanto inopportuno intervento, soprattutto attraverso gli organi di stampa, dando in pasto all'opinione pubblica sviate congetture sull'ineccepibile dirittura morale dei calciatori e dei dirigenti del Taranto.

« Si apprende infatti dal bollettino del 30 luglio 1957, n. 151, dell'agenzia nazionale *Sport* che, sempre secondo la denuncia, nel mese di maggio 1957 il signor Bottigelli Andrea, socio del Pro Patria, avrebbe inviato all'allenatore del Marzotto, signor Imre Senkey, una lettera autografa rivolgendogli caloroso invito perché la partita in programma il 2 giugno 1957 tra la squadra pugliese e la squadra veneta fosse giocata con la massima applicazione dei giocatori del Marzotto, considerata la penosa situazione della squadra bustese e ritenuto anche che la squadra veneta non aveva ormai alcun obiettivo di classifica da raggiungere. Al che il citato allenatore avrebbe risposto assicurando che certamente la partita sarebbe stata giocata secondo i principi della lealtà sportiva.

« Com'è noto, nella partita incriminata il Taranto raggiungeva la vittoria con una rete segnata da Giammarinaro. Il 4 giugno successivo perveniva alla sede della Pro Patria da Valdagno uno scritto a mano anonimo così

concepito: « Taranto (con Marchetto, Odone, Mirabelli lire duecentomila testa) batte Marzotto 1-0. Saluti. I tifosi valdagnesi ».

« Da una perizia del professor Crespi sarebbe risultato che l'autore dell'anonimo doveva ritenersi il medesimo che aveva risposto al signor Bottigelli, e cioè il signor Imre Senkey. Basandosi su questa dichiarazione del perito, il commissario straordinario della Pro Patria ha ritenuto che l'allenatore del Marzotto di Valdagno, non potendo pubblicamente riferire le irregolarità che si sarebbero verificate durante la partita del 2 giugno, avrebbe inviato alla sede della Pro Patria il biglietto anonimo, in modo da far conoscere almeno alla società denunciante quanto gli risultava del presunto avvenuto mercato. Praticamente si tenderebbe così a far retrocedere il Taranto in serie C, mentre il Pro Patria pretenderebbe rientrare nella serie B. Vieppiù si vorrebbe giungere ad insinuare una collusione fra alcuni giocatori del Marzotto e qualche esponente del Taranto.

« Non può sfuggire come l'infamante accusa possa creare un precedente nella valutazione della squadra tarentina: la quale accusa d'altra parte prende fondamento dalla perizia calligrafica che vorrebbe indicare l'autore in un elemento di « famiglia » della squadra denunciante. Soltanto dunque l'atto di prendere in esame la denuncia offenderebbe la dignità sportiva dei tarentini, che vedrebbero la loro squadra preda di un inqualificabile ed incontrollato gesto diffamatorio.

« Pertanto, mentre si auspica un'azione chiarificatoria della vertenza sorta, si chiede di sapere se non si intenda intervenire presso chi di competenza perché si rigetti sdegnosamente l'accusa e si lasci incontaminato il buon nome e le indubbie capacità dei dirigenti e degli atleti tarentini, dai quali sono emersi valorosi giocatori come Petagna, Cuscela, Costagliola, ecc., e che non hanno mai dato adito ad interpretazioni di dubbia moralità sportiva.

(28162)

« CANDELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Governo, per conoscere quali misure abbia adottato, anche in applicazione di norme già esistenti, per garantire che la maturazione artificiale del pomodoro in stufe a gas non si risolva in uno scadimento della qualità del prodotto anche dal punto di vista delle riserve vitaminiche.

(28163)

« FAILLA, SALA ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ravvisi l'opportunità di disporre un'inchiesta per accertare se abbiano fondamento talune voci che corrono circa i criteri adottati nell'eseguire forniture, appalti e lavori dall'amministrazione e circa il modo come vengono esplicate le mansioni dei funzionari addetti, nella casa penale di Noto (Messina).  
(28164) « BASILE GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere come si è provveduto alla sistemazione delle famiglie napoletane evacuate dallo stabile in via Arenella 48 perché pericolante.  
(28165) « MAGLIETTA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica per pensione di guerra relativa al signor De Feo Vincenzo di Domenico, da Bari (via Gesulpiano n. 36).

« Il predetto invalido di guerra non ha accettato il giudizio della commissione medica pensioni di guerra di Bari, espresso nella visita subita il 14 luglio 1952, chiedendo visita medica superiore; ma a distanza di cinque anni, non ancora ha ricevuto riscontro alle sue domande rivolte al Ministero del tesoro.  
(28166) « BIANCHI CHIECO MARIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali ostacoli si frappongono per la definizione della pratica diretta nuova guerra del signor Donadei Roberto di Cosimo, da Neviano (Lecce) il quale, sottoposto a visita medica dalla commissione di Bari in data 21 maggio 1953, non ha più saputo notizie della sua pratica malgrado le reiterate istanze.  
(28167) « SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi del ritardo a corrispondere al signor Imperiale Salvatore fu Vittorio, da Neviano (Lecce), pensionato di quarta categoria con certificato di iscrizione 1567270, l'assegno di previdenza in virtù della legge 10 agosto 1950, n. 648, più volte richiesto.  
(28168) « SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della difesa e del tesoro, per sapere se non ravvisino la opportunità, ai fini di pe-

requazione di giustizia, di andare incontro ai sottufficiali dei carabinieri e dei corpi speciali collocati a riposo anteriormente alla promulgazione del decreto presidenziale n. 20 dell'11 gennaio 1956, la cui entrata in vigore ha creato in essi un grave disagio economico e morale.

« Fino al 30 giugno 1956 i sottufficiali dei corpi speciali (carabinieri, finanza, ecc.) con venticinque anni di servizio fino al grado di maresciallo capo e con ventisei anni di servizio fino al grado di maresciallo maggiore, in considerazione del loro speciale e gravoso servizio godevano della pensione massima, superiore (per effetto della indennità militare speciale) a quella dei pari grado della fanteria, artiglieria, ecc.

« Al contrario, secondo le riliquidazioni effettuate dal 1° luglio 1956, in base al decreto delegato di cui sopra, le pensioni dei sottufficiali dei corpi speciali, che, fino al grado di maresciallo capo a venticinque anni di servizio ed i marescialli maggiori a trent'anni di servizio venivano collocati a riposo di autorità, risultano inferiori a quelli dei pari grado delle altre forze armate persino di lire quindicimila mensili.

« Essi hanno diritto alla pensione massima dovuta, in base al decreto sopra indicato, ai pari grado con la massima anzianità di servizio e l'interrogante chiede che tale diritto venga ad essi riconosciuto.  
(28169) « BARDANZELLU ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della difesa, su argomento pertinente il settore della aeronautica civile.

« Sin dal 1954, a seguito delle pressioni attivate dalle autorità di Bari, la direzione generale dell'aviazione civile promise la costruzione di una nuova pista per l'aeroporto di Bari, in sostituzione di quella esistente, la quale, misurando solo metri 1.640 di lunghezza, non consente l'atterraggio di apparecchi di mole superiore alla media.

« Tale nuova costruzione il cui costo risultava, allora, inferiore a quello occorrente, oggi, per il semplice allungamento della pista esistente) fu incluso nel programma di lavori, il cui finanziamento, di dieci miliardi di lire, è previsto dalla apposita legge 1956.

« Tuttavia, sino ad oggi, nulla di nuovo è avvenuto: né la costruzione della nuova pista promessa, né il semplice allungamento della pista esistente.

« Intanto, gli apparecchi delle avioinee estere continuano a non potersi servire dello scalo di Bari, mentre, ora, anche la L.A.I.,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

avendo adottato i nuovi apparecchi « Vickers Viscount » del tipo « turbo-elica », si trova nella situazione di non potersi più servire dell'aeroporto stesso, in quanto la pista presenta un manto inadatto a tale tipo di velivolo.

« Una città di 300.000 abitanti, la seconda del Mezzogiorno continentale, sta quindi per rimanere completamente isolata dalle linee aeree di comunicazione, mentre la non ingente spesa per il livellamento del manto della pista e per la sistemazione dei raccordi e delle piazzuole (condizioni indispensabili per permettere l'agibilità dell'aeroporto di Bari ai velivoli turbo-elica) potrebbe essere facilmente assorbita fra le spese di ordinaria manutenzione del bilancio dell'aeronautica.

« Va infine soggiunto che avrà particolarmente a risentire dell'inconveniente la città di Bari, in occasione della Fiera del Levante del settembre 1957, non potendo offrire atterraggio né ai velivoli della L.A.I. (che dovevano invece rendere bigiornalieri i propri viaggi) né i velivoli stranieri. Tanto è vero che una missione composta di 50 esponenti della camera di commercio di San Francisco, attratta dalla Fiera del Levante a venire in Italia sorvolando l'Oceano, giungerà sino a Roma in aereo dalla California e dovrà quindi adattarsi a servirsi del treno per raggiungere Bari, sede della manifestazione fiertistica internazionale.

« La interrogante chiede che, con assoluta urgenza, e con eventuale procedura eccezionale, siano disposti per ora i lavori di adattamento del manto, dei raccordi e delle piazzuole della pista di atterraggio dell'aeroporto di Bari; e chiede che, nel contempo, sia riesumata ed avviata a realizzazione la progettata costruzione della nuova e più lunga pista, che consentirà l'atterraggio dei quadrimotori delle linee aeree internazionali.

(28170) « BIANCHI CHIECO MARIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se gli organi competenti del suo dicastero abbiano preso in adeguata considerazione lo stato di estrema carenza degli edifici scolastici destinati all'istruzione elementare nel comune di Scicli (Ragusa), popoloso centro di oltre 25 mila abitanti. E per sapere se, di conseguenza, siano stati decisi o si intenda sollecitamente decidere i seguenti finanziamenti a norma della legge 9 agosto 1954, n. 645:

a) costruzione scuole elementari nelle contrade Milizie (lire 6 milioni), Giarrantini (lire 11 milioni e 500 mila), Lincino (lire 6

milioni), Fiumelato (lire 11 milioni e 500 mila), Fumarie (lire 11 milioni e 500 mila), Cozzo Chiesa (lire 11 milioni e 500 mila);

b) costruzione scuole elementari nella frazione Cava d'Aliga (lire 11 milioni e 500 mila);

c) costruzione scuole elementari nella frazione di Donnalucata (lire 16 milioni e 200 mila).

(28171)

« FAILLA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere perché non ancora è stato approvato il progetto relativo alla costruzione del tronco ferroviario Metaponto-Matera-Altamura-Grumo Appula-Bari.

« La mancata approvazione del suddetto progetto da tempo redatto porterebbe a confermare il trapelato intento di non accoglierlo o di accantonarlo a tempo indeterminato.

« Fa presente che tale tronco ferroviario, oltre a risultare prezioso per quel potenziamento della regione lucana che è nei voti di ognuno e che sarà avviato a sicura soluzione quando i suoi sistemi di trasporto e comunicazione saranno stati rinnovati ed adeguati, verrebbe indubbiamente a valorizzare le possibilità economiche dei lavoratori di bonifica e di riforma attuati nel territorio metapontino, cosentendo un più snello e rapido collegamento di quella zona con i mercati settentrionali ed esteri destinati ad assorbire una produzione che, diversamente, nell'attuale situazione dei trasporti, rischierebbe di essere notevolmente compromessa.

« Dall'esercizio del progettato tronco trarrebbe particolare e meritato vantaggio la provincia di Matera, ancora oggi indegnamente isolata e perciò impedita nella realizzazione di quei programmi di incremento e progresso cui ha pieno e sacrosanto diritto, unico capoluogo di Provincia a non essere servito dalle ferrovie dello Stato.

« La interrogante chiede pertanto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici acceleri la procedura di esame e di approvazione del progetto, rendendolo finalmente esecutivo, come si conviene ad opera di tanta importanza sociale ed economica.

(28172)

« BIANCHI CHIECO MARIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, in considerazione dell'estrema urgenza dell'opera, abbia già disposto o intenda solleciti-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

tamente disporre il finanziamento del progetto relativo alla costruzione della fognatura nella borgata di Sampieri, comune di Scicli (Ragusa).

« Il progetto stesso, che prevede una spesa di lire 27 milioni, è stato trasmesso l'anno scorso dall'amministrazione comunale interessata, a norma delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184.

(28173)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se abbia già disposto o intenda disporre il finanziamento delle urgentissime opere di integrazione dell'acquedotto civico del comune di Scicli (Ragusa) ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184.

« Il comune ha avanzato istanza già dall'anno scorso, corredandola di un progetto di massima che prevede la spesa di lire 65 milioni.

(28174)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se abbia disposto o non intenda sollecitamente disporre il finanziamento del progetto per la costruzione di un dispensario antivenereo per l'importo di lire 10 milioni nel comune di Comiso (Ragusa), come da istanza avanzata dall'amministrazione comunale di quel centro già dal 1954.

(28175)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se abbia disposto la concessione del contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa occorrente per l'ampliamento del cimitero del comune di Comiso (Ragusa).

« Nonostante l'esiguità della spesa e l'estrema urgenza di provvedervi, la pratica relativa si trascina assurdamente da anni. In data 15 febbraio 1957 il ministro dell'epoca assicurava che la richiesta sarebbe stata tenuta in particolare evidenza in sede di compilazione del programma esecutivo di opere per l'esercizio ora in corso.

(28176)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se in relazione agli affidamenti da lui forniti in data 10 giugno 1957 con risposte n. 5895, 5896 e 5897/I.C.S. a precedenti interrogazioni, i lavori di completamento del quinto

lotto della civica fognatura, quelli della costruzione della fognatura in via Adua nonché il terzo lotto della rete idrica interna, tutti relativi al comune di Vittoria (Ragusa), sono stati inclusi nei programmi esecutivi delle opere ammesse, nel corrente esercizio, ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

(28177)

« FAILLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le intenzioni del Governo circa l'eventuale proroga della legge 27 dicembre 1956, n. 1416.

« Le agevolazioni fiscali e tributarie da essa previste a favore dell'edilizia appaiono ancor oggi indispensabili ai fini dello sviluppo del settore specialmente nel Mezzogiorno e in Sicilia.

(28178)

« FAILLA, SALA, FALETRA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'elenco delle richieste avanzate dai comuni della provincia di Pisa, con la indicazione dell'importo di ciascuna, per ottenere il contributo previsto dalle vigenti leggi sulla costruzione di acquedotti. E per sapere su quali opere è stato concesso il contributo statale e il finanziamento, e per sapere infine quando il Ministero prevede di poter concedere il contributo necessario alla realizzazione delle altre.

(28179)

« RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'elenco dei comuni della provincia di Pisa che hanno richiesto il contributo previsto dalle vigenti leggi per la costruzione di elettrodotti, con la indicazione della data della domanda e dell'importo dell'opera. E per sapere quali opere sono state ammesse a contributo e finanziate, quali ancora attendono di ottenere il contributo statale e il finanziamento, e quando il Ministero prevede di poter concedere il contributo di legge necessario per la realizzazione dei richiesti elettrodotti.

(28180)

« RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'elenco delle richieste avanzate dagli enti locali della provincia di Pisa, con la indicazione dell'importo di ciascuna, tendenti ad ottenere il contributo previsto dalle vigenti leggi per la costruzione o la sistemazione o la bitumatura di strade comunali o provinciali; per sapere quali opere sono state am-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

messe a contributo e finanziate e per sapere infine quando il Ministero concederà i necessari contributi per la realizzazione di tutte le opere stradali fino ad oggi richieste.

(28181)

« RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se, di fronte alla profferta di paesi esteri di avere nella loro capitale il Centro europeo per la cooperazione e collaborazione internazionale nell'impiego dell'aviazione agricola, in che modo intenda adoperarsi perché il nostro paese si assicuri la sede di detto Centro internazionale a Roma dove risiede anche la F.A.O. Ciò offre le migliori garanzie della più perfetta obiettività ed internazionalità del Centro, in omaggio alla Convenzione internazionale fitosanitaria stipulata tramite la F.A.O. nel 1951, in sostituzione di quella del 1929, in sede di Istituto internazionale di agricoltura, di cui la F.A.O. è il naturale prosecutore.

(28182)

« DI BELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non intenda disporre che vengano eseguiti in via di urgenza i lavori di dragaggio delle due foci, completamente interrate, del lago di Lesina, dato il grave danno che al prodotto ittico viene arrecato dalla mancanza o dalla deficienza della comunicazione delle acque del lago con quelle del mare.

(28183)

« PELOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti immediati intenda adottare per alleviare la grave situazione di disagio economico della categoria dei produttori vitivinicoli, coltivatori diretti, piccoli e medi proprietari, i quali, alla vigilia della imminente vendemmia, si trovano ancora con notevoli quantitativi di vino prodotto nell'annata scorsa giacente nei magazzini tuttora invenduto.

(28184)

« SPADOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e dell'interno, per sapere quali provvedimenti intendano adottare per eliminare, o quanto meno ridurre, i sempre più numerosi e gravi incidenti stradali e particolarmente se — dopo la lunga serie di quelli causati dai sorpassi, quale quello avvenuto sull'autostrada Bergamo-Brescia la sera del

28 luglio 1957 nel quale però il guidatore della macchina sorpassante, venne ridotto in fin di vita quello del pulmann sorpassato e rimasero feriti 15 turisti stranieri — non ritengano:

a) di fare rigorosamente applicare le norme per l'applicazione degli apparecchi avvisatori di sorpasso, facendone severamente controllare il funzionamento dalla polizia stradale;

b) di estendere immediatamente queste norme a tutti i pulmann e ad ogni altro tipo di veicolo pesante, a tutela soprattutto della incolumità delle persone trasportate poste in pericolo sempre maggiore dall'aumento della circolazione sulla rete stradale nazionale sempre più inadeguata alle esigenze del traffico.

(28185)

« FRANZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se sia stato concesso il finanziamento della strada Barriera-Cava Grande, nel territorio dei comuni di Ispica e di Modica (Ragusa).

« L'opera è particolarmente importante non solo ai fini dello sviluppo agricolo della zona ma anche in rapporto all'interesse archeologico e turistico dei luoghi che la strada richiesta dovrebbe degnamente collegare alla rete stradale esistente.

(28186)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se — in relazione all'ordine del giorno votato all'unanimità dalla IV Commissione Finanze e tesoro mentre si approvava la legge n. 1301 — sia stato tenuto conto delle esigenze del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie negli stanziamenti per il 1957-58.

« Fa rilevare l'interrogante come sia necessario assicurare per il lavoro straordinario e per le particolari esigenze di servizio stanziamenti sufficienti allo scopo di permettere la rapida definizione delle migliaia di pratiche sottoposte al giudizio di detto comitato.

(28187)

« NICOLETTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se non intendano intervenire perché il prefetto di Palermo revochi l'arbitrario provvedimento di decadenza dall'esercizio preso contro la dottoressa Nuvola Lucia, titolare della farmacia di Belmonte Mezzano (Palermo).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

« Si fa presente che la suddetta farmacista Nuvola, contro la quale era stato promosso procedimento penale su istanza del sindaco di Belmonte, è stata dalla magistratura, con sentenza dell'11 giugno 1957, prosciolta in istruttoria da ogni addebito.

(28188) « GRASSO NICOLOSI ANNA, SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere le cause della morte della recluta Romele Pietro, avvenuta il 10 luglio 1957 al C.A.R. di Orvieto; per sapere se la morte del Romele è avvenuta per cause di servizio;

infine, per conoscere quali provvidenze siano state adottate in favore della famiglia del Romele composta dalla madre vedova e da sei fratelli di età inferiore ai 20 anni.

(28189) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere se non ritengano di preminente interesse economico e sociale per una vasta zona della Carnia, rendere funzionante l'importante strada della Valle Pesarina nel comune di Prato Carnico. Basterà riflettere ai 12.000 metri cubi di legname e ai 10 mila quintali di fieno che vi transitano annualmente con automezzi, che sono i due maggiori prodotti di quella zona, e che lungo i suoi 23 chilometri si incontrano belle colonie alpine, quattro alberghi e centinaia di alloggi accoglienti e ricercati e ricordare che per quelle laboriose popolazioni in quella zona risiede una notevole risorsa di lavoro, dove dominano la disoccupazione e l'emigrazione, per convincersi della grande utilità di questa importantissima arteria stradale, fra l'altro, di più rapido congiungimento col Cadore.

« Costruita *ex novo*, nel 1932, per scopi militari e sempre più utilizzata dall'industria e commercio boschivi, essa esercita una forte attrazione turistica, per la sua ricchezza di boschi e di suggestivi panorami, che la fanno una fra le più belle e lunghe vallate pittoresche della regione. Se malgrado il suo cronico passivo il comune ha sacrificato decine di milioni, ottenuti con mutui, per fermare l'immane processo di franamento in atto, veramente impressionante e pericoloso, tanto da costringere il comune a vietare il transito ai rimorchi degli automezzi, deve concludere che l'amministrazione pubblica non può disattendere così serio e grave problema: per cui meritano ogni appoggio, anche da parte

dei Ministeri cui l'interrogante fa ricorso, i passi promossi dal comune e da personalità diverse, per ottenere che l'arteria di cui trattasi assuma la classifica di provinciale o di statale. E la spesa prevista per l'esecuzione delle opere indilazionabili, entro il limite di 200 milioni, sarà bene impiegata, perché riuscirà ad evitare frane catastrofiche, sicure perdite umane e danni irreparabili all'economia di quella zona oggi sacrificata.

(28190) « GHIDETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare o siano allo studio, in relazione ai voti più volte manifestati dal consiglio comunale di Latiano (Brindisi) (vedasi da ultimo delibera del 26 giugno 1957), intesi ad accelerare la procedura necessaria al fine di realizzare la già progettata « via di circumvallazione » del predetto comune di Latiano, opera pubblica assolutamente necessaria, urgente ed indifferibile.

« Gli interroganti chiedono di conoscere se nel programma di sviluppo delle strade provinciali e nazionali l'opera sopra ricordata e progettata sarà compresa e finanziata con il prossimo esercizio finanziario 1957-58.

(28191) « GUADALUPI, BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se sia a conoscenza che nel comune di Castrezzato (Brescia) sia stato nominato postino supplente il sacrestano del paese — fra l'altro possessore di terre — invece di uno dei numerosi mutilati e invalidi che aspirano a quel posto e che sono in condizioni fisiche di esercitarlo;

per conoscere quali provvedimenti intenda prendere affinché la legge sul collocamento dei mutilati e invalidi venga rispettata anche a Castrezzato.

(28192) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e delle finanze, per conoscere se sono informati della violenta precipitazione verificatasi il 30 luglio 1957 in agro di Andria (Bari).

« Una grandinata eccezionale ha prodotto danni agli orti e alle campagne; fiorenti oliveti, mandorleti e vigneti sono stati resi improduttivi, particolarmente nelle contrade

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

Camaggio, Calvano, Madonna dei Miracoli, Monachella, Mastro Ottaviano, ecc.

« L'interrogante domanda ai ministri interrogati — per la parte di propria competenza — se si ritenga di poter accogliere le richieste dei coltivatori danneggiati, come appresso:

1°) moderazione dell'imposta terreni e sovraimposta relative;

2°) sospensione e dilazione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura;

3°) riesame dell'imponibile di mano d'opera;

4°) concessione di crediti fondiari a lunga scadenza, e basso tasso di interesse;

5°) concessione di cantieri di lavoro e di corsi di qualificazione oltre quelli compresi nel piano provinciale;

6°) erogazione straordinaria di fondi all'E.C.A. di quel comune per le necessità di pronto intervento.

(28193)

« DE CAPUA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, per sapere se essi convengono sull'opportunità e intendano disporre che i due miliardi previsti per anticipazioni agli istituti di credito dall'articolo 16 della legge 25 luglio 1957, n. 595, a favore degli agricoltori danneggiati, nella quota parte spettante al Piemonte, siano assegnati all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, il quale è specificamente attrezzato per erogare con la maggiore celerità possibile i capitali che gli verranno assegnati secondo le urgenti necessità degli agricoltori così gravemente colpiti.

(28194) « BADINI CONFALONIERI, SODANO, BIMA, STELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, anche in rapporto a precedenti sollecitazioni ed assicurazioni, non voglia disporre il perfezionamento della pratica relativa all'istituzione di una sezione staccata di scuola media nei quartieri alti del popoloso ed importante centro di Modica (Ragusa), e ciò in modo che finalmente con il nuovo anno scolastico la sezione staccata possa entrare in funzione.

« L'interrogante chiede di conoscere se a tal fine sia il comune di Modica sia il Provveditorato agli studi di Ragusa abbiano provveduto a tutti i prescritti adempimenti.

(28195)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere se hanno concesso o intendano sollecitamente concedere il finanziamento per la costruzione delle seguenti opere nell'importante centro di Modica (Ragusa):

1°) costruzione di una scuola agraria per l'istituto professionale (progetto per lire 60 milioni);

2°) costruzione di una scuola media nei quartieri alti (progetto per lire 66 milioni);

3°) costruzione di una scuola rurale nella contrada Zappulla (progetto per lire 8 milioni).

(28196)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sia stata esaminata con la dovuta attenzione, e nel quadro della legge 4 dicembre 1956, n. 1437, la grave e particolare situazione determinata dai danni annualmente arrecati all'abitato del comune di Comiso (Ragusa) dalle acque alluvionali dei torrenti che lo attraversano, con conseguenti inondazioni delle strade interne, allagamenti delle case popolari di abitazione site quasi tutte a pian terreno, danni ai fabbricati, deposito di materiale lungo le vie, ecc.

« L'interrogante chiede di conoscere se, anche in seguito all'esame compiuto nell'aprile 1955 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, il ministro non intenda provvedere perché le opere necessarie all'eliminazione della gravissima situazione accennata siano classificate in una delle prime tre categorie delle opere idrauliche previste dal testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e perché inoltre si classifichino i torrenti Petrarò, Porcarò e gli altri minori che attraversano Comiso tra i corsi d'acqua da sistemare a cura e totale carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 29 novembre 1925, n. 2385, e degli articoli 2 e 3 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

(28197)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere se non intendano assicurare che nell'importante borgata di Frigintini, comune di Modica, provincia di Ragusa, vada almeno in parte risolto il grave problema dell'istruzione elementare, e ciò attraverso la costruzione e l'arredamento del modesto edificio scolastico di quattro aule,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

di cui al progetto trasmesso dal comune interessato il 31 dicembre 1956, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 145.

(28198)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere — premesso che nella giornata di martedì 30 luglio 1957, una violentissima grandinata si è abbattuta sulle campagne dei comuni di Genzano, Lanuvio e Velletri, colpendo particolarmente i vigneti con l'uva in fase di maturazione, i danni, nel solo territorio di Lanuvio si avvicinano ai trecento milioni di lire, con la perdita di quasi due terzi dell'intera produzione — i provvedimenti che il Governo intende prendere per andare incontro al grave danno economico subito dai locali viticoltori proprio all'avvicinarsi della vendemmia.

« L'interrogante fa presente che se non fossero adottati provvedimenti adeguati ed urgenti, migliaia di piccoli produttori si troverebbero in una situazione disperata anche a causa dei danni provocati ai vigneti dalla gelata di primavera e dalla situazione di crisi ancora esistente nel mercato vinicolo.

(28199)

« LIZZADRI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e dell'interno, per conoscere se siano al corrente che il prefetto di Milano abbia di recente approvato l'aumento del prezzo del pane.

« In caso affermativo, gli interroganti chiedono come tale autorizzazione possa ritenersi compatibile con il recente provvedimento del Comitato interministeriale prezzi con il quale è stato ridotto di lire 100 il quintale il prezzo del grano tenero.

« Gli interroganti, interpreti delle preoccupazioni e delle proteste dei granicoltori e dei consumatori, chiedono di conoscere quali provvedimenti intendano adottare per rimuovere tale provvedimento che, se mantenuto, potrebbe creare un pericoloso precedente.

(28200) « TRUZZI, FRANZO, SODANO, STELLA, GRAZIOSI, MARENGHI, CHIARINI, BERTONE, BURATO, GATTO, VICENTINI, SAMPIETRO UMBERTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per conoscere se siano stati finanziati ed appaltati e quando presumibilmente saranno iniziati i lavori relativi alla costruzione di alloggi I.N.A.-Casa nel co-

mune di Modica (Ragusa), già annunciati per l'importo di lire 150 milioni ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1148.

(28201)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quali urgenti iniziative la Cassa del Mezzogiorno abbia adottato o si proponga di adottare, nel quadro della sistemazione idraulico-forestale del bacino del fiume Ippari, ai fini delle opere particolarmente urgenti di imbrigliamento dei torrenti Petrarò, Porcarò e di altri minori che, insieme con essi, attraversano l'abitato del popoloso comune di Comiso (Ragusa) arrecando, con triste periodicità, gravissimi danni.

« Risulta che l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania ha provveduto ormai da gran tempo a sottoporre alla Cassa un piano di massima relativo alle opere di cui avanti.

(28202)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se — considerato che lo stanziamento sulla legge 9 agosto 1954, n. 640, è stato, per la provincia di Reggio Calabria, per l'esercizio 1954-1955, di 320 milioni, per l'esercizio 1955-56, di 250 milioni e per l'esercizio 1956-57 appena di 150 milioni; che tali stanziamenti appaiono assolutamente irrisori, giacché ivi domina il tugurio e specificamente nella città di Reggio Calabria centinaia di famiglie sono ancora ricoverate in uno stato di promiscuità bestiale nella caserma del 208°, nell'ex caserma Borrace ed in altre località di fortuna — non intenda, per l'esercizio 1957-58, assegnare uno stanziamento di almeno 600 milioni: 400 per le città di Reggio Calabria e 200 per la provincia.

(28203)

« GERACI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga necessario venire incontro alle esigenze degli agricoltori della Sardegna, nuovamente colpiti da un andamento stagionale particolarmente avverso che si aggiunge alle avversità climatiche degli scorsi anni.

« Questa serie di fattori negativi colpisce l'agricoltura sarda nella fase delicata della sua trasformazione, rendendo assai precaria la possibilità di ammortizzare gli oneri assunti per la razionalizzazione delle aziende.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

« Onde agevolarne il trapasso e superare la fase attuale si ritiene indispensabile che il ministro intervenga:

1°) perché venga concessa la proroga per un anno delle cambiali agrarie, contratte presso gli istituti di credito e il consorzio agrario;

2°) proroga di un anno dei ratei di prestiti d'esercizio, contratti ai sensi della legge 23 dicembre 1955, n. 1309;

3°) sollecita liquidazione dei contributi per opere di miglioramento, acquisto macchine e bestiame, contratti in virtù della legge 23 dicembre 1955, n. 1309;

4°) applicazione del disposto della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, relativo al finanziamento di lavori di miglioramento fondiario, per cui agli agricoltori vengano subito concessi i mutui quinquennali per il 50 per cento dell'ammontare delle opere, autorizzate dall'Ispettorato agrario.

(28204) « ANGIOY, BARDANZELLU ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'agricoltura, del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e dell'interno, per sapere se siano a conoscenza dei gravi danni prodotti alle campagne, in agro di Andria, dalle recenti grandinate.

« Per conoscere quali provvidenze siano state adottate o si intendono adottare con la dovuta urgenza per lenire il serio disagio che deriva a quelle popolazioni dalle ripetute calamità atmosferiche verificatesi in quella zona.

« Per conoscere altresì se non si ritenga necessario, per venire incontro alla viva preoccupazione delle aziende agricole danneggiate, che vedono compromessa l'intera produzione di fiorenti oliveti, mandorleti e vigneti, mentre perdura il gravame fiscale, l'imponibile di mano d'opera, la depressione dei mercati agricoli, la restrizione dei crediti ed il sempre più crescente costo di produzione, accedere alle formali richieste delle categorie interessate, dirette ad ottenere:

a) la sospensione dell'imponibile di mano d'opera e la concessione di congrui cantieri di lavoro;

b) la moderazione dell'imposta terreni e relative sovraimposte;

c) l'esonero, almeno per un biennio, del pagamento dei contributi unificati;

d) la pronta concessione di adeguati crediti agrari a lunga scadenza ed a basso tasso di interesse;

e) la difesa dei prodotti agricoli tipici della zona.

(28205) « CACCURI, DE CAPUA, MURDACA, FODERARO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza della grave deficienza dell'approvvigionamento idrico, da più tempo lamentata dalla popolazione di Manfredonia;

se non ritenga doveroso ed urgente finanziare i progetti redatti dall'Ente acquedotto pugliese per la costruzione di un torrino di sollevamento che possa consentire l'erogazione dell'acqua ai piani più alti della città;

se non ritenga necessario altresì finanziare il progetto relativo alla costruzione di un collettore di fognatura bianca in via Principe Umberto I dell'abitato di Manfredonia, diretta ad ovviare al pericolo di continui allagamenti ed alle imperiose esigenze igieniche di quella popolazione.

(28206) « CACCURI, DE CAPUA, MURDACA, FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non ritengano opportuno disporre il sollecito finanziamento del progetto di costruzione dell'edificio scolastico di Chiaromonte (Potenza), le cui pratiche sono state inviate rispettivamente alla Cassa depositi e prestiti (mutuo di lire 27 milioni quale primo stralcio del lavoro) e alla Cassa per il Mezzogiorno (contributo del 0,75 per cento sulla somma in questione).

« Si tenga presente in proposito che l'edificio scolastico di cui sopra risolverebbe finalmente il problema annoso che ha preoccupato le varie amministrazioni comunali e la popolazione interessata.

(28207) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali provvedimenti ritenga adottare a favore dell'ex appuntato dei carabinieri Clemente Vito Candolera fu Emanuele e fu Dell'Orco Rosa, nato a Laterza (Taranto) il 2 febbraio 1907, il quale — per infermità contratta a causa di servizio di guerra — attende da tempo la liquidazione della pensione spettantegli, la cui pratica — dal 15 marzo 1954 presso la commissione medica superiore — porta il numero di posizione 1459582.

(28208) « DE CAPUA ».

*Interpellanza.*

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro presidente del Comitato dei ministri per

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine all'attuazione del piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna previsto dall'articolo 13 dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), considerato che:

1°) detto disposto costituzionale aveva ed ha il significato di riconoscimento e di riparazione delle condizioni di abbandono, di arretratezza e di spopolamento in cui, storicamente, lo Stato aveva lasciato la Sardegna, in modo ed in misura gravemente lesivi, come chiunque può tuttora constatare, del prestigio di una nazione altamente civile e civilizzatrice come l'Italia, del principio che, in una comunità politica, pari debbono essere per tutte le regioni, come i sacrifici, così le concrete possibilità di progredire, della dignità del popolo sardo, nonché dello stesso utile nazionale nel senso più elevato e duraturo. L'inizio dell'attuazione del piano di rinascita in questione doveva essere per la Sardegna, in una visuale di revisione storica e di moderno adeguamento delle strutture dello Stato, ciò che per un'altra regione a statuto speciale, la Sicilia, sono stati gli interventi e i contributi di cui meritatamente ha potuto beneficiare, ciò che per un'altra regione senza neppure statuto autonomistico, la Calabria, è stata la provvida legge speciale 26 novembre 1955, n. 1177; aiuti e trattamenti non sostitutivi ma integrativi, in considerazione della gravità delle rispettive situazioni, degli altri stanziamenti ordinari e straordinari da parte dello Stato;

2°) nonostante che la Costituzione prevedesse il piano organico in questione fin dal febbraio 1948, nonostante che continui e pieni di ogni comprensione siano stati i solleciti da parte della regione sarda e dei parlamentari sardi per l'adempimento dell'impegno costituzionale, nonostante che la situazione generale dell'isola, per il contrasto ancora più aspro tra le sue vecchie inadeguate strutture e il rapido progresso del mondo economico circostante, sia venuta man mano aggravandosi, lo Stato solo nel dicembre 1951, con decreto del presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, istituiva la commissione economica per lo studio del detto piano di rinascita e solo nel maggio-giugno 1954, con l'assegnazione dei fondi necessari, metteva detta commissione in condizione di poter funzionare;

3°) sembrerebbe che detta commissione, a quanto è dato apprendere da autorevoli indiscrezioni, nel giugno 1957 abbia pratica-

mente ultimato lo studio del piano, al quale avrebbero collaborato valorosi studiosi e tecnici italiani e stranieri, definendolo, in fase esecutiva per quanto in linea di massima, nei suoi vari aspetti e settori tra i quali quelli agrario-fondario, industriale, creditizio, igienico-sanitario, dei trasporti, comunicazioni e viabilità, dell'istruzione professionale, del turismo, dell'artigianato e della cooperazione, ecc., con un previsto importo di spesa di circa lire 400 miliardi in dieci annualità in aggiunta, beninteso, agli altri stanziamenti ordinari e straordinari;

4°) mentre si riconosce quanto, sotto la spinta del progresso generale, per merito del governo nazionale e della regione autonoma, si è realizzato anche in Sardegna in questi ultimi dieci anni (che però è tanto poco, rispetto ai bisogni e a quanto si è realizzato nello stesso periodo nelle altre regioni d'Italia, da non ridurre minimamente l'enorme distanza tra le condizioni di vita e di sviluppo della Sardegna e quelle medie della comunità nazionale), non si può non rilevare che l'atteggiamento che lo Stato ha finora assunto nei confronti del piano di rinascita in questione è tutt'altro che tranquillante per il popolo sardo. Infatti il gran ritardo con cui è stata istituita e finanziata e la lentezza con cui ha funzionato la commissione di studio; il fatto che non si rendano di pubblica ragione le conclusioni esecutive, per quanto di massima, che la commissione stessa ha elaborato; la tesi che talune realizzazioni effettuate con stanziamenti straordinari (cui ha corrisposto per la Sardegna una grave riduzione di quelli ordinari in questi ultimi anni) costituirebbero già di per sé e in certa misura sostituirebbero il piano di rinascita; l'accreditare come attuazione del piano di rinascita iniziative e stanziamenti, con agganciamento a strumenti legislativi, frammentari e del tutto inadeguati che se possono indubbiamente confluire, come ogni opera anche minima che si realizza, nel quadro del piano organico di rinascita vero e proprio, costituiscono però degli interventi che nell'Italia peninsulare sono considerati di ordinaria amministrazione; tutto questo può ribadire, anche se erroneamente, il già diffuso sospetto che talune potenti forze della conservazione isolana e dei privilegi peninsulari premano più che mai perché rimanga nei fatti lettera morta, quanto più a lungo è possibile, il disposto costituzionale dell'articolo 13 dello statuto speciale per la Sardegna;

5°) senza una seria, leale, integrale attuazione di questo la Sardegna continuerà a

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

rimanere in posizione arretrata, estremamente marginale e pressoché coloniale rispetto al divenire della comunità italiana, mentre la valorizzazione delle imponenti risorse naturali dell'isola ancora quasi intatte e non inferiori, nel complesso, a quelle delle regioni più fortunate della penisola, col determinare nuove progredite fonti di ricchezza ed occasioni di lavoro, creerebbe degne e civili condizioni di vita, non solo a tutta l'attuale popolazione isolana, ma anche a quelle centinaia di migliaia di lavoratori che una Sardegna in sviluppo può accogliere stabilmente dalle regioni più sovrappopolate della penisola, con prospettive ben diverse da quelle che oggi presenta l'emigrazione all'estero. Anche e soprattutto sotto questo profilo l'attuazione del piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna rappresenta un impegno di primario interesse nazionale.

(672)

« FADDA ».

**PRESIDENTE.** Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure la interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

**La seduta termina alle 22,5.**

*Ordine del giorno per le sedute di domani.*

*Alle ore 11 e 16,30:*

1. — *Svolgimento della proposta di legge.*

MARANGONE VITTORIO ed altri: Norme generali sulla istruzione artistica (3056).

2. — *Discussione dei disegni di legge.*

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1956-57 (*Approvato dal Senato*) (3040) — *Relatore:* Berloff;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 con scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre

1956 (*Approvato dal Senato*) (3077) — *Relatore:* Vedovato;

Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 (*Approvato dal Senato*) (2872) — *Relatore:* Vedovato,

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale (*Approvato dal Senato*) (3070) — *Relatore:* Biaggi.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge.*

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860);

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri. Norme di riforma dei contratti agrari (233);

FERRARI RICCARDO. Disciplina dei contratti agrari (835);

*e del disegno di legge*

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

— *Relatori.* Germani e Gozzi, per la maggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, di minoranza.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (2689) — *Relatori:* Manzini e Pintus;

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (2686) — *Relatore:* Rocchetti;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (2687) — *Relatore:* Vedovato;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954 (2530) — *Relatore:* Dominèdò;

Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali (*Approvato dal Senato*) (1956) — *Relatore:* Tozzi Condivi;

Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale (*Urgenza*) (2665) — *Relatore:* Cervone.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

5. — *Seguito dello svolgimento di interpellanze ed interrogazioni.*

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MARTUSCELLI ed altri. Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669);

*e del disegno di legge:*

Modificazioni alla legge comunale e provinciale (*Urgenza*) (2549) — *Relatore*: Lucifredi.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (*Approvato dal Senato*) (2401) — *Relatori*: Ferreri Pietro, *per la maggioranza*; Raffaelli, *di minoranza*;

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (2390) — *Relatore*: Truzzi.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori*: Tesauro, *per la maggioranza*; Martuscelli, *di minoranza*.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

FANFANI ed altri: Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi (2430) — *Relatori*: Romano, *per la maggioranza*; Natta, *di minoranza*;

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (209) — *Relatore*: Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore*: Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore*: Tozzi Condivi;

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore*: Gorini;

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore*: Lucifredi;

MUSOTTO ed altri: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore*: Ferrario;

Senatori AMADEO ed altri: Norme per la elezione dei Consigli regionali (*Approvata dal Senato*) (1454) — *Relatore*: Lombardi Ruggero.

10. — *Discussione dei disegni di legge:*

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore*: Petrucci;

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) — *Relatore*: Murdaca.

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali (*Approvato dal Senato*) (2345) — *Relatori*: Vicentini, *per la maggioranza*; Rosini, *di minoranza*.

*Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

*Discussione della proposta di legge:*

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore*: Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI